SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 156° - Numero 69

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 24 marzo 2015** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 14

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 26 febbraio 2015, n. **32**.

Regolamento recante le regole tecniche e operative per lo svolgimento della vendita dei beni mobili e immobili con modalità telematiche nei casi previsti dal codice di procedura civile, ai sensi dell'articolo 161-*ter* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 161-*ter* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, recante disposizioni per le vendite con modalità telematiche;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 gennaio 2015;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, che ha espresso parere favorevole con provvedimento reso nel corso della riunione del 15 maggio 2014;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota del 12 febbraio 2015, ai sensi del predetto articolo;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce le regole tecniche e operative per lo svolgimento delle vendite dei beni mobili e immobili mediante gara telematica nei casi previsti dal codice di procedura civile.

Art. 2.
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «operazioni di vendita telematica»: le attività compiute tra il momento della connessione degli offerenti al portale del gestore della vendita telematica e l'aggiudicazione o l'individuazione del migliore offerente;

b) «gestore della vendita telematica»: il soggetto costituito in forma societaria autorizzato dal giudice a gestire la vendita telematica;

c) «referente della procedura»: la persona fisica incaricata dal giudice che procede alle operazioni di vendita;

d) «offerta per la vendita telematica»: l'offerta d'acquisto di beni mobili o immobili nella vendita telematica senza incanto o tramite commissionario ovvero la domanda di partecipazione alla vendita telematica all'incanto dei medesimi beni;

e) «rilancio»: l'offerta in aumento nella gara relativa alla vendita con e senza incanto o tramite commissionario;

f) «vendita sincrona telematica»: modalità di svolgimento dell'incanto o della gara nella vendita immobiliare senza incanto in cui i rilanci vengono formulati esclusivamente in via telematica nella medesima unità di tempo e con la simultanea connessione del giudice o del referente della procedura e di tutti gli offerenti;

g) «vendita sincrona mista»: modalità di svolgimento dell'incanto o della gara nella vendita immobiliare senza incanto in cui i rilanci possono essere formulati, nella medesima unità di tempo, sia in via telematica sia comparendo innanzi al giudice o al referente della procedura;

h) «vendita asincrona»: modalità di svolgimento delle vendite mobiliari senza incanto o tramite commissionario o della gara nella vendita immobiliare senza incanto in cui i rilanci vengono formulati, esclusivamente in via telematica, in un lasso temporale predeterminato e senza la simultanea connessione del giudice o del referente della procedura;

i) «Ministero»: il Ministero della giustizia;

l) «registro»: il registro dei gestori della vendita telematica;

m) «responsabile»: il responsabile della tenuta del registro;

n) «casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica»: la casella di posta elettronica certificata richiesta dalla persona fisica o giuridica che intende formulare l'offerta, le cui credenziali di accesso sono rilasciate, previa identificazione del richiedente, a norma dell'articolo 13;

o) «portale del gestore»: il sistema telematico predisposto dal gestore della vendita telematica e accessibile agli offerenti e al pubblico tramite rete Internet ed al giudice o ad altri utenti legittimati tramite rete Internet o servizi telematici del Ministero; i servizi del portale sono erogati in conformità ai protocolli di comunicazione crittografica SSL/TLS (Secure Sockets Layer e Transport Layer Security); il portale deve essere munito di un valido certificato di autenticazione emesso da un certificatore accreditato per la firma digitale o da un certificatore riconosciuto a livello internazionale alla emissione di certificati di autenticazione per protocolli SSL/TLS.

Capo II

REGISTRO DEI GESTORI DELLA VENDITA TELEMATICA

Sezione I

REQUISITI E PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE

Art. 3.

Istituzione del registro

1. È istituito il registro dei gestori della vendita telematica.

2. Il registro è tenuto dal Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero e ne è responsabile il direttore generale della giustizia civile. Il direttore generale della giustizia civile può delegare una persona con qualifica dirigenziale o un magistrato ed avvalersi della Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero nonché, al fine di esercitare la vigilanza, dell'Ispettorato generale del Ministero. Il Ministero è titolare del trattamento dei dati personali.

3. I dati del registro e le relative annotazioni sono continuamente aggiornati in conformità alle previsioni del presente regolamento.

4. La gestione del registro ha luogo con modalità informatiche che assicurino la possibilità di una rapida elaborazione dei dati con finalità statistica e ispettiva o, comunque, connessa ai compiti di tenuta di cui al presente regolamento.

5. A cura del responsabile è formato un elenco dei gestori della vendita telematica iscritti nel registro contenente i dati identificativi degli stessi e i distretti di Corte di appello per i quali sono iscritti. L'elenco di cui al periodo precedente non comprende i gestori della vendita telematica sospesi dal registro a norma dell'articolo 8. L'elenco è pubblicato sul portale dei servizi telematici del Ministero.

Art. 4.

Requisiti per l'iscrizione nel registro

1. Nel registro sono iscritti, a domanda, i gestori della vendita telematica costituiti in forma di società di capitali. La domanda di iscrizione deve contenere l'indicazione di uno o più distretti di Corte di appello in cui si intende svolgere il servizio di vendita telematica.

2. Il responsabile prima di procedere all'iscrizione verifica:

a) il rilascio di una polizza assicurativa per le conseguenze patrimoniali comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di gestione della vendita telematica, con massimale non inferiore a:

1) tre milioni di euro se l'iscrizione è richiesta per due o più distretti di Corte di appello o per uno dei seguenti distretti: Roma, Milano, Napoli, Palermo;

2) un milione di euro nei casi diversi da quelli di cui al numero 1);

b) l'adozione di un manuale operativo dei servizi, in conformità a quanto previsto dal presente decreto;

c) l'adozione di un piano di sicurezza in cui vengano descritte tutte le misure e gli accorgimenti adottati dal gestore per garantire la protezione dei dati anche personali trattati tramite il portale e la sicurezza delle operazioni, la loro integrità, e la disponibilità dei servizi; il piano comprenderà le misure per il salvataggio periodico dei dati e il loro ripristino in caso di danneggiamento o perdita dei dati e dei sistemi;

d) la conformità dei portali dei gestori della vendita telematica ai requisiti tecnici di cui agli articoli 10 e 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4 e al decreto 8 luglio 2005 del Ministro per l'innovazione e la tecnologia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 agosto 2005, n. 183, nonché al decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 75.

3. Il contratto di assicurazione deve prevedere a carico dell'assicuratore l'obbligo di comunicare immediatamente al responsabile la cessazione di efficacia del medesimo contratto per qualsiasi motivo.

4. Prima di procedere all'iscrizione il responsabile verifica altresì il possesso da parte degli amministratori, dei sindaci e dei procuratori speciali e generali della società richiedente dei seguenti requisiti di onorabilità:

a) non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione personali disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

c) non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti dagli articoli 351, 353 e 354 del codice penale e nel titolo XI del libro V del codice civile, nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché dall'articolo 16 della legge 27 gennaio 2012, n. 3 e successive modificazioni;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione diverso da quelli di cui al numero 2), contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

5. Quando la società richiedente è soggetta al controllo di un'altra società, a norma dell'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile, il responsabile verifica il possesso dei requisiti di cui al comma 4 anche con riguardo agli amministratori, ai sindaci e ai procuratori speciali e generali della società controllante. Nel caso previsto dall'articolo 2359, primo comma, n. 3), del codice civile, l'influenza dominante deve essere stata accertata con sentenza passata in giudicato.

6. La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al presente articolo, salvo quello di cui al comma 2, lettera *a)*, è presentata ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445. Il possesso del requisito di cui al comma 2, lettera *a)*, è dimostrato mediante la produzione di copia autentica della polizza assicurativa.

Art. 5.

Procedimento per l'iscrizione

1. Il responsabile approva il modello della domanda per l'iscrizione, con l'indicazione degli atti e dei documenti idonei a comprovare il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4, di cui la domanda deve essere corredata. Il modello approvato è pubblicato sul sito internet del Ministero.

2. La domanda è sottoscritta con firma digitale. È trasmessa, unitamente agli allegati, a mezzo posta elettronica certificata.

3. Il procedimento di iscrizione deve essere concluso entro trenta giorni a decorrere dalla data di ricevimento della domanda. La richiesta di integrazione della domanda o dei suoi allegati è ammessa per una sola volta e sospende il predetto termine per un periodo non superiore a trenta giorni. La mancata adozione del provvedimento di iscrizione nel termine di cui al presente comma equivale a diniego dello stesso.

Art. 6.

Effetti dell'iscrizione

1. Il provvedimento di iscrizione, con il numero d'ordine attribuito nel registro, è comunicato al richiedente ed al presidente della Corte di appello alla quale si riferisce l'iscrizione.

2. Dalla data della comunicazione di cui al comma precedente, il gestore della vendita telematica è tenuto a fare menzione, negli atti, nella corrispondenza e nella pubblicità, del numero d'ordine attribuitogli.

Art. 7.

Obblighi di comunicazione dei gestori delle vendite telematiche

1. Il gestore della vendita telematica è obbligato a comunicare immediatamente al responsabile, a mezzo posta elettronica certificata, tutte le vicende modificative dei requisiti di cui all'articolo 4.

2. L'autorità giudiziaria provvede alla segnalazione al responsabile di tutti i fatti e le notizie rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri previsti nel presente regolamento.

3. Il gestore della vendita telematica trasmette entro cinque giorni da ciascun esperimento di vendita i dati relativi ai beni immobili che ne costituiscono oggetto nonché i dati identificativi dei relativi offerenti. La trasmissione è effettuata con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, nonché delle apposite specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi ed automatizzati del Ministero. I relativi dati sono estratti ed elaborati dal Ministero, per il tramite della direzione generale di statistica, anche nell'ambito di rilevazioni su base nazionale. La disposizione di cui al presente comma si applica anche agli esperimenti di vendita di beni mobili, anche tramite commissionario, di valore pari o superiore a quello di cui all'articolo 525, secondo comma, del codice di procedura civile.

Art. 8.

Sospensione e cancellazione dal registro

1. Quando dopo l'iscrizione il gestore della vendita telematica perde i requisiti di cui all'articolo 4, il responsabile provvede a sospenderlo dal registro per un periodo non superiore a novanta giorni, decorso il quale, persistendo la mancanza dei requisiti, provvede alla cancellazione.

2. Quando risulta che i requisiti di cui all'articolo 4 non sussistevano al momento dell'iscrizione il responsabile provvede a norma del comma 1 ovvero, nei casi più gravi, alla cancellazione del gestore della vendita telematica dal registro.

3. È disposta la cancellazione dei gestori di vendita telematica che hanno prestato il servizio in forza di incarico ricevuto da uffici giudiziari siti in distretti di Corti di appello diversi da quelli per i quali sono iscritti o che violano gli obblighi previsti dall'articolo 7.

4. Il gestore della vendita telematica cancellato dal registro non può essere nuovamente iscritto prima che sia decorso un biennio dalla cancellazione.

5. Ai fini del presente articolo, il responsabile può acquisire informazioni relative all'attività dei gestori delle vendite telematiche dai medesimi gestori e dagli uffici giudiziari nei modi e nei tempi stabiliti da circolari o atti amministrativi generali equipollenti.

Sezione II

OBBLIGHI DEL GESTORE DELLA VENDITA TELEMATICA

Art. 9.

Registro degli incarichi di vendita telematica

1. Ciascun gestore della vendita telematica è tenuto a istituire un registro informatico degli incarichi di vendita telematica, indicando:

a) il numero d'ordine progressivo per anno;

b) l'ufficio giudiziario innanzi al quale pende la procedura rispetto alla quale è stato incaricato;

c) se l'incarico riguarda una procedura di espropriazione forzata mobiliare o immobiliare;

d) se si tratta di vendita senza incanto, con incanto o tramite commissionario;

e) se procede alle operazioni di vendita con modalità sincrona, asincrona o mista;

f) il numero dei lotti posti in vendita;

g) per ciascun lotto: il prezzo al quale i beni sono stati per la prima volta posti in vendita, il numero degli esperimenti di vendita, il prezzo di vendita;

h) le spese e i compensi, per ciascuna procedura, liquidati dall'autorità competente.

2. Ulteriori registri o annotazioni possono essere stabiliti con determinazione del responsabile, comunicata ai gestori mediante pubblicazione nell'area pubblica del portale dei servizi telematici del Ministero.

3. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il gestore della vendita telematica trasmette al responsabile i dati indicati nel registro e relativi agli eventi verificatisi nel corso dell'anno precedente. La trasmissione ha luogo con modalità telematiche ed in conformità alle specifiche tecniche di cui all'articolo 26.

4. Il gestore della vendita telematica è tenuto a trattare i dati raccolti nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali».

Art. 10.

Obblighi del gestore

1. Il gestore della vendita telematica non può partecipare, neppure per interposta persona, alle operazioni di vendita dei beni oggetto delle procedure pendenti innanzi agli uffici giudiziari compresi nel distretto di Corte d'appello rispetto al quale è stato iscritto.

2. Il legale rappresentante del gestore della vendita telematica, o un suo procuratore, sottoscrive una dichiarazione dalla quale risulti che il gestore non si trova in conflitto d'interesse con la procedura. La dichiarazione è portata a conoscenza del giudice al momento dell'accettazione dell'incarico.

3. I gestori della vendita telematica si dotano di un manuale operativo dei servizi, in cui vengono descritti le modalità di esecuzione dei servizi, nonché i prezzi praticati con indicazione di eventuali differenziazioni per distretto o circondario. Le modalità di esecuzione dei servizi e i relativi prezzi dovranno essere pubblicati sui siti dei gestori delle vendite telematiche.

4. Nel caso di violazione degli obblighi del gestore della vendita telematica previsti dal presente decreto il responsabile dispone la sospensione e, nei casi più gravi, la cancellazione del gestore dal registro.

Art. 11.

Monitoraggio

1. Il Ministero procede annualmente al monitoraggio statistico delle operazioni di vendita telematica svolte dai gestori, anche sulla base dei dati trasmessi a norma dell'articolo 9. Il Ministero, per il tramite della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati e della Direzione generale di statistica, provvede al monitoraggio statistico di cui al periodo precedente nei modi e nei tempi stabiliti da circolari o atti amministrativi equipollenti.

Capo III
VENDITE IMMOBILIARI

Sezione I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 12.

Modalità di presentazione dell'offerta e dei documenti allegati

1. L'offerta per la vendita telematica deve contenere:

a) i dati identificativi dell'offerente, con l'espressa indicazione del codice fiscale o della partita IVA;

b) l'ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura;

c) l'anno e il numero di ruolo generale della procedura;

d) il numero o altro dato identificativo del lotto;

e) la descrizione del bene;

f) l'indicazione del referente della procedura;

g) la data e l'ora fissata per l'inizio delle operazioni di vendita;

h) il prezzo offerto e il termine per il relativo pagamento, salvo che si tratti di domanda di partecipazione all'incanto;

i) l'importo versato a titolo di cauzione;

l) la data, l'orario e il numero di CRO del bonifico effettuato per il versamento della cauzione;

m) il codice IBAN del conto sul quale è stata addebitata la somma oggetto del bonifico di cui alla lettera *l)*;

n) l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata di cui al comma 4 o, in alternativa, quello di cui al comma 5, utilizzata per trasmettere l'offerta e per ricevere le comunicazioni previste dal presente regolamento;

o) l'eventuale recapito di telefonia mobile ove ricevere le comunicazioni previste dal presente regolamento.

2. Quando l'offerente risiede fuori dal territorio dello Stato, e non risulti attribuito il codice fiscale, si deve indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un codice identificativo. In ogni caso deve essere anteposto il codice del paese assegnante, in conformità alle regole tecniche di cui allo standard ISO 3166-1 alpha-2code dell'International Organization for Standardization.

3. L'offerta per la vendita telematica è redatta e cifrata mediante un software realizzato dal Ministero, in forma di documento informatico privo di elementi attivi e in conformità alle specifiche tecniche di cui all'articolo 26 del presente decreto. Il software di cui al periodo precedente è messo a disposizione degli interessati da parte del gestore della vendita telematica e deve fornire in via automatica i dati di cui al comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e *g)*, nonché i riferimenti dei gestori del servizio di posta elettronica certificata per la vendita telematica iscritti a norma dell'articolo 13, comma 4.

4. L'offerta è trasmessa mediante la casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica. La trasmissione sostituisce la firma elettronica avanzata dell'offerta, sempre che l'invio sia avvenuto richiedendo la ricevuta completa di avvenuta consegna di cui all'articolo 6, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica, 11 febbraio 2005, n. 68 e che il gestore del servizio di posta elettronica certificata attesti nel messaggio o in un suo allegato di aver rilasciato le credenziali di accesso in conformità a quanto previsto dall'articolo 13, commi 2 e 3. Quando l'offerta è formulata da più persone alla stessa deve essere allegata la procura rilasciata dagli altri offerenti al titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica. La procura è redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e può essere allegata anche in copia per immagine.

5. L'offerta, quando è sottoscritta con firma digitale, può essere trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata anche priva dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *n)*. Si applica il comma 4, terzo periodo, e la procura è rilasciata a colui che ha sottoscritto l'offerta a norma del presente comma.

6. I documenti sono allegati all'offerta in forma di documento informatico o di copia informatica, anche per immagine, privi di elementi attivi. I documenti allegati sono cifrati mediante il software di cui al comma 3. Le modalità di congiunzione mediante strumenti informatici dell'offerta con i documenti alla stessa allegati sono fissate dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 26.

Art. 13.

Modalità di trasmissione dell'offerta

1. L'offerta e i documenti allegati sono inviati a un apposito indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero mediante la casella di posta elettronica certificata indicata a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera *n)*.

2. Ciascun messaggio di posta elettronica certificata per la vendita telematica contiene, anche in un allegato, l'attestazione del gestore della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica di aver provveduto al rilascio delle credenziali previa identificazione del richiedente a norma del presente regolamento.

3. Quando l'identificazione è eseguita per via telematica, la stessa può aver luogo mediante la trasmissione al gestore di cui al comma 1 di una copia informatica per immagine, anche non sottoscritta con firma elettronica, di un documento analogico di identità del richiedente. La copia per immagine è priva di elementi attivi ed ha i formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite a norma dell'articolo 26. Quando l'offerente non dispone di un documento di identità rilasciato da uno dei Paesi dell'Unione europea, la copia per immagine deve essere estratta dal passaporto.

4. Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero verifica, su richiesta dei gestori di cui al comma 1, che il procedimento previsto per il rilascio delle credenziali di accesso sia conforme a quanto previsto dal presente articolo e li iscrive in un'apposita area pubblica del portale dei servizi telematici del Ministero.

Art. 14.

Deposito e trasmissione dell'offerta al gestore per la vendita telematica

1. L'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia.

2. L'offerta pervenuta all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 13, comma 1, è automaticamente decifrata non prima di centottanta e non oltre centoventi minuti antecedenti l'orario fissato per l'inizio delle operazioni di vendita.

3. Il software di cui all'articolo 12, comma 3, elabora un ulteriore documento testuale, privo di restrizioni per le operazioni di selezione e copia, in uno dei formati previsti dalle specifiche tecniche dell'articolo 26. Il documento deve contenere i dati dell'offerta, salvo quelli di cui all'articolo 12, comma 1, lettere *a)*, *n)* ed *o)*.

4. L'offerta e il documento di cui al comma 2 sono trasmessi ai gestori incaricati delle rispettive vendite nel rispetto del termine di cui al comma 1.

Art. 15.

Mancato funzionamento dei servizi informatici del dominio giustizia

1. Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero comunica preventivamente ai gestori della vendita telematica i casi programmati di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia. I gestori ne danno notizia agli interessati mediante avviso pubblicato sui propri siti internet e richiedono di pubblicare un analogo avviso ai soggetti che gestiscono i siti internet ove è eseguita la pubblicità di cui all'articolo 490 del codice di procedura civile. Nei casi di cui al presente comma le offerte sono formulate a mezzo telefax al recapito dell'ufficio giudiziario presso il quale è iscritta la procedura, indicato negli avvisi di cui al periodo precedente. Non prima del giorno precedente l'inizio delle operazioni di vendita il gestore ritira le offerte formulate a norma del presente comma dall'ufficio giudiziario.

2. Nei casi di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia non programmati o non comunicati a norma del comma 1, l'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione da parte del gestore di posta elettronica certificata del mittente. Il gestore è tenuto a permettere la partecipazione alle operazioni di vendita dell'offerente che documenta la tempestiva presentazione dell'offerta a norma del periodo precedente.

Art. 16.

Avviso di connessione

1. Almeno trenta minuti prima dell'inizio delle operazioni di vendita il gestore della vendita telematica invia all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'offerta un invito a connettersi al proprio portale. Un estratto dell'invito di cui al periodo precedente è trasmesso dal gestore, a mezzo SMS, al recapito di telefonia mobile di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *o)*.

2. Al fine di consentire la partecipazione alle operazioni di vendita, il gestore, entro il termine di cui al comma 1, invia alla casella di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *n)*, le credenziali per l'accesso al proprio portale.

Art. 17.

Verifiche del gestore per le operazioni di vendita

1. Alle operazioni di vendita possono partecipare gli offerenti. L'identificazione dei partecipanti ha luogo mediante le credenziali di cui all'articolo 16, comma 2.

2. Il gestore verifica che il messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale è stata trasmessa l'offerta contiene l'attestazione di cui all'articolo 13, comma 2, nonché l'effettivo versamento della cauzione. Dell'esito di tali verifiche il gestore informa immediatamente il giudice o il referente della procedura.

Art. 18.

Ammissione degli offerenti alle operazioni di vendita

1. In sede di incanto o di deliberazione sull'offerta, a norma dell'articolo 572 del codice di procedura civile, il giudice o il referente della procedura, verificata la regolarità delle offerte dà inizio alle operazioni di vendita.

Art. 19.

Obblighi del gestore per le operazioni di vendita

1. Il gestore della vendita telematica allestisce e visualizza sul proprio portale un sistema automatico di computo del termine fissato per la formulazione dei rilanci.

2. I rilanci e le osservazioni di ciascun offerente sono riportati nel portale del gestore della vendita telematica e resi visibili agli altri partecipanti, al giudice o al referente della procedura; allo stesso modo si procede per ogni determinazione di questi ultimi.

Art. 20.

Accesso al portale nel corso delle operazioni di vendita

1. Alle operazioni di vendita senza incanto possono prendere parte con modalità telematiche il giudice, il referente della procedura e il cancelliere. Con le medesime modalità possono partecipare anche altri soggetti se autorizzati dal giudice o dal referente della procedura.

2. Alle operazioni di vendita con incanto può assistere chiunque, connettendosi all'indirizzo internet indicato nell'avviso di cui all'articolo 490 del codice di procedura civile, previa registrazione sul portale.

3. In ogni caso, il portale del gestore della vendita telematica assicura l'accesso degli offerenti ai dati contenuti nel documento informatico di cui all'articolo 14, comma 3, e sostituisce i nominativi degli offerenti con pseudonimi o altri elementi distintivi in grado di assicurare l'anonimato. Il giudice, il referente della procedura ed il cancelliere possono comunque accedere a tutti i dati contenuti nell'offerta di cui all'articolo 14, comma 2.

Sezione II

MODALITÀ DELLA VENDITA TELEMATICA

Art. 21.

Vendita sincrona telematica

1. Nel caso di vendita sincrona, l'offerta e la domanda di partecipazione all'incanto possono essere presentate esclusivamente con modalità telematiche a norma degli articoli 12 e 13.

Art. 22.

Vendita sincrona mista

1. Quando il giudice lo dispone, l'offerta di acquisto e la domanda di partecipazione all'incanto possono essere presentate a norma degli articoli 12 e 13 o su supporto analogico mediante deposito in cancelleria.

2. Coloro che hanno formulato l'offerta o la domanda con modalità telematiche partecipano alle operazioni di vendita con le medesime modalità. Coloro che hanno formulato l'offerta o la domanda su supporto analogico partecipano comparendo innanzi al giudice o al referente della procedura.

3. Fermo quanto previsto dall'articolo 20, comma 3, i dati contenuti nelle offerte o nelle domande formate su supporto analogico nonché i rilanci e le osservazioni dei partecipanti alle operazioni di vendita comparsi innanzi al giudice o al referente della procedura sono riportati nel portale del gestore della vendita telematica e resi visibili a coloro che partecipano alle operazioni di vendita con modalità telematiche.

Art. 23.

Verbale della vendita sincrona e sincrona mista

1. Per la redazione del verbale, il giudice o il referente della procedura può utilizzare i dati riportati nel portale della vendita telematica e quelli ivi immessi nel corso delle operazioni. I predetti dati sono trasmessi dal gestore al giudice o al referente della procedura al termine delle operazioni di vendita. In ogni caso, il gestore deve trasmettere un elenco, sottoscritto con firma digitale, dei rilanci e di coloro che li hanno effettuati, i dati identificativi dell'aggiudicatario, la cauzione da quest'ultimo versata e il prezzo di aggiudicazione, nonché i dati identificativi degli altri offerenti, le cauzioni dagli stessi versate e gli estremi dei conti bancari o postali sui quali sono state addebitate.

Art. 24.

Vendita asincrona

1. Il giudice può disporre che nella vendita senza incanto la gara si svolga mediante rilanci compiuti nell'ambito di un determinato lasso temporale.

2. L'offerta è presentata esclusivamente in via telematica a norma degli articoli 12 e 13. Ricevute le offerte, il giudice o il referente della procedura sente le parti e i creditori iscritti non intervenuti, compie le verifiche di cui all'articolo 18 e invita gli offerenti a una gara sull'offerta più alta con le modalità di cui al comma 1. Il gestore della vendita telematica comunica ai partecipanti ogni rilancio all'indirizzo di posta elettronica di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *n)* e con SMS.

3. Al termine del lasso temporale fissato per lo svolgimento della gara, il gestore della vendita telematica comunica, con le modalità di cui al comma 2, a tutti i partecipanti la maggiore offerta formulata. Al giudice o al referente della procedura il gestore trasmette l'elenco dei rilanci e di coloro che li hanno effettuati, comunica i dati identificativi del maggiore offerente, la cauzione da quest'ultimo versata e il prezzo offerto, nonché i dati identificativi degli altri offerenti, le cauzioni dagli stessi versate e gli estremi dei conti bancari o postali sui quali sono state addebitate. Il giudice o il referente della procedura fa luogo alla vendita e provvede a norma dell'articolo 574 del codice di procedura civile.

Capo IV

VENDITE MOBILIARI SENZA INCANTO E A MEZZO COMMISSIONARIO

Art. 25.

Modalità di presentazione dell'offerta e di svolgimento delle operazioni di vendita

1. Per la presentazione dell'offerta per la vendita dei beni mobili con modalità asincrona, l'interessato si registra sul portale del gestore della vendita telematica, fornendo i dati identificativi, il codice fiscale, un indirizzo di posta elettronica anche ordinaria per le comunicazioni del gestore, il luogo in cui intende ricevere le comunicazioni di cancelleria, il recapito di telefonia mobile. All'esito della registrazione, il sistema genera le credenziali per la partecipazione dell'interessato alla vendita telematica per la quale la registrazione è stata effettuata e assegna uno pseudonimo o altri elementi distintivi in grado di assicurare l'anonimato.

2. L'offerta è presentata indicando:

a) l'ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura;

b) l'anno e il numero di ruolo generale della procedura;

c) il numero o altro dato identificativo del lotto;

d) la descrizione del bene;

e) l'indicazione del referente della procedura;

f) il prezzo offerto;

g) l'importo della cauzione prestata.

4. Il portale del gestore deve fornire in via automatica i dati di cui al comma 3, lettere *a)*, *b)*, *c) d)*, ed *e)*.

5. La cauzione è prestata con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate, nonché con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale.

6. Quando sono fissate modalità di versamento della cauzione che consentono al gestore di verificare l'effettivo pagamento della stessa con modalità automatizzate e contestualmente alla presentazione dell'offerta, la registrazione può essere effettuata nell'ambito del lasso temporale stabilito per la presentazione delle offerte. Nei casi diversi da quelli di cui al periodo precedente, la registrazione e il versamento della cauzione sono effettuati almeno cinque giorni prima dell'inizio del lasso temporale fissato per lo svolgimento delle operazioni di vendita; il gestore abilita a partecipare alla gara gli offerenti che hanno effettivamente versato la cauzione.

7. Nel corso della gara gli offerenti sono individuati esclusivamente mediante lo pseudonimo o gli altri elementi distintivi di cui al comma 1. Entro il secondo giorno successivo alla chiusura della gara, il gestore trasmette al referente della procedura l'elenco delle offerte e i dati identificativi di coloro che le hanno effettuate. Deve altresì comunicare e documentare gli estremi dei conti bancari o postali sui quali sono state addebitate le cauzioni accreditate sul conto vincolato, di aver accreditato sul conto corrente bancario o postale vincolato al referente della procedura la cauzione versata da colui che ha formulato l'offerta più alta e di aver svincolato le cauzioni prestate dagli altri offerenti, nonché di aver restituito le cauzioni dagli stessi versate mediante accredito sui conti bancari o postali di provenienza.

8. Per l'accesso al portale si applica l'articolo 20, commi 1 e 3.

Capo V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 26.

Specifiche tecniche

1. Le specifiche tecniche sono stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero, sentito, limitatamente ai profili inerenti alla protezione dei dati personali, il Garante per la protezione dei dati personali.

2. Le specifiche di cui al comma precedente vengono rese disponibili mediante pubblicazione nell'area pubblica del portale dei servizi telematici del Ministero.

Art. 27.

Clausola di invarianza

1. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti e disponibili a legislazione vigente e senza e nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 28.

Acquisto di efficacia e oneri informativi

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili decorsi dodici mesi dalla sua entrata in vigore.

2. La tabella con la specifica degli oneri informativi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012 n. 252 è allegata al presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 26 febbraio 2015

Il Ministro: ORLANDO

Visto, *Il Guardasigilli:* ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 2015
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne - prev. n. 676

ALLEGATO

ELENCO DEGLI ONERI INFORMATIVI INTRODOTTI O ELIMINATI A CARICO DI CITTADINI E IMPRESE (ART. 2, COMMA 2, DPCM 14 NOVEMBRE 2012 N. 252).

Oneri introdotti

A) DENOMINAZIONE

1) Obbligo di comunicazione di dati al Ministero della giustizia

2) obbligo di monitoraggio statistico a carico del Ministero della giustizia

B) RIFERIMENTO NORMATIVO INTERNO

— Artt. 7, 9 e 11 dello schema di DM

C) CATEGORIA DELL'ONERE

1) comunicazione
2) altro

D) COSA CAMBIA PER IL CITTADINO E/O L'IMPRESA

- le norme introducono, in capo al gestore della vendita telematica l'obbligo di comunicare annualmente al responsabile del registro una serie di dati aggregati:

a) sul numero degli incarichi di vendita telematica ricevuti, precisando il numero d'ordine progressivo per anno;

b) sull'ufficio giudiziario innanzi al quale pende la procedura rispetto alla quale è stato incaricato;

c) relativi al tipo di procedura relativamente al quale ha ricevuto l'incarico, in particolare se riguarda una procedura di espropriazione forzata mobiliare o immobiliare;

d) sulle modalità della vendita da effettuare per via telematica, se si tratta di vendita senza incanto, con incanto o tramite commissionario;

e) relative alle specifiche modalità telematica con cui si svolgono le operazioni di vendita, in particolare se si procede alla vendita con modalità sincrona, asincrona o mista;

f) sul numero dei lotti posti in vendita;

g) relativi, per ciascun lotto: al prezzo al quale i beni sono stati per la prima volta posti in vendita, al numero degli esperimenti di vendita, al prezzo di vendita;

h) sulle spese e i compensi, per ciascuna procedura, liquidati dall'autorità competente.

Le stesse norme introducono altresì, in capo ai medesimi gestori, l'obbligo di comunicare al Ministero della giustizia, entro 5 giorni da ciascun esperimento di vendita, i dati relativi:

- ai beni immobili che costituiscono oggetto degli esperimenti di vendita svolti con modalità telematiche;

- a coloro che hanno presentato offerte per la partecipazione ai medesimi esperimenti.

ELENCO DEGLI ONERI INFORMATIVI INTRODOTTI OD ELIMINATI A CARICO DI CITTADINI E IMPRESE (ART. 2, COMMA 2, DPCM 14/12/2012 N. 252

Regolamento recante le regole tecniche e operative per lo svolgimento della vendita dei beni mobili e immobili con modalità telematiche nei casi previsti dal codice di procedura civile,

Il provvedimento introduce Oneri informativi per le imprese introducendo effetti anche in termini di costi amministrativi

1) Art. 7, comma 3

Obbligo informativo: **Il gestore della vendita telematica trasmette entro cinque giorni da ciascun esperimento di vendita i dati relativi ai beni immobili che ne costituiscono oggetto nonché i dati identificativi dei relativi offerenti**

Rivolto a: **IMPRESE**

Effetto del provvedimento: **INTRODUZIONE**

Attività Amministrativa	Onerosità (B/M/A)	costo €
Acquisizione della modulistica	B	0
Compilazione di modulo di istanza	B	0
Predisposizione di rapporto/relazione/documento tecnico	B	0
Annotazioni su formulari e registri	B	0
Copia della documentazione	B	0
Effettuazione di pagamenti	B	0
Trasmissione alla P.A. o soggetti terzi	B	0
Acquisizione della documentazione rilasciata dall'amministrazione	B	0
Archiviazione	B	0
Assistenza a verifiche e ispezioni accertamenti	B	0
Costo totale dell'attività (euro)		**0,00**
Popolazione: 100 (numero presunto delle società autorizzate)		**100**
Frequenza: ENTRO CINQUE GIORNI DALL'ESPERIMENTO DI VENDITA		
Costi amministrativi annuali		**-**

NOTA :

NON SONO STATI CALCOLATI ONERI INFORMATIVI A CARICO DELL'IMPRESA IN QUANTO SI RITIENE CHE GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALL'ART. 7, COMMA 3 POTRANNO ESSERE ESPLETATI IN MANIERA AUTOMATIZZATA ATTRAVERSO IL PREVISTO SOFTWARE APPLICATIVO, CHE PROVVEDERA' ALLA TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI TRA SOCIETA' AUTORIZZATE ALLE VENDITE TELEMATICHE E L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

Si riporta il testo dell'art. 161-*ter* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile:

"Art. 161-*ter*. Vendite con modalità telematiche.

Il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto le regole tecnico-operative per lo svolgimento della vendita di beni mobili e immobili mediante gara telematica nei casi previsti dal codice, nel rispetto dei princìpi di competitività, trasparenza, semplificazione, efficacia, sicurezza, esattezza e regolarità delle procedure telematiche. Con successivi decreti le regole tecnico-operative di cui al primo comma sono adeguate all'evoluzione scientifica e tecnologica.".

Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

"Art. 17. Regolamenti.

1. - 2. (*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. - 4bis. - 4ter. (*Omissis*).".

Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 154 del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali):

"Art. 154. Compiti.

1. - 2. - 3. (*Omissis*).

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro consultano il Garante all'atto della predisposizione delle norme regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dal presente codice.

5. - 6. (*Omissis*).".

Note all'art. 4:

Si riporta il testo degli articoli 10 e 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4 (Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici):

"Art. 10. Regolamento di attuazione.

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti:

a) i criteri e i princìpi operativi e organizzativi generali per l'accessibilità;

b) i contenuti di cui all'art. 6, comma 2;

c) i controlli esercitabili sugli operatori privati che hanno reso nota l'accessibilità dei propri siti e delle proprie applicazioni informatiche;

d) i controlli esercitabili sui soggetti di cui all'art. 3, comma 1.

2. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato previa consultazione con le associazioni delle persone disabili maggiormente rappresentative, con le associazioni di sviluppatori competenti in materia di accessibilità e di produttori di hardware e software e previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che devono pronunciarsi entro quarantacinque giorni dalla richiesta, e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281."

"Art. 11. Requisiti tecnici.

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, consultate le associazioni delle persone disabili maggiormente rappresentative, con proprio decreto stabilisce, nel rispetto dei criteri e dei princìpi indicati dal regolamento di cui all'art. 10:

a) le linee guida recanti i requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità;

b) le metodologie tecniche per la verifica dell'accessibilità dei siti INTERNET, nonché i programmi di valutazione assistita utilizzabili a tale fine.".

Il decreto ministeriale 8 luglio 2005 reca: "Requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità agli strumenti informatici".

Il decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 2005, n. 75 (Regolamento di attuazione della legge 9 gennaio 2004, n. 4, per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 maggio 2005, n. 101.

Si riporta il testo dell'art. 2382 del codice civile:

"Art. 2382. Cause di ineleggibilità e di decadenza.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.".

Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 settembre 2011, n. 226, S.O.

Si riporta il testo degli articoli 351, 353 e 354 del codice penale:

"Art. 351. Violazione della pubblica custodia di cose.

Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora corpi di reato, atti, documenti, ovvero un'altra cosa mobile particolarmente custodita in un pubblico ufficio, o presso un pubblico ufficiale o un impiegato che presti un pubblico servizio, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione da uno a cinque anni."

"Art. 353. Turbata libertà degli incanti.

Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà."

"Art. 354. Astensione dagli incanti.

Chiunque, per denaro, dato o promesso a lui o ad altri, o per altra utilità a lui o ad altri data o promessa, si astiene dal concorrere agli incanti o alle licitazioni indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione sino a sei mesi o con la multa fino a euro 516.".

Il titolo XI del libro V del codice civile reca : "Disposizioni penali in materia di società e di consorzi".

Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 aprile 1942, n. 81, S.O.

Si riporta il testo dell'art. 16 della legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento):

"Art. 16. Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro il debitore che:

a) al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione della crisi di cui alla sezione prima del presente capo aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simula attività inesistenti;

b) al fine di ottenere l'accesso alle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo, produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile;

c) omette l'indicazione di beni nell'inventario di cui all'art. 14-*ter*, comma 3;

d) nel corso della procedura di cui alla sezione prima del presente capo, effettua pagamenti in violazione dell'accordo o del piano del consumatore;

e) dopo il deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore, e per tutta la durata della procedura, aggrava la sua posizione debitoria;

f) intenzionalmente non rispetta i contenuti dell'accordo o del piano del consumatore.

2. Il componente dell'organismo di composizione della crisi, ovvero il professionista di cui all'art. 15, comma 9, che rende false attestazioni in ordine alla veridicità dei dati contenuti nella proposta o nei documenti ad essa allegati, alla fattibilità del piano ai sensi dell'art. 9, comma 2, ovvero nella relazione di cui agli articoli 9, comma 3-*bis*, 12, comma 1 e 14-*ter*, comma 3, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro.

3. La stessa pena di cui al comma 2 si applica al componente dell'organismo di composizione della crisi, ovvero al professionista di cui all'art. 15, comma 9, che cagiona danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio.".

Si riporta il testo dell'art. 2359 del codice civile:

"Art.2359. Società controllate e società collegate.

Sono considerate società controllate:

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.".

Si riporta il testo degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - Testo *A)*:

"Art. 46 (R). Dichiarazioni sostitutive di certificazioni.

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

a) data e il luogo di nascita;

b) residenza;

c) cittadinanza;

d) godimento dei diritti civili e politici;

e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;

f) stato di famiglia;

g) esistenza in vita;

h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;

i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;

l) appartenenza a ordini professionali;

m) titolo di studio, esami sostenuti;

n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;

o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;

p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;

q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;

r) stato di disoccupazione;

s) qualità di pensionato e categoria di pensione;

t) qualità di studente;

u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;

z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;

aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

bb-*bis*) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

cc) qualità di vivenza a carico;

dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;

ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Art. 47 (R). Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'art. 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.".

Note all'art. 7:

Si riporta il testo dell'art. 525 del codice di procedura civile:

"Art. 525. Condizione e tempo dell'intervento.

Per gli effetti di cui agli articoli seguenti l'intervento deve avere luogo non oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita o per l'assegnazione. Di tale intervento il cancelliere dà notizia al creditore pignorante.

Qualora il valore dei beni pignorati, determinato a norma dell'art. 518, non superi 20.000 euro, l'intervento di cui al comma precedente deve aver luogo non oltre la data di presentazione del ricorso, prevista dall'art. 529.".

Note all'art. 12:

Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 (Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'art. 27 della L. 16 gennaio 2003, n. 3):

"Art. 6. Ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna.

1. - 2. - 3. (*Omissis*).

4. La ricevuta di avvenuta consegna può contenere anche la copia completa del messaggio di posta elettronica certificata consegnato secondo quanto specificato dalle regole tecniche di cui all'art. 17.

5. - 6. - 7. (*Omissis*).".

Note all'art. 15:

Si riporta il testo dell'art. 490 del codice di procedura civile:

"Art. 490. Pubblicità degli avvisi.

Quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia, un avviso contenente tutti i dati, che possono interessare il pubblico, deve essere affisso per tre giorni continui nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si svolge il procedimento esecutivo.

In caso di espropriazione di beni mobili registrati, per un valore superiore a 25.000 euro, e di beni immobili, lo stesso avviso, unitamente a copia dell'ordinanza del giudice e della relazione di stima redatta ai sensi dell'art. 173-*bis* delle disposizioni di attuazione del presente codice, è altresì inserito in appositi siti internet almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto.

Il giudice dispone inoltre che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto una o più volte sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali e, quando occorre, che sia divulgato con le forme della pubblicità commerciale. La divulgazione degli avvisi con altri mezzi diversi dai quotidiani di informazione deve intendersi complementare e non alternativa. Sono equiparati ai quotidiani, i giornali di informazione locale, multisettimanali o settimanali editi da soggetti iscritti al Registro operatori della comunicazione (ROC) e aventi caratteristiche editoriali analoghe a quelle dei quotidiani che garantiscono la maggior diffusione nella zona interessata. Nell'avviso è omessa l'indicazione del debitore.".

Note all'art. 28:

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2012, n. 252 (Regolamento recante i criteri e le modalità per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180 - Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese)", è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 febbraio 2013, n. 29.

15G00045

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

DECRETO 12 febbraio 2015.

Disposizioni applicative per l'attribuzione del credito d'imposta alle piccole e medie imprese dell'esercizio cinematografico.

IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante «Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, che all'art. 6, comma 2-*bis*, prevede per gli anni 2015 e 2016, al fine di favorire l'offerta cinematografica di qualità artistico-culturale, il riconoscimento alle piccole e medie imprese dell'esercizio cinematografico iscritte negli elenchi di cui all'art. 3 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, di un credito d'imposta in relazione ai costi sostenuti per gli interventi di ripristino, restauro e adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche esistenti alla data del 1° gennaio 1980;

Visto il comma 2-*quater* del citato art. 6, che stabilisce che con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, siano dettate le disposizioni applicative della predetta misura di agevolazione fiscale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante il testo unico delle imposte sui redditi, e in particolare gli articoli 61 e 109, inerenti i componenti del reddito d'impresa;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, e in particolare l'art. 17, concernente la compensazione dei crediti d'imposta;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, recante «Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche», e, in particolare, l'art. 2 e l'art. 15;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, con il quale viene recepita la raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 della Commissione europea, relativa alla definizione delle micro, piccole e medie imprese;

Visto l'art. 1, comma 327, lettera *c)*, n. 1) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni;

Visto il comma 53 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in base al quale i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, ed in particolare l'art. 1, comma 6, in materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta;

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 8 febbraio 2013, recante «Modalità tecniche di sostegno all'esercizio e alle industrie tecniche cinematografiche»;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»;

Sentito il Ministro dello sviluppo economico che, con nota UL29543 del 24 dicembre 2014, ha espresso il proprio nulla osta, senza osservazioni;

ADOTTA
il seguente decreto:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto individua le necessarie disposizioni applicative per l'attribuzione del credito di imposta di cui al comma 2-*bis* dell'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, con riferimento:

a) alle tipologie di imprese di esercizio cinematografico e di sale cinematografiche ammesse al credito d'imposta, nonché alle tipologie di interventi ammessi al beneficio;

b) alle procedure per l'ammissione delle spese al credito d'imposta, nonché ai criteri di verifica e accertamento dell'effettività delle spese sostenute;

c) al riconoscimento e utilizzo del credito d'imposta, nonché alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo del credito d'imposta medesimo;

d) alle modalità per garantire il rispetto del limite massimo di spesa complessiva.

Art. 2.

Definizioni e tipologie di soggetti e interventi ammissibili al credito d'imposta

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 6, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014:

a) per impresa di esercizio cinematografico si intende l'impresa in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, ed iscritta all'albo delle imprese di cui al medesimo art. 3;

b) per piccole e medie imprese si intendono le imprese per cui ricorrono i requisiti fissati dal decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005, con il quale è stata recepita la raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 della Commissione europea;

c) per sala cinematografica si intende qualunque spazio, al chiuso o all'aperto, adibito a pubblico spettacolo cinematografico, come definito all'art. 2, comma 8, del citato decreto legislativo n. 28 del 2004. Per sala cinematografica esistente almeno dal 1° gennaio 1980, si intende quella, come definita nel periodo precedente, per la quale persistano da detta data l'ubicazione immobiliare e il carattere di sito di fruizione cinematografica, indipendentemente da mutamenti di denominazione, proprietà e gestione;

d) per interventi ammessi al credito d'imposta si intendono quelli previsti all'art. 15, comma 2, lettera *a)*, con esclusione di quanto attiene alla realizzazione di nuove sale, nonché lettere *b)* e *c)* del citato decreto legislativo n. 28 del 2004, ovvero:

1) il ripristino di sale inattive;

2) la trasformazione delle sale mediante aumento del numero di schermi;

3) la ristrutturazione e adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche;

4) l'installazione, la ristrutturazione e il rinnovo delle apparecchiature e degli impianti, anche digitali, e servizi accessori alle sale.

Art. 3.

Misura e utilizzabilità del credito d'imposta

1. Alle imprese che detengano i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del presente decreto, per gli anni 2015 e 2016, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del trenta per cento delle spese relative agli interventi di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera *d)*, sostenute esclusivamente con riguardo a sale cinematografiche esistenti alla data del 1° gennaio 1980. L'utilizzo del credito d'imposta, nel limite massimo di centomila euro, è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

2. L'agevolazione è concessa a ciascuna impresa nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, citato in premessa, e comunque fino all'importo massimo di centomila euro nei richiamati periodi d'imposta 2015 e 2016.

3. Il credito d'imposta di cui al presente decreto è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con i contributi di cui all'art. 15 del citato decreto legislativo n. 28 del 2004, e con le agevolazioni fiscali previste dall'art. 1, comma 327, lettera *c)*, n. 1) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.

Art. 4.

Spese ammissibili all'agevolazione

1. Ai fini della determinazione del credito d'imposta di cui al presente decreto, sono considerate eleggibili, ove effettivamente sostenute ai sensi del comma 2 e nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2016, le spese inerenti gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *d)*, non iniziati prima del 1° giugno 2014.

2. Le spese si considerano effettivamente sostenute secondo quanto previsto dall'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante il Testo unico delle imposte sui redditi.

3. L'effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

Art. 5.

Procedura di accesso, riconoscimento e utilizzo del credito d'imposta

1. Entro e non oltre novanta giorni dal termine dei lavori o acquisto dei beni, le imprese interessate presentano al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo apposita domanda per il riconoscimento del credito d'imposta di cui all'art. 1, secondo modalità telematiche definite con decreto dal Direttore generale per il cinema del Ministero medesimo entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

2. Nella domanda di cui al comma 1, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, devono essere specificati:

a) la tipologia degli interventi eleggibili ai sensi del presente decreto, il costo dei singoli interventi e il costo complessivo;

b) l'attestazione di effettività delle spese sostenute, secondo le modalità previste nell'art. 4, comma 3;

c) il credito d'imposta spettante.

3. Le imprese devono, altresì, contestualmente alla domanda di cui al comma 1, presentare al Ministero:

a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, relativa ad altri aiuti «*de minimis*» eventualmente fruiti durante l'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti, come previsto dall'art. 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013;

b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si dichiara che la sala cinematografica oggetto dell'intervento era attiva alla data del 1° gennaio 1980. A tal fine, assume rilievo, oltre alla persistenza dell'ubicazione immobiliare, l'esistenza della sala quale sito di fruizione cinematografica, indipendentemente da mutamenti di denominazione, proprietà e gestione;

c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si dichiara che l'impresa cinematografica, ai fini del riconoscimento della qualifica di piccola o media impresa, possiede i requisiti previsti dal citato decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005.

4. Il credito d'imposta è riconosciuto previa verifica, da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, dell'ammissibilità in ordine al rispetto dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui agli articoli 2 e 4 del presente decreto, nonché nei limiti delle risorse disponibili. Entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle domande di cui al comma 1, il Ministero, previa verifica delle risorse disponibili, comunica all'impresa il riconoscimento ovvero il diniego dell'agevolazione e, nel primo caso, l'importo del credito effettivamente spettante.

5. Il credito d'imposta di cui al presente decreto:

a) non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, e del valore della produzione, ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive;

b) non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante il Testo unico delle imposte sui redditi.

6. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è concesso ed è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, con modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dalla medesima Agenzia, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo riconosciuto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, pena lo scarto dell'operazione di versamento. Ai fini del controllo di cui al periodo precedente, preventivamente alla comunicazione alle imprese beneficiarie, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese ammesse a fruire dell'agevolazione e l'importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche.

7. Il credito d'imposta di cui al presente decreto è cedibile dal beneficiario a norma del comma 2-*ter* dell'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. In tal caso, la comunicazione da parte del Ministero del riconoscimento dell'agevolazione di cui al comma 4, ha efficacia di preventiva accettazione della cessione dell'importo del credito d'imposta ai soggetti legittimati ai sensi del predetto art. 6, comma 2-*ter*. I cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione con i propri debiti d'imposta o contributivi, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, con le modalità descritte al comma 6 del presente articolo. Ai fini di cui al periodo precedente, la cessione è comunicata dall'impresa cedente al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, secondo modalità telematiche definite con decreto del Direttore della Direzione generale «cinema» del Ministero medesimo. Con riferimento ai crediti ceduti, il predetto Ministero comunica all'Agenzia delle entrate, con le modalità di cui al comma 6, ultimo periodo, la riduzione dei crediti utilizzabili in compensazione dalle imprese cedenti, nonché i dati dei cessionari e l'ammontare del credito ceduto utilizzabile in compensazione da ciascuno di essi.

Art. 6.

Limiti complessivi di spesa e relativo rispetto

1. I crediti di imposta di cui all'art. 1 sono riconosciuti, per gli anni 2015 e 2016, nel limite dello stanziamento annuo di tre milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2015, 2016, 2017 e 2018 e, comunque, fino ad esaurimento delle risorse disponibili in ciascuno degli esercizi medesimi. Per consentire la regolazione contabile delle compensazioni esercitate dalle imprese ai sensi del presente decreto, le risorse stanziate sono trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio», aperta presso la Banca d'Italia.

2. Le risorse sono assegnate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

3. La Direzione generale «cinema» del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo pubblica mensilmente nel proprio sito internet l'elenco aggiornato delle domande ammesse, nonché l'ammontare delle risorse concesse fino al quel determinato momento. La Direzione generale comunica, con le stesse modalità, entro il 31 dicembre di ogni anno, l'ammontare delle risorse che saranno prevedibilmente disponibili per l'anno successivo.

Art. 7.

Cause di revoca del credito d'imposta

1. Il diritto al credito d'imposta è revocato nel caso in cui venga accertata l'insussistenza di uno dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui al presente decreto, ovvero venga accertato che la documentazione presentata contiene elementi non veritieri o è incompleta rispetto a quella richiesta. Il credito d'imposta è revocato, in caso di accertamento della falsità delle dichiarazioni rese. Sono fatte salve le eventuali conseguenze di legge civile, penale ed amministrativa e, in ogni caso, si provvede al recupero del beneficio indebitamente fruito, ai sensi dell'art. 8.

Art. 8.

Controlli ed eventuali procedure di recupero del credito d'imposta illegittimamente fruito

1. Qualora, a seguito dei controlli effettuati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta di cui al presente decreto, per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa della non ammissibilità delle spese sulla base delle quali è stato determinato il beneficio, il Ministero, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

2. L'Agenzia delle entrate comunica telematicamente al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta di cui al presente decreto, accertata nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo. Qualora siano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine alla ammissibilità di specifiche attività, ovvero alla pertinenza e congruità dei costi, i controlli possono essere effettuati con la collaborazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che, previa richiesta della predetta Agenzia, esprime il proprio parere ovvero dispone la partecipazione di proprio personale all'attività di controllo. L'attività di collaborazione di cui al precedente periodo è svolta nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. Ai fini dei controlli di cui al presente articolo, l'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, entro il mese di marzo di ciascun anno, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta nell'anno solare precedente, con i relativi importi.

4. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste per le imposte sui redditi.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2015

Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo
FRANCESCHINI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2015
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 882

15A02195

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 17 febbraio 2015.

Autorizzazione all' "Istituto di Gruppoanalisi" a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede principale di Bologna.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'articolo 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'articolo 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto "Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia";

Visto il decreto in data 2 aprile 2013, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'articolo 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del Sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1 febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto in data 15 novembre 2011 con il quale l' "Istituto di Gruppoanalisi" è stato abilitato ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede di Bologna, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede principale di Bologna da Via Bigari, 3 – a Via Zamboni, 8;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 25 giugno 2014;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia nazionale di valutazione del Sistema universitario e della ricerca nella riunione del 15 dicembre 2014 trasmessa con nota prot. 3936 del 17 dicembre 2014;

Decreta:

Art. 1.

L'"Istituto di gruppoanalisi" abilitato con decreto in data 15 novembre 2011 ad istituire e ad attivare nella sede principale di Bologna un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con D.M. 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la predetta sede da Via Bigari, 3 – a Via Zamboni, 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2015

Il capo del dipartimento: MANCINI

15A02305

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 11 febbraio 2015.

Modifica del decreto 17 dicembre 2014 relativo alla ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari a base di metam, approvata con regolamento (UE) n. 359/2012 della Commissione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI
ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Vista la Decisione del Consiglio 2009/562/CE relativa alla non iscrizione della sostanza attiva metam nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Considerato che nel rispetto di condizioni rigorose intese a minimizzare i rischi per la salute dell'uomo, degli animali e della tutela dell'ambiente, è stata concessa la possibilità agli Stati richiedenti, di poter usufruire di un periodo di tolleranza più lungo per utilizzare la sostanza attiva metam;

Visto l'allegato della suddetta decisione che riportava l'elenco degli Stati membri, tra cui l'Italia, che hanno mantenuto le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari, contenenti il metam e gli usi autorizzati per ogni singolo Stato membro, ritenuti essenziali, fino al 31 dicembre 2014;

Visto il successivo Regolamento (UE) n. 359/2012 della Commissione che ha approvato il metam in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009, sulla base di nuovi dati presentati e valutati dallo Stato membro relatore, dall'EFSA e dalla Commissione europea;

Considerato che il succitato regolamento ha abrogato la decisione 2009/562/CE mantenendo comunque valido fino al 31 dicembre 2014 il periodo di tolleranza più lungo concesso agli Stati membri richiedenti;

Visto il decreto dirigenziale del 17 dicembre 2014 che ha ri-registrato i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva metam;

Considerato che il prodotto fitosanitario METAM (Reg. n. 3745), contiene la sostanza attiva metam di fonte diversa, rispetto a quella approvata a livello comunitario per specifiche tecniche, metodi di analisi e processo di produzione;

Considerato che sono tuttora in corso da parte dello Stato Membro Relatore le verifiche necessarie a valutare l'equivalenza chimica e la completezza del dossier relativo alla sostanza attiva metam di fonte diversa;

Considerato che è necessario ri-registrare il prodotto fitosanitario METAM (reg. n. 3745) dell'Impresa LAINCO fino al 30 giugno 2015 per dare tempo allo Stato membro relatore di concludere con le verifiche in atto;

Vista la nota con la quale l'Impresa titolare della registrazione ha comunicato di aver provveduto alla riclassificazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008;

Visto che per il prodotto fitosanitario in questione è allegata al presente decreto, sia l'etichetta trasmessa dall'Impresa titolare, in adempimento dell'obbligo di classificazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 che l'etichetta conforme alle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE;

Considerato altresì che l'etichetta del prodotto fitosanitario in questione deve essere adeguata anche alle condizioni specifiche riportate nella «Parte A» dell'allegato al regolamento stesso di approvazione della sostanza attiva metam;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 2012 concernente «Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio»;

Decreta:

È modificato il decreto dirigenziale del 17 dicembre 2014 di ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva metam approvata con regolamento (UE) n. 359/2012 della Commissione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009, per inserire nell'elenco allegato al decreto stesso, anche il prodotto fitosanitario METAM (reg. n. 3745) dell'Impresa LAINCO contenente la stessa sostanza attiva metam di fonte diversa.

Tale ri-registrazione, è limitata al 30 giugno 2015, per permettere allo Stato membro relatore di concludere le verifiche necessarie per valutare l'equivalenza chimica e la completezza del dossier relativo alla sostanza attiva metam di fonte diversa, contenuta nel prodotto fitosanitario in questione.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, adeguata alla «Parte A» delle disposizioni specifiche di cui all'allegato del regolamento di approvazione della sostanza attiva metam, sia nella versione munita di classificazione conforme alle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE, sia nella versione munita di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

La produzione con le etichette conformi alle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE, è consentita non oltre il 31 maggio 2015.

La commercializzazione e l'impiego delle scorte giacenti del prodotto fitosanitario non adeguate ai criteri stabiliti dal regolamento (CE) n. 1272/2008, sono concesse fino al 1° giugno 2017, ai sensi dell'art. 61 del suddetto regolamento.

L'Impresa titolare dell'autorizzazione è tenuta a rietichettare, il prodotto fitosanitario munito dell'etichetta precedentemente autorizzata, non ancora immesso in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuta ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotto fitosanitario in conformità alle nuove disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi ai suindicati prodotti sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati».

Roma, 11 febbraio 2015

Il direttore generale: RUOCCO
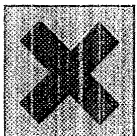
ALLEGATO

METAM

Disinfettante del suolo per il controllo di nematodi, erbe infestanti, funghi e insetti
LIQUIDO FUMIGANTE
PER USO PROFESSIONALE

METAM - Registrazione del Ministero della Sanità n. 3745 del 19/06/1980

Composizione:
100 grammi di prodotto contengono:
Metam sodium puro g 32,7 (=343 g/l)
Coformulanti q.b.a g 100

Frasi di Rischio:
Nocivo per ingestione; A contatto con acidi libera gas tossico; Provoca ustioni; Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle; Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di Prudenza:
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico; Non gettare i residui nelle fognature; Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi / la faccia; In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta); Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NOCIVO

CORROSIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Partita n........

Titolare dell'autorizzazione:
LAINCO, S.A.
Avenida Bizet 8-12 - 08191 Rubí, Barcelona (Spagna)
Tel. +34 935 862 015

Distribuito da:
CHEMIA S.P.A. - Via Statale, 327 - 44047 Dosso (Ferrara) Tel. 0532 84 84 77

Officina di produzione: LAINCO, S.A. – Rubí, Barcelona (Spagna)

Contenuto netto: ml 500; Litri 1-5-10-25-50-200*-210*-500*-1000*

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione. Occhi: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione. SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipoternsione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collaso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: Sintomatica
Avvertenza : Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
Il METAM è un fumigante che combatte i funghi parassiti, le erbe infestanti, gli insetti e nematodi del terreno. Viene impiegato per la disinfezione del terreno prima della semina o dei trapianti, particolarmente di Tabacco, colture Ortive come: Pomodoro, Patate, Bietola, Cavolo, Melone, Cocomero, Radicchio, Insalata, Melanzana, Peperone, Carciofo, Cetriolo, Fagiolo, Fava, Piselli, Asparago, Aglio, Cipolla, Carota, Fragola, Sedano, Cicoria, Lattuga; colture Floreali in pieno campo come: Rosa, Garofano, Gladiolo, Ciclamino, Ortensia, Tulipano, Viola; colture Arboree come: Agrumi, Limone, Mandarino, Arancio, Pompelmo; Vite, Melo, Pero e Pesco.

IMPIEGHI
DISINFEZIONE IN PIENO CAMPO del suolo destinato alla semina o al trapianto.

Tecniche di applicazione
Il prodotto si applica in pieno campo tramite iniezione nel terreno con apposite macchine fumigatrici (applicazione mediante palo iniettore).
Per ottenere una migliore efficacia il terreno deve essere lavorato e liberato da resti di erbacce e da pietre affinché sia sminuzzato e soffice. L'applicazione va effettuata mediante apparecchiatura adeguata, munita di ugelli a tenuta, quali ugelli antigocciolamento in acciaio. L'apparecchiatura deve essere munita di un apparato che permetta il caricamento del serbatoio con un sistema a tenuta. Prima dell'applicazione (7-10 giorni) il terreno deve essere ben irrigato con una quantità di acqua sufficiente ad ottenere una imbibizione del 60-70% della sua capacità. L'applicazione dovrebbe essere effettuata ad una profondità di 15-20 cm, ma a seconda del tipo di suolo e dell'attrezzatura utilizzata la profondità può variare da 10 ad un massimo di 30 cm. Immediatamente dopo l'applicazione è necessario sigillare l'area trattata con un film plastico impermeabile ai gas.

DISINFEZIONE IN SERRA su suolo destinato alla semina o al trapianto.

Tecniche di applicazione
Il prodotto si applica in serra con la tecnica dell'irrigazione a goccia cioè con manichette forate poste sotto film plastico a tenuta di gas su suolo destinato alla semina o al trapianto - Per ottenere una migliore efficacia il terreno deve essere lavorato e liberato da resti di erbacce e da pietre affinché sia sminuzzato e soffice.

AVVERTENZE:
L'impiego di un film plastico impermeabile ai gas eviterà la rapida dispersione dei vapori. L'uso di tale film è obbligatorio nell'impiego in serra. Il film protettivo deve coprire l'intera superficie del terreno da trattare o essere posizionato sui letti di semina o trapianto. In ogni caso il film protettivo dovrà essere posizionato in modo che i tubi di drenaggio e le superfici immediatamente adiacenti siano completamente coperte. Prima dell'applicazione il terreno deve essere ben irrigato con una quantità di acqua sufficiente ad ottenere una imbibizione del 60-70% della sua capacità. METAM deve essere applicato senza diluizione nel sistema di irrigazione a goccia. La proporzione tra la quantità di METAM e il volume totale di acqua utilizzata mediante il sistema di irrigazione non deve essere inferiore al 2%. Subito dopo l'applicazione di METAM, è necessario annaffiare il terreno in modo da permetterne una buona penetrazione ed assicurarne una distribuzione uniforme nello strato superficiale del terreno. Il volume di acqua da utilizzare è in funzione della tessitura del suolo e della profondità a cui avviene la disinfezione.
È necessario attendere un periodo di 21 giorni prima di rimuovere il film protettivo. Dopo la rimozione del film ptotettivo è necessario effettuare una rilavorazione superficiale del terreno in modo da eliminare gli eventuali residui di prodotto e prepararlo per la semina o il trapianto. Dovrebbe essere sempre eseguito un test di germinazione con il crescione in modo da assicurarsi dell'assenza di residui di prodotto che potrebbero risultare fitotossici.

DOSI D'IMPIEGO
In pieno campo: 446 litri di prodotto/ha (pari a 153 kg/ha di metam sodium)
Effettuare al massimo 1 applicazione con il metam ogni 3 anni sullo stesso terreno.
Al momento dell'applicazione la temperatura del suolo a 10 cm di profondità dovrebbe essere compresa tra 10 e 25 °C.
In serra: 500-1000 litri di prodotto/ha. È obbligatorio effettuare l'applicazione mediante irrigazione a goccia.

COMPATIBILITÀ: Il prodotto si impiega da solo

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

***Avvertenze limitate alle taglie da litri 200-210-1000:**
Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore dei contenitori da litri 200-210-500-1000 deve essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali di prodotto. Contenitore da restituire al produttore per il riutilizzo.

Etichetta autorizzata con D. D. del 11 FEB. 2015

METAM

Disinfettante del suolo per il controllo di nematodi, erbe infestanti, funghi e insetti

LIQUIDO FUMIGANTE
PER USO PROFESSIONALE

METAM - Registrazione del Ministero della Sanità n. 3745 del 19/06/1980

Composizione:
100 grammi di prodotto contengono:
Metam sodium puro g 32,7 (=343 g/l)
Coformulanti q.b.a g 100

INDICAZIONI DI PERICOLO: H302 Nocivo se ingerito; H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari; H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata;

CONSIGLI DI PRUDENZA:
PREVENZIONE: P260 Non respirare i fumi; P280 Indossare guanti e indumenti protettivi. Proteggere gli occhi e il viso; P284 Utilizzare un apparecchio respiratorio.
REAZIONE: P301+P330+P331 IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito; P303+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare; P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico; P391 Raccogliere la fuoriuscita.
CONSERVAZIONE: —
SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa nazionale.

PERICOLO

Partita n........

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH031 A contatto con acidi libera un gas tossico; EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

Titolare dell'autorizzazione:
LAINCO, S.A.
Avenida Bizet 8-12 - 08191 Rubí, Barcelona (Spagna)
Tel. +34 935 862 015

Distribuito da:
CHEMIA S.P.A. - Via Statale, 327 - 44047 Dosso (Ferrara) Tel. 0532 84 84 77

Officina di produzione: LAINCO, S.A. – Rubí, Barcelona (Spagna)

Contenuto netto: ml 500; Litri 1-5-10-25-50-200*-210*-500*-1000*

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione. Occhi: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione. SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipoternsione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collaso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: Sintomatica
Avvertenza : Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
Il METAM è un fumigante che combatte i funghi parassiti, le erbe infestanti, gli insetti e nematodi del terreno. Viene impiegato per la disinfezione del terreno prima della semina o dei trapianti, particolarmente di Tabacco, colture Ortive come: Pomodoro, Patate, Bietola, Cavolo, Melone, Cocomero, Radicchio, Insalata, Melanzana, Peperone, Carciofo, Cetriolo, Fagiolo, Fava, Piselli, Asparago, Aglio, Cipolla, Carota, Fragola, Sedano, Cicoria, Lattuga; colture Floreali in pieno campo come: Rosa, Garofano, Gladiolo, Ciclamino, Ortensia, Tulipano, Viola; colture Arboree come: Agrumi, Limone, Mandarino, Arancio, Pompelmo; Vite, Melo, Pero e Pesco.

IMPIEGHI
DISINFEZIONE IN PIENO CAMPO del suolo destinato alla semina o al trapianto.

Tecniche di applicazione
Il prodotto si applica in pieno campo tramite iniezione nel terreno con apposite macchine fumigatrici (applicazione mediante palo iniettore).
Per ottenere una migliore efficacia il terreno deve essere lavorato e liberato da resti di erbacce e da pietre affinché sia sminuzzato e soffice. L'applicazione va effettuata mediante apparecchiatura adeguata, munita di ugelli a tenuta, quali ugelli antigocciolamento in acciaio. L'apparecchiatura deve essere munita di un apparato che permetta il caricamento del serbatoio con un sistema a tenuta. Prima dell'applicazione (7-10 giorni) il terreno deve essere ben irrigato con una quantità di acqua sufficiente ad ottenere una imbibizione del 60-70% della sua capacità. L'applicazione dovrebbe essere effettuata ad una profondità di 15-20 cm, ma a seconda del tipo di suolo e dell'attrezzatura utilizzata la profondità può variare da 10 ad un massimo di 30 cm. Immediatamente dopo l'applicazione è necessario sigillare l'area trattata con un film plastico impermeabile ai gas.

DISINFEZIONE IN SERRA su suolo destinato alla semina o al trapianto.

Tecniche di applicazione
Il prodotto si applica in serra con la tecnica dell'irrigazione a goccia cioè con manichette forate poste sotto film plastico a tenuta di gas su suolo destinato alla semina o al trapianto - Per ottenere una migliore efficacia il terreno deve essere lavorato e liberato da resti di erbacce e da pietre affinché sia sminuzzato e soffice.

AVVERTENZE:
L'impiego di un film plastico impermeabile ai gas eviterà la rapida dispersione dei vapori. L'uso di tale film è obbligatorio nell'impiego in serra. Il film protettivo deve coprire l'intera superficie del terreno da trattare o essere posizionato sui letti di semina o trapianto. In ogni caso il film protettivo dovrà essere posizionato in modo che i tubi di drenaggio e le superfici immediatamente adiacenti siano completamente coperte. Prima dell'applicazione il terreno deve essere ben irrigato con una quantità di acqua sufficiente ad ottenere una imbibizione del 60-70% della sua capacità. METAM deve essere applicato senza diluizione nel sistema di irrigazione a goccia. La proporzione tra la quantità di METAM e il volume totale di acqua utilizzata mediante il sistema di irrigazione non deve essere inferiore al 2%. Subito dopo l'applicazione di METAM, è necessario annaffiare il terreno in modo da permetterne una buona penetrazione ed assicurarne una distribuzione uniforme nello strato superficiale del terreno. Il volume di acqua da utilizzare è in funzione della tessitura del suolo e della profondità a cui avviene la disinfezione.
È necessario attendere un periodo di 21 giorni prima di rimuovere il film protettivo. Dopo la rimozione del film ptotettivo è necessario effettuare una rilavorazione superficiale del terreno in modo da eliminare gli eventuali residui di prodotto e prepararlo per la semina o il trapianto. Dovrebbe essere sempre eseguito un test di germinazione con il crescione in modo da assicurarsi dell'assenza di residui di prodotto che potrebbero risultare fitotossici.

DOSI D'IMPIEGO
In pieno campo: 446 litri di prodotto/ha (pari a 153 kg/ha di metam sodium)
Effettuare al massimo 1 applicazione con il metam ogni 3 anni sullo stesso terreno.
Al momento dell'applicazione la temperatura del suolo a 10 cm di profondità dovrebbe essere compresa tra 10 e 25 °C.
In serra: 500-1000 litri di prodotto/ha. È obbligatorio effettuare l'applicazione mediante irrigazione a goccia.

COMPATIBILITÀ: Il prodotto si impiega da solo

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

***Avvertenze limitate alle taglie da litri 200-210-1000:**
Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore dei contenitori da litri 200-210-500-1000 deve essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali di prodotto. Contenitore da restituire al produttore per il riutilizzo

Etichetta autorizzata con D.D. del 11 FEB. 2015

15A02197

DECRETO 24 febbraio 2015.

Autorizzazione all'immissione in commercio, secondo la procedura di riconoscimento reciproco, del prodotto fitosanitario «Dazide Enhance 85 WG», contenente la sostanza attiva daminozide.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Vista la domanda presentata in data 22 luglio 2014 (prot. n. 29697) dall'Impresa Fine Agrochemicals Ltd con sede legale in Hill End House, Whittington, Worcester, WR5 2RQ Gran Bretagna finalizzata al rilascio dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario DAZIDE ENHANCE 85 WG a base della sostanza attiva daminozide come fitoregolatore per piante ornamentali, secondo la procedura del riconoscimento reciproco prevista dall'art. 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Considerato che la documentazione presentata dall'Impresa per il rilascio di detta autorizzazione, già registrata per lo stesso uso e con pratiche agricole comparabili in un altro Stato membro, è stata esaminata e valutata positivamente da parte di un Gruppo di esperti che afferiscono alla Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari;

Visto il successivo parere della Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari, espresso in data 17 dicembre 2014, che conferma quanto espresso dagli esperti del Gruppo afferenti alla suddetta Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari;

Viste le note di cui l'ultima in data 8 gennaio 2015 (prot. n.236) con le quali è stato richiesto all'Impresa dall'Impresa Fine Agrochemicals Ltd di inviare la pertinente documentazione necessaria a completare il suddetto *iter* autorizzativo del prodotto fitosanitario;

Viste le note di cui l'ultima in data 19 gennaio 2015 (prot. n 1073) con la quale l'Impresa ha trasmesso la documentazione richiesta e necessaria al completamento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario DAZIDE ENHANCE 85 WG;

Ritenuto pertanto di autorizzare il prodotto fitosanitario fino al 31 ottobre 2017, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva daminozide come riportato nel reg. (UE) n. 540/2011;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 2012 concernente «Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio»;

Decreta:

L'Impresa Fine Agochemicals Ltd con sede legale in Hill End House, Whittington, Worcester, WR5 2RQ Gran Bretagna è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario DAZIDE ENHANCE 85 WG, a base della sostanza attiva daminozide come fitoregolatore per le piante ornamentali, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto fitosanitario DAZIDE ENHANCE 85 WG ATELIER è autorizzato secondo la procedura del riconoscimento reciproco, di cui all'art. 40 del Regolamento (CE) n. 1107/2009, pertanto, il prodotto di riferimento è autorizzato per lo stesso uso e con pratiche agricole comparabili in un altro Stato membro.

L'iscrizione è valida fino al 31 ottobre 2017, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva daminozide, come riportato nel reg. (UE) n. 540/2011.

Il prodotto è preparato nello stabilimento: SCHIRM GmbH - Lübeck (Germania).

Il prodotto è confezionato nelle taglie da grammi: 250-500-kg 1-2,5.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 16128.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti la sostanza attiva componente.

È approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nella sezione «Banca Dati» dell'area dedicata ai prodotti fitosanitari del portale www.salute.gov.it

Roma, 24 febbraio 2015

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

DAZIDE® ENHANCE 85 WG

FITOREGOLATORE AD ASSORBIMENTO FOGLIARE IN GRANULI IDROSOLUBILI PER PIANTE ORNAMENTALI

Composizione:
100 grammi di prodotto contengono:
Daminozide g 85
Coformulanti q.b. a g 100

EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso
Consigli di prudenza
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini - P273 Non disperdere nell'ambiente - P261 – Evitare di respirare la nebbia/i vapori di nebulizzazione P501 Smaltire il prodotto/recipiente secondo le norme nazionali vigenti.

FINE AGROCHEMICALS Ltd.
Hill End House, Whittington, Worcester - WR5 2RQ (UK) – Tel +44 (0)1905 361800
Stabilimento di produzione e confezionamento:
SCHIRM GmbH – Lübeck (Germania)

Registrazione del Ministero della Salute n. del
Contenuto netto: g 250-500-kg 1-2,5 Partita n° ....

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
DAZIDE® ENHANCE 85 WG è un fitoregolatore che viene assorbito dalle foglie entro 12 ore dall'applicazione e traslocato nei tessuti della pianta. Viene utilizzato per produrre piante compatte e robuste, con steli più forti e foglie più verdi. Gli effetti della sua applicazione si manifestano dopo 2-3 settimane dal trattamento. L'impiego di DAZIDE® ENHANCE 85 WG migliora le caratteristiche qualitative dei fiori nelle piante ornamentali e floricole. Le piante trattate con DAZIDE EHNANCE 85 WG possono rispondere diversamente a seconda della varietà, dello stadio colturale e delle condizioni fisiologiche su numero finale, dimensione e colore dei fiori non è accertabile.

MODALITÀ, COLTURE E DOSI D'IMPIEGO
I migliori risultati si ottengono bagnando completamente la parte della piante da trattare, evitando il gocciolamento. Questo si ottiene impiegando generalmente una dose d'acqua pari a circa 1000 litri/ha. Si consiglia di effettuare i trattamenti nelle ore più fresche della giornata su piante ben irrigate ma asciutte. La risposta delle piante al trattamento con DAZIDE® ENHANCE 85 WG può variare a seconda della specie, della cultivar, dello stato vegetativo e delle condizioni climatiche. In caso di coltivazione di cultivar locali o di particolari condizioni colturali effettuare un'applicazione in scala ridotta su una piccola parcella.
Preparazione della poltiglia: aggiungere la giusta dose di DAZIDE® ENHANCE 85 WG direttamente nell'acqua pulita e mescolare fino al completo scioglimento. Utilizzare la miscela subito dopo la preparazione con pompe a motore ad aria compressa, che dovranno essere accuratamente pulite dopo l'impiego.

Crisantemo in vaso: impiegare 2-5 g/litro. La dose dipende dallo stadio della coltura. Le applicazioni, fino ad un massimo di 2, possono essere ripetute dopo 7-10 gg.
Crisantemo: impiegare 2-4 g/litro. Il programma di applicazione consiste nell'effettuare fino ad un massimo di tre trattamenti per ciclo colturale ad intervallo di 7-10 gg a seconda della velocità di accrescimento ed il vigore della coltura. In alternativa può essere impiegata la dose di 500 g/hl con due trattamenti distanziati di 7-10 gg in caso di cultivar a rapido accrescimento (es.: Euro). Per l'impiego su cultivars Shoesmith e Rivarly utilizzare 0,6 g/litro 7 giorni prima e 1 g/litro 14 giorni dopo l'induzione della fioritura con fotoperiodo corto. Quando i boccioli sono chiaramente visibili impiegare 2 g/litro.
Crisantemo a mazzetto: impiegare 0,6-1,25 g/litro. Trattare una volta 7 giorni prima dell'induzione della fioritura col fotoperiodo corto e successivamente ripeterlo 14 giorni dopo detta tecnica.

Girasole in vaso ed in serra: impiegare 4 g/litro effettuando fino ad un massimo di tre applicazioni per ciclo colturale. Intervallo e numero dei trattamenti dipendono dalla cultivar specifica e dalla sua velocità di crescita e sviluppo. I trattamenti vanno effettuati a distanza di 14 giorni.
Piante Ornamentali in vaso e piantine: (Aster, Azalea*, Brassica, Cosmos, Dicentra, Lebelia, Nemesia, Phlox, Salvia, Tagetes, Viola* e Zinnia) impiegare 1-5 g/litro effettuando 1-5 trattamenti a distanza di 7 giorni per ciclo colturale. La dose ed il numero di applicazioni richieste per un'effettiva azione fitoregolatrice sulla coltura dipendono dalla varietà e dalla sua velocità di crescita e sviluppo.
*Azalea: i dati sull'efficacia e la selettività sono limitati per mancanza di informazioni a concentrazioni superiori ai 2,5 g/litro
*Viola: l'efficacia nella riduzione dell'altezza sono limitati in alcune cultivar di Viola ma l'effetto non è prevedibile.
Kalanchoe: impiegare 1-3 g/litro quando le piante mostrano un'attiva crescita dei nuovi germogli. Effettuare il primo intervento quando le piante hanno una lunghezza di 2-3 cm. Trattare per un massimo di tre volte per ciclo colturale. I trattamenti devono essere effettuati prima della fase in cui i boccioli fiorali siano chiaramente visibili. Le applicazioni possono portare un ritardo nella fioritura. In determinate condizioni e su alcune varietà possono presentarsi piccole macchie necrotiche o ingrigimento delle foglie. Si consiglia pertanto, in caso di varietà nuove o di particolari condizioni (es. scarsa luce, basse temperature, ecc.) di effettuare prove su piccole parcelle prima di impiegare il prodotto su larga scala.
Ortensia: impiegare 4 g/litro con un massimo di tre trattamenti per ciclo colturale. Iniziare i trattamenti quando i nuovi germogli delle talee mostrano una crescita attiva (germogli di 1-2 cm). Il primo trattamento non va effettuato non più tardi di 4 settimane dall'inizio della forzatura. Non si ottiene una riduzione della taglia della pianta ma un miglioramento della qualità della coltura.
Petunia e Calibrachoa: impiegare 1-6 g/litro con un massimo di 5 applicazioni ad intervalli di 7 giorni. Dose, epoca e numero di trattamenti necessari per l'effetto fitoregolatore sulla coltura dipendono dalla varietà e dalla sua velocità di crescita e sviluppo. Utilizzare i dosaggi più alti e un volume d'acqua ridotto per il trattamento della petunia nana.
Le principali indicazioni per l'applicazione del prodotto sono riassunte nella tabella seguente:

Coltura	Dose massima per trattamento (g/litro)	Numero massimo di applicazioni	Intervallo tra le applicazioni (giorni)	Volume massimo (litri d'acqua/ha)
Crisantemi in vaso	5.0g	2	10	1500
Crisantemi	5.0g	3	7	1500
Crisantemi a mazzetto	1.25g	2	21	1500
Girasoli	4.0 g	3	14	1500
Piante ornamentali in vaso e piantine	5.0g	5	7	1500
Kalanchoe	3.0g	3	7	1500
Ortensia	4.0g	3	7	1500
Petunia e Calibrachoa	6.0g	5	7	1500

Attenzione: Non innaffiare le piante per almeno 24 ore: Non applicare su Crisantemo, cv. Fandango; Evitare che un'eccessiva deriva del prodotto provochi sovradosaggio. Non conservare in contenitori metallici.

COMPATIBILITÀ: DAZIDE® ENHANCE 85 WG si impiega da solo.

ATTENZIONE
- Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta
- Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
- Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali
- Da non applicare con mezzi aerei
- Operare in assenza di vento
- Da non vendersi sfuso
- Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
- Il contenitore non può essere riutilizzato

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 24 FEB. 2015

15A02198

DECRETO 11 marzo 2015.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Ressia», in Bagnolo Piemonte, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Vista la domanda in data 30 ottobre 2014 con la quale il sindaco del comune di Bagnolo Piemonte (Cuneo) ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata "Ressia" che sgorga dall'omonima sorgente nell'ambito del permesso di ricerca "Ressia 2" sito nel territorio del comune di Bagnolo Piemonte (Cuneo) al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione prodotta e l'ulteriore documentazione trasmessa con nota del 19 gennaio 2015;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto il decreto interministeriale salute - attività produttive 11 settembre 2003;

Visti i pareri della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espressi nelle sedute del 16 dicembre 2014 e del 24 febbraio 2015;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1) È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, l'acqua denominata "Ressia" che sgorga dall'omonima sorgente nell'ambito del permesso di ricerca "Ressia 2" sito nel territorio del comune di Bagnolo Piemonte (Cuneo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Copia del presente decreto sarà trasmesso alla società titolare ed ai competenti organi regionali per i provvedimenti di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 176/2011.

Roma, 11 marzo 2015

Il direttore generale: GUERRA

15A02174

DECRETO 11 marzo 2015.

Indicazione per le etichette dell'acqua minerale «Coriolo», in Paesana.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Vista la domanda in data 9 dicembre 2014 con la quale il sindaco del comune di Paesana (Cuneo) ha chiesto di poter riportare sulle etichette dell'acqua minerale naturale denominata "Coriolo" che sgorga nell'ambito della concessione mineraria sita nel territorio del comune di Paesana (Cuneo) le indicazioni concernenti l'alimentazione dei lattanti;

Esaminata la documentazione prodotta;

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto il decreto interministeriale salute - attività produttive 11 settembre 2003;

Visto il decreto dirigenziale 27 gennaio 2009, n. 3866 di riconoscimento dell'acqua minerale naturale Coriolo;

Visto il parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 24 febbraio 2015;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1) Sulle etichette dell'acqua minerale naturale "Coriolo" di Paesana (Cuneo), condizionata senza l'aggiunta di anidride carbonica, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, può essere riportata la seguente dicitura: "L'allattamento al seno è da preferire, nei casi ove ciò non sia possibile, questa acqua minerale può essere utilizzata per la preparazione degli alimenti dei lattanti".

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Copia del presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed ai competenti organi regionali.

Roma, 11 marzo 2015

Il direttore generale: GUERRA

15A02177

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 23 febbraio 2015.

Disposizioni per l'istituzione e la tenuta del Registro dei funzionari di gara e dei veterinari addetti al controllo e disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella organizzate dal Mipaaf.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, «Riordino dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59»;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 200, recante «Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali»;

Vista la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI) quale successore *ex lege* dell'UNIRE;

Visto il decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, recante, tra l'altro, la soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario)»;

Visto, in particolare, l'art. 23-*quater*, comma 9, del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, che, nel prevedere la soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – ASSI, ha stabilito che con decreti di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono ripartite tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzie delle dogane e dei monopoli le funzioni attribuite ad ASSI dalla normativa vigente nonché le relative risorse umane, finanziarie e strumentali compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi;

Visto il decreto interministeriale 31 gennaio 2013 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei Conti il 25 febbraio 2013, reg. 2, fgl. 215, con il quale, tra l'altro, sono state attribuite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le funzioni già riconosciute all'ex ASSI dalla normativa vigente, ad eccezione delle competenze relative alla certificazione delle scommesse sulle corse dei cavalli affidate all'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, rubricato «Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 17 settembre 2013»;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 1, lett. *a)*, del predetto Regolamento, con il quale le funzioni nel settore ippico, attribuite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del citato decreto interministeriale 31 gennaio 2013, sono state affidate alla Direzione per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica nell'ambito del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca;

Visto, in particolare, l'art. 7, comma 2, del precitato decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, che conferma le norme e le strutture disciplinari già appartenenti agli enti incorporati sino all'approvazione di apposito regolamento adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali con il quale si provvede ad armonizzare la regolamentazione, l'organizzazione e la gestione delle strutture disciplinari, in considerazione delle specifiche caratteristiche tecniche delle modalità di gara;

Vista la deliberazione commissariale n. 98 del 20 novembre 2001 e le motivazioni ivi indicate in ordine alla materia disciplinare, con la quale, in applicazione del citato art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 449/1999, è stato adottato il Regolamento di disciplina dell'UNIRE, successivamente approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 19 marzo 2002;

Considerato pertanto che i provvedimenti *in subiecta materia*, già riservati all'Organo di governo dell'Unire e soggetti all'approvazione del Ministro delle politiche agricole e forestali, a seguito del trasferimento delle relative competenze al Ministero medesimo e sulla base degli atti organizzativi di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, debbano ora essere adottati con decreto del Ministro su proposta del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca –Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica;

Visto, in particolare, l'art. 4, del precitato Regolamento di disciplina dell'UNIRE concernente i giudici sportivi;

Visti il Titolo IV «Svolgimento delle corse», Capo I «Commisari e funzionari», artt.141 e 142 del Regolamento delle Corse al galoppo in piano fantini (ex Jockey Club Italiano);

Visto il Titolo IV «Svolgimento delle corse», Capo I «Commissari e funzionari», artt. 174 e 175 del Regolamento delle Corse al galoppo in piano dilettanti ed ostacoli (ex Società degli Steeple Chases d'Italia);

Visto il Titolo IV «Svolgimento delle corse», Capo I «Commissari e funzionari», artt.138 e 139 del Regolamento delle Corse al galoppo settore sella (ex Ente Nazionale per il Cavallo Italiano);

Visto il Titolo IV, «Della vigilanza delle corse», Capo I, artt. 77 e 78 del vigente Regolamento delle corse al trotto (ex Ente Nazionale Corse al Trotto);

Visti i «Regolamenti per la formazione degli addetti al controllo e disciplina corse» allegati ai Regolamenti delle corse al galoppo piano fantini, piano dilettanti ed ostacoli ed al Regolamento delle corse al trotto sopracitati;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 2002, n. 797 di approvazione della deliberazione n. 161 del 22 gennaio 2002 concernente «Regolamento per il controllo delle sostanze proibite» e s.m.i.;

Vista la normativa in materia di identificazione degli equidi stabilita dal Regolamento delle corse al galoppo e dai vigenti Disciplinari dei libri genealogici del cavallo trottatore italiano, approvato con decreto ministeriale del 29 gennaio 1999, n. 20249 e s.m.i., e del Cavallo da Sella Italiano, approvato con decreto ministeriale 12 giugno 2008, n. 3580;

Vista altresì la normativa in materia di Anagrafe degli equidi di cui alla legge n. 200 del 2003, al decreto ministeriale del 29 dicembre 2009 e al decreto ministeriale del 26 settembre 2011;

Considerato che per l'assolvimento dei compiti istituzionali di cui alla precitata normativa inerenti alla tutela del benessere animale e all'identificazione dei cavalli, l'UNIRE (poi ASSI) si è avvalsa di professionisti iscritti, previa apposita procedura selettiva, in albi od elenchi tenuti dalla medesima Amministrazione;

Considerato che con deliberazione del Commissario straordinario ex ASSI del 15 giugno 2011, n. 63 sono stati definiti gli elenchi dei soggetti addetti al controllo ed alla disciplina delle corse e dei veterinari incaricati dei controlli sull'identità dei cavalli e sull'uso delle sostanze proibite;

Ravvisata l'esigenza di assicurare l'armonizzazione della disciplina per la tenuta e la gestione degli albi/elenchi dei funzionari di gara stabilita nei precitati provvedimenti attraverso l'adozione di una regolamentazione unitaria della materia che garantisca, in particolare, l'uniformità dei sistemi di selezione e di nomina dei funzionari medesimi, come da proposta del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca –Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica;

Decreta:

Art. 1.

Istituzione del Registro dei funzionari di gara

1. Le presenti disposizioni disciplinano l'istituzione presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca – Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, di seguito denominato DPQAI, del Registro dei funzionari di gara addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella organizzate dal Ministero ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 449/1999 e s.m.i, di seguito denominato semplicemente «Registro».

Art. 2.

Compiti dei funzionari di gara

1. I funzionari di gara sono Giudici sportivi. Agli stessi è affidato il controllo sulla regolarità tecnica e sportiva delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella e l'adozione dei provvedimenti disciplinari loro riservati in base alle rispettive competenze come definite dalla vigente normativa regolamentare.

2. Le finalità di controllo e disciplina vengono perseguite dai funzionari di gara nelle diverse qualifiche loro attribuite dai vigenti Regolamenti delle corse e dal Regolamento per il controllo delle sostanze proibite che ne definiscono i compiti e le specifiche funzioni.

Art. 3.

Articolazione del Registro

1. Il Registro è articolato in quattro elenchi:

a) Elenco dei funzionari addetti al controllo e disciplina delle corse al galoppo;

b) Elenco dei funzionari addetti al controllo e disciplina delle corse al trotto;

c) Elenco dei veterinari addetti ai controlli sull'identità dei cavalli e sull'uso delle sostanze proibite;

d) Elenco dei giudici delle manifestazioni del cavallo da sella.

2. In relazione alle diverse qualifiche individuate dai vigenti Regolamenti delle corse e delle manifestazioni equestri, gli elenchi di cui al comma precedente sono suddivisi in Sezioni secondo le disposizioni dei successivi articoli 4, 5, 6 e 7.

Art. 4.

Elenco dei giudici addetti al controllo e disciplina delle corse al galoppo

1. L'elenco dei giudici addetti al controllo e disciplina delle corse al galoppo è suddiviso nelle seguenti Sezioni:

a) Sez. I - Commissari;

b) Sez. II - Starter;

c) Sez. III - Funzionari (peso, insellaggio, disciplina, forma, percorso, controllo sostanze proibite cavalli e cavalieri, giudice d'arrivo);

d) Sez. IV - Handicapper.

Art. 5.

Elenco dei giudici addetti al controllo e disciplina delle corse al trotto

1. L'Elenco dei giudici addetti al controllo e disciplina delle corse al trotto è suddiviso nelle seguenti Sezioni:

a) Sez. I - Presidenti di giuria;

b) Sez. II - Membri di giuria;

c) Sez. III - Starter;

d) Sez. IV - Funzionari (commissari, giudici d'arrivo, aiuto starter, controllo sostanze proibite cavalli e guidatori, handicapper).

2. L'iscrizione alla Sezione I - Presidenti di giuria abilita all'esercizio delle funzioni relative alla Sezione II - Membri di giuria; l'iscrizione alla Sezione II - Membri di giuria abilita allo svolgimento delle funzioni di cui alla Sezione IV – Funzionari, limitatamente alla qualifica di giudice d'arrivo e di commissario; l'iscrizione alla Sezione III - Starter abilita allo svolgimento delle funzioni di cui alla Sezione IV – Funzionari, limitatamente a quella di aiuto starter.

Art. 6.

Elenco dei veterinari addetti ai controlli sull'identità e sull'uso delle sostanze proibite

1. L'Elenco dei veterinari addetti ai controlli sull'identità e sull'uso delle sostanze proibite è suddiviso nelle seguenti Sezioni:

a) Sez. I - Veterinari responsabili;

b) Sez. II - Veterinari coadiutori;

c) Sez. III -Veterinari incaricati delle visite identificative per la campagna controllo produzione e degli altri controlli identificativi.

Art. 7.

Elenco giudici delle manifestazioni del cavallo da sella

1. Elenco giudici delle manifestazioni del cavallo da sella è suddiviso nelle seguenti Sezioni:

a) Sez. I - Tecnici giudicanti;

b) Sez. II - Tecnici del salto in libertà;

c) Sez. III - Giudice del salto in libertà;

d) Sez. IV - Giudice di attitudine.

2. L'iscrizione alla Sezione I -Tecnici giudicanti abilita all'esercizio delle funzioni di cui alle Sezioni III -Giudice del salto in libertà e IV -Giudice di attitudine.

Art. 8.

Modalità di iscrizione

1. Hanno titolo all'iscrizione nel Registro i soggetti in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 9 che abbiano ottenuto il riconoscimento della relativa qualifica attraverso il superamento di specifica prova selettiva.

2. Le prove selettive di cui al comma precedente sono effettuate, previa verifica del fabbisogno per ciascun ruolo professionale e in relazione alla programmazione nazionale delle corse, attraverso corso di qualificazione teorico-pratico tenuto dal Ministero e, limitatamente all'iscrizione all'elenco dei veterinari, per titoli ed esami. Le modalità di selezione ed il numero massimo di partecipanti sono stabilite nel bando di indizione della selezione medesima.

3. Le procedure selettive del presente articolo trovano applicazione anche nei casi di passaggio tra Sezioni, ovvero per la formazione di figure polivalenti nell'ambito della Sezione III -Funzionari dell'elenco di cui all'art. 4 e della Sezione IV -Funzionari dell'elenco di cui all'art. 5.

Art. 9.

Requisiti generali

1. Ai fini dell'ammissione alle selezioni di cui all'art. 8 e dell'iscrizione al Registro sono richiesti i seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano o di altro paese della Comunità Europea;

b) avere un'età compresa tra i 18 e i 55 anni;

c) essere in possesso di titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado e diploma di laurea in medicina veterinaria con abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione all'Albo dell'ordine professionale per l'iscrizione all'elenco dei veterinari Sezioni I, II e III;

d) non aver riportato condanne passate in giudicato e non essere stato sottoposto a misure di sicurezza e/o di prevenzione che possano inficiare l'onorabilità della funzione;

e) non aver subito sanzioni disciplinari per condotta antisportiva.

Art. 10.

Requisiti specifici

1. Costituisce requisito specifico per l'ammissione alla procedura selettiva all'inserimento alla Sezione I dell'Elenco dei Commissari di gara delle corse al galoppo di cui all'art. 4, essere già iscritti alla Sezione II dell'Elenco stesso da almeno tre anni e aver svolto proficuamente le relative funzioni per almeno 100 giornate di corsa.

2. Ai fini dell'ammissione alla procedura selettiva per l'inserimento alle Sezioni I e II dell'Elenco di giudici di gara delle corse al trotto di cui all'art. 5, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) per l'inserimento alla Sezione I – Presidenti di giuria: essere già iscritti nella Sezione II -Membri di giuria da almeno tre anni e aver svolto proficuamente le relative funzioni per almeno 300 giornate di corse;

b) per l'inserimento alla Sezione II -Membri di giuria: essere già iscritti nella Sezione IV – Funzionari con qualifica di funzionario da almeno tre anni e aver svolto proficuamente le relative funzioni per almeno 300 giornate di corse.

3. Per l'iscrizione all'Elenco dei giudici delle manifestazioni del cavallo da sella è altresì richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) per i tecnici giudicanti: patente di autorizzazione a montare di secondo grado;

b) per i giudici di attitudine: patente di autorizzazione a montare di primo grado.

Art. 11.

Cancellazione dal Registro

1. La cancellazione dal Registro avviene per:

a) raggiungimento del sessantasettesimo anno di età;

b) rinuncia;

c) gravi e/o ripetute inadempienze degli obblighi inerenti alla funzione;

d) grave imperizia nello svolgimento dell'incarico accertata dalla Commissione di cui al successivo art. 13;

e) persistente inattività e/o mancata accettazione del 25% degli incarichi conferiti nell'anno o presentazione di richiesta di sostituzione in relazione al 50% degli incarichi conferiti, salvi gli impedimenti dovuto a motivi di salute debitamente documentati;

f) perdita dei requisiti di cui alle lettere *d)* ed *e)* dell'art. 9.

2. Per i giudici del sella, in considerazione del ridotto numero dei soggetti attualmente iscritti negli elenchi nonché dei tempi necessari alla qualificazione di nuovi tecnici giudicanti e giudici di attitudine, resta fermo sino al 31 dicembre 2016 il limite di età di settanta anni.

3. La Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica procede annualmente alla verifica dei requisiti di cui all'art. 9 lettera *d)* ed *e)*.

4. La cancellazione dal Registro è disposta con provvedimento del Direttore generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica; il provvedimento, contenente l'indicazione dei tempi e delle modalità di impugnativa secondo la normativa vigente, è comunicato all'interessato nel termine di 20 giorni dalla sua adozione.

Art. 12.

Incompatibilità

1. Non possono essere iscritti nel Registro e se iscritti decadono, i soggetti che versino in una delle situazioni di incompatibilità:

a) i proprietari o comproprietari di scuderia e gli allevatori di cavalli da competizione sportiva in attività;

b) i procuratori delle persone fisiche e delle società titolari di scuderie o di allevamenti di cavalli da competizione sportiva in attività;

c) i soggetti titolari di patenti e di licenze di qualunque tipo rilasciate dall'Amministrazione;

d) gli amministratori e i soci (persone fisiche o giuridiche) di Società di corse o di Associazioni di categoria;

e) coloro che siano iscritti nell'Albo degli allibratori o titolari di agenzie ippiche o di scommesse o coloro che siano soci o abbiano rapporti di lavoro con un allibratore o con il titolare di agenzia ippica o di scommesse;

f) coloro che svolgono professioni o attività imprenditoriali o di lavoro dipendente nel settore ippico.

2. I funzionari di gara sono altresì tenuti ad astenersi dal partecipare alla direzione corse nelle ipotesi in cui sussistano situazioni di incompatibilità tra essi e i partecipanti alle gare ai sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c.

3. Non possono far parte della direzione corse nominata presso l'ippodromo i soggetti legati da rapporto di lavoro subordinato con la Società di gestione dell'ippodromo medesimo.

4. Per i tecnici e giudici delle manifestazioni del cavallo da sella l'assenza di situazioni di incompatibilità deve essere garantita in relazione alla singola manifestazione per la quale l'incarico è stato conferito.

5. Entro il mese di gennaio di ogni anno i funzionari di gara dovranno presentare dichiarazione di responsabilità in ordine alla inesistenza delle situazioni di incompatibilità di cui al comma 1.

Art. 13.

Incompatibilità dei veterinari

1. Costituiscono specifiche cause di incompatibilità per i veterinari addetti ai controlli sull'identità e sull'uso delle sostanze proibite, in aggiunta a quelle previste nel precedente art. 12:

a) per i veterinari responsabili, l'esercizio della libera professione veterinaria in forma singola o associata, su cavalli purosangue e trottatore, nonché sui cavalli iscritti al libro genealogico del cavallo da Sella o registro sportivo del Sella o del Galoppo, sin dalla loro nascita, destinati alle corse organizzate dal Ministero;

b) per i veterinari coadiutori, l'esercizio della libera professione veterinaria in forma singola o associata, su cavalli da corsa al galoppo e al trotto o del sella, sin dalla loro nascita, se l'attività di controllo è effettuata sulla medesima categoria di cavalli;

c) per i veterinari responsabili e coadiutori, lo svolgimento dell'attività di consulente, esperto o perito di parte nel corso di procedure relative ad analisi per il controllo antidoping o di procedimenti disciplinari instaurati a seguito di dichiarata positività alle predette analisi di campioni biologici relativi a cavalli partecipanti a corse in tutti i settori dell'attività ippica disciplinati dal Ministero;

d) per i veterinari incaricati del controllo produzione dei cavalli iscritti ai libri genealogici, lo svolgimento dell'attività di consulente, esperto o perito di parte nel corso di procedure relative ad analisi per il controllo dell'identità del cavallo e di prestazioni professionali in favore dell'allevamento/scuderia per i quali è conferito l'incarico.

Art. 14.

Conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi e le eventuali sostituzioni sono conferiti su proposta del dirigente o del veterinario responsabili o di altro soggetto appositamente delegato, dal Direttore Generale della Direzione per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica.

2. Nell'ipotesi in cui il funzionario non sia disponibile allo svolgimento dell'incarico assegnato, dovrà darne immediata comunicazione a DPQAI al fine di consentire l'adozione dei provvedimenti di sostituzione necessari.

3. In caso di urgenza, il dirigente responsabile, il veterinario ovvero il delegato sono autorizzati ad effettuare sostituzioni non previste nel provvedimento di incarico, tramite inserimento di soggetti iscritti negli Elenchi di riferimento, sottoponendo i relativi atti alla successiva ratifica del Direttore Generale della Direzione per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica entro i successivi cinque giorni lavorativi.

4. Nell'ambito degli Elenchi dei funzionari addetti al controllo e disciplina corse galoppo e trotto, per comprovate ragioni di necessità, l'iscritto ad una Sezione può essere temporaneamente incaricato per lo svolgimento delle funzioni relative ad altra Sezione del medesimo Elenco. Lo svolgimento di tale incarico avrà effetto al solo fine del riconoscimento economico.

5. La Giuria/Terna commissariale, in caso di assenza improvvisa di un giudice di gara, al fine di garantire il regolare svolgimento delle funzioni di controllo, può procedere alla nomina sul campo di altro funzionario. Nelle Direzioni corse trotto, il componente di Giuria più anziano svolgerà funzioni di Presidente in caso di assenza improvvisa di quest'ultimo. Le variazioni dovranno essere riportate nella Relazione Ufficiale delle corse.

6. Lo svolgimento dell'incarico comporta l'integrale accettazione di tutte le condizioni stabilite dal DPQAI per l'espletamento dell'incarico stesso.

Art. 15.

Criteri di conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi ai funzionari di gara sono conferiti dal DPQAI per singola giornata/riunione di corse o per singola manifestazione tenuto conto, in relazione alla rilevanza della competizione, del livello di professionalità e delle competenze posseduto, valutato secondo il sistema di cui al successivo art. 16 e secondo il criterio della rotazione.

2. Nelle more della definizione del sistema di valutazione dei funzionari di gara, gli incarichi sono conferiti, nel rispetto di criteri di efficienza ed economicità, secondo modalità che ne assicurino un'equa distribuzione in ambito macroregionale (nord est, nord ovest, centro, sud ed isole) e, per giornate di grandi premi, tenendo prioritariamente conto dell'esperienza pregressa maturata dai funzionari.

Art. 16.

Valutazione dei funzionari di gara

1. Il DPQAI provvede alla valutazione dei funzionari di gara secondo criteri e metodologie che assicurino l'oggettività e la trasparenza dei giudizi con l'obiettivo di assicurare la crescente professionalizzazione delle Direzioni delle corse.

2. Il sistema di valutazione dei funzionari di gara è definito, distintamente per i giudici di gara ed i veterinari, con provvedimenti del Direttore generale della Direzione per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, su proposta di Commissioni appositamente istituite, all'interno delle quali è assicurata un'adeguata rappresentanza dei funzionari di gara nel numero massimo complessivo di sei componenti designati dalle associazioni in relazione al grado di rappresentatività delle stesse. L'applicazione del sistema di valutazione sarà affidata ad una Commissione di controllo appositamente costituita dal DPQAI, la quale potrà avvalersi di soggetti esterni di comprovate competenze.

3. In sede di prima applicazione, la raccolta degli elementi informativi necessari per l'attività di valutazione, coerentemente con il sistema di cui al precedente comma 2, sarà operata dalla Commissione di controllo attraverso un colloquio finalizzato ad accertare le conoscenze teoriche e tecniche correlate all'esercizio del ruolo.

Art. 17.

Obblighi inerenti alla funzione

1. Nell'esercizio delle funzioni agli stessi affidate, i funzionari di gara devono attenersi alle disposizioni stabilite nei regolamenti di disciplina emanati dal Ministro delle politiche agicole alimentari e forestali e sono tenuti a svolgere i propri compiti con lealtà sportiva, nel rispetto dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio.

1. I funzionari di gara sono altresì obbligati:

a) ad assolvere agli incarichi conferiti ed a partecipare a riunioni ed a corsi di qualificazione e di aggiornamento;

b) a mantenere nei confronti degli altri giudici e degli operatori ippici un comportamento improntato a correttezza, riservatezza, autorevolezza, autonomia, rettitudine, integrità e decoro, a difesa della credibilità e dell'immagine del ruolo istituzionale ricoperto;

c) a segnalare immediatamente al DPQAI ogni notizia comunque acquisita di illecito sportivo consumato o tentato;

d) ad attenersi alla disciplina generale in materia di divieto di assunzione di sostanze dopanti;

e) a compilare con assoluta veridicità la propria scheda anagrafica personale ed a segnalare immediatamente eventuali variazioni, compresi cambi di residenza e/o domicilio, nonché la sussistenza di qualsiasi eventuale situazione di incompatibilità;

f) a segnalare con immediatezza al DPQAI gli avvisi di garanzia ricevuti e le pendenze di procedimenti penali per reati dolosi, le misure restrittive della libertà personale cui si è sottoposti, nonché le sentenze penali di condanna per reati dolosi anche non definitive;

g) a dotarsi delle strumentazioni informatiche richieste dal DPQAI ai fini degli adempimenti connessi all'esercizio della funzione, con specifico riferimento alle certificazioni dei risultati di gara, nonché di un indirizzo di posta elettronica certificata per tutte le comunicazioni con il Ministero.

2. Ai funzionari di gara è inoltre fatto divieto di effettuare od accettare scommesse ippiche, direttamente o per interposta persona.

Art. 18.

Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente provvedimento è trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore dal giorno successivo della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le selezioni per l'iscrizione al Registro sono indette entro il termine di 120 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento. Il Registro è adottato, contestualmente al sistema di valutazione, con provvedimento del Direttore Generale della Direzione per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica entro i successivi 180 giorni.

3. In sede di prima applicazione, hanno titolo all'iscrizione nel Registro, su domanda, tutti coloro che risultino in possesso della qualifica richiesta in forza dell'iscrizione, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, negli Elenchi di cui alla deliberazione n. 63/2011 ovvero in forza del superamento di corso di qualificazione indetto dall'UNIRE/ASSI. È consentito l'inserimento di uno stesso soggetto in entrambi gli elenchi dei giudici di gara delle corse al trotto e delle corse al galoppo ovvero in più Sezioni dello stesso elenco se in possesso delle relativa qualifica.

4. I corsi di qualificazione già avviati alla data di adozione del presente provvedimento sono portati a compimento e il superamento delle prove finali costituisce titolo per l'iscrizione nel Registro con la qualifica conseguita.

5. I funzionari già iscritti negli elenchi con qualifica di «ispettori antidoping» sono inquadrati nella Sezione «funzionari» previa attività formativa.

6. Nelle more dell'adozione del Registro gli incarichi per il controllo disciplinare delle corse sono conferiti ai soggetti iscritti nell'elenco di cui alla deliberazione n. 63/2011.

7. Per quanto non previsto dal presente provvedimento continuano a trovare applicazione le disposizioni dei vigenti regolamenti delle corse e dei libri genealogici del cavallo da sella italiano nonché le vigenti norme di procedura disciplinare.

Roma, 23 febbraio 2015

Il Ministro: MARTINA

15A02194

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 25 febbraio 2015.

Emissione, nell'anno 2015, di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «il Patrimonio artistico e culturale italiano», dedicato ad Alberto Burri, nel centenario della nascita, nel valore di € 0,80.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA,
DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n.655;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58 ed in particolare l'art 17 (Carte valori);

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 728/13/CONS del 19 dicembre 2013, «determinazione delle tariffe massime dei servizi postali rientranti nel servizio universale» e tenuto conto dell'entrata in vigore della nuova manovra tariffaria con decorrenza 1° dicembre 2014;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.158, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 luglio 2014 di individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 concernente il «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto 8 agosto 1979, a firma del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1980, fra l'altro, di una serie di francobolli da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «il Patrimonio artistico e culturale italiano»;

Visto il decreto 10 dicembre 2014, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione nell'anno 2015 di francobolli appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2015, un francobollo ordinario dedicato ad Alberto Burri, nel centenario della nascita;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso in data 16 ottobre 2014;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2015, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «il Patrimonio artistico e culturale italiano» dedicato ad Alberto Burri, nel centenario della nascita, nel valore di € 0,80.

Il francobollo è stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta: mm 48 × 40; formato stampa: mm 44 × 36; formato tracciatura: mm 54 × 47; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: quadricromia; tiratura: ottocentomila esemplari. Foglio: ventotto esemplari, valore «€ 22,40».

La vignetta riproduce un'opera di Alberto Burri dal titolo «SZ 1» del 1949, esposta a palazzo Albizzini in Città di Castello. Completano il francobollo le leggende «ALBERTO BURRI 1915 - 1995» e «SZ 1 - 1949», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,80».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2015

Il direttore generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero dello sviluppo economico
LIROSI

Il Capo della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

15A02199

DECRETO 5 marzo 2015.

Emissione, nell'anno 2015, di tre francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «le Eccellenze del sapere», dedicati a: Biblioteca nazionale «Vittorio Emanuele III», in Napoli; Istituto «Guglielmo Tagliacarne» per la promozione della cultura economica; Biblioteca Lucchesiana in Agrigento, nel valore di € 0,80 per ciascun francobollo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58 ed in particolare l'art 17 (Carte valori);

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 728/13/CONS del 19 dicembre 2013, «Determinazione delle tariffe massime dei servizi postali rientranti nel servizio universale» e tenuto conto dell'entrata in vigore della nuova manovra tariffaria con decorrenza 1° dicembre 2014;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 luglio 2014 di individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 concernente il «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto 23 gennaio 2014, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 2014, di una serie di francobolli ordinari avente come tematica «le Eccellenze del sapere», da realizzare nel corso di più anni;

Visto il decreto 10 dicembre 2014, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione, nell'anno 2015, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2015, tre francobolli ordinari dedicati a: Biblioteca nazionale «Vittorio Emanuele III» in Napoli; Istituto «Guglielmo Tagliacarne» per la promozione della cultura economica; Biblioteca Lucchesiana in Agrigento;

Visti i pareri della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espressi in data 20 novembre 2014, 4 dicembre 2014 e 29 gennaio 2015;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 2015, tre francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «le Eccellenze del sapere» dedicati a: Biblioteca nazionale «Vittorio Emanuele III» in Napoli; Istituto «Guglielmo Tagliacarne» per la promozione della cultura economica; Biblioteca Lucchesiana in Agrigento, nel valore di 0,80 per ciascun francobollo.

I francobolli sono stampati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta e formato stampa: mm 40 × 30; formato tracciatura: mm 46 × 37; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; bozzettista: Gaetano Ieluzzo; tiratura: ottocentomila esemplari per ciascun francobollo; colori: cinque per i francobolli dedicati alla Biblioteca «Vittorio Emanuele III» in Napoli e alla Biblioteca Lucchesiana in Agrigento; quattro per il francobollo dedicato all'Istituto «Guglielmo Tagliacarne» in Roma. Fogli: quindici esemplari per ciascun soggetto, per un totale di quarantacinque francobolli, valore «€ 36,00».

Le vignette riproducono rispettivamente: il Salone monumentale della Biblioteca nazionale «Vittorio Emanuele III» in Napoli; il «Parlamentino» dell'Istituto «Guglielmo Tagliacarne»; la Sala II della Biblioteca Lucchesiana in Agrigento dove troneggia, al centro, la statua del donatore Andrea Lucchesi Palli, opera dello scultore Giuseppe Orlando del 1766. Completano i francobolli le rispettive leggende «BIBLIOTECA NAZIONALE VITTORIO EMANUELE III - NAPOLI», «ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE - ROMA» e «BIBLIOTHECA LUCCHESIANA - AGRIGENTO», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,80».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2015

Il direttore generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero dello sviluppo economico
LIROSI

Il Capo della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

15A02200

DECRETO 9 marzo 2015.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. GA.DE.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Visti il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 23 giugno 1995 con il quale la S.r.l. Filippo Fochi Energia è stata posta in amministrazione straordinaria e sono stati nominati commissari il prof. Alberto Maffei Alberti, dott. Piero Gnudi e il dott. Guidalberto Guidi e i successivi decreti del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del tesoro, con i quali la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95, alle seguenti imprese del gruppo: S.p.A. Filippo Fochi in data 23 giugno 1995, S.r.l. Filippo Fochi Petrolchimica in data 27 luglio 1995, S.p.A. Servco in data 27 luglio 1995, S.r.l. Fochi Buini e Grandi in data 27 luglio 1995, S.r.l. Filippo Fochi Impianti Industriali in data 27 luglio 1995, S.r.l. Società Energy Saving Company in data 5 settembre 1995, S.p.A. Simimpianti in data 5 settembre 1995, S.p.A. Leucci Industriale in data 5 settembre 1995, S.r.l. C.M.A. - Costruzioni Montaggi Agordina in data 5 settembre 1995, S.r.l. Bononia Group in data 19 settembre 1995, S.r.l. Bononia Contractors in data 19 settembre 1995, S.r.l. Società Costruzioni e Montaggi in data 19 settembre 1995, S.r.l. Fochi S.E.T. - Safe Enviromental Tecnology in data 19 settembre 1995, S.r.l. Bon Air in data 19 settembre 1995, S.r.l. Simat Simimpianti Automazione e Controllo in data 19 settembre 1995, S.p.A. S.T.A. Servizi Tecnologici Avanzati in data 19 settembre 1995, S.p.A. F.B.M. Hudson Italiana in data 19 settembre 1995, S.r.l. Cantieri Siderurgici in data 3 ottobre 1995, S.r.l. Fochi Sud in data 3 ottobre 1995, S.p.A. Mitem Sud in data 3 ottobre 1995, S.p.A. Mapi Società Costruzioni Metalmeccaniche in data 3 ottobre 1995, S.r.l. Fochi Iniziative Industriali ed Immobiliari in data 29 novembre 1995, S.r.l. Macchi in data 5 gennaio 1996, S.r.l. Consorzio Fochi per l'Energia in data 23 gennaio 1996, S.r.l. GA.DE in data 23 gennaio 1996, S.r.l. Fosider in data 22 luglio 1996, S.r.l. San Giorgio in data 5 dicembre 1996, S.r.l. S.T.A.E. - Servizi Tecnologici Avanzati Energia in data 5 dicembre 1996, S.r.l. Delfino Fochi in data 8 marzo 1999, S.r.l. F.C.G. in data 23 luglio 1999, con la preposizione ad esse del medesimo collegio commissariale nominato per la capogruppo;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003 con il quale nelle procedure di amministrazione straordinaria relative alle Società del gruppo Fochi richiamate sono nominati commissari liquidatori, in sostituzione del collegio commissariale sopra citato, i sigg. dott. Piero Gnudi, dott. Guidalberto Guidi, dott. Raffaele Ruggiero;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007 con il quale, a norma dell'art. 1, commi 498 e 499, della legge n. 296/2006, sono stati nominati commissari liquidatori delle società del Gruppo Fochi ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, in sostituzione del collegio decaduto, i sigg.ri: avv. Paolo Cevolani, dott. Giorgio Federighi e dott.ssa Laura Maria Concetta Montana in Trezza;

Visto il provvedimento ministeriale in data 2 novembre 2011 con il quale è stato autorizzato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 213 legge fallimentare, il deposito presso la Cancelleria del competente Tribunale Fallimentare del bilancio finale, del rendiconto della gestione e della relazione del Comitato di Sorveglianza della procedura GA.DE s.r.l.;

Vista l'istanza in data 29 settembre 2014, con la quale i commissari liquidatori chiedono che venga disposta la chiusura della procedura relativa alla società del Gruppo Fochi in amministrazione straordinaria GA.DE s.r.l., essendo stati compiuti tutti gli adempimenti necessari a tale chiusura;

Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della società sopra precisata, a norma dell'art. 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 citato;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della società del Gruppo Fochi GA.DE s.r.l.

Art. 2.

I commissari provvederanno all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria GA.DE s.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel Registro delle imprese.

Roma, 9 marzo 2015

Il direttore generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali del Ministero dello sviluppo economico
MOLETI

Il direttore generale del Tesoro del Ministero dell'economia e finanze
LA VIA

15A02201

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 17 marzo 2015.

Restituzione delle somme in applicazione delle procedure di rimborsabilità condizionata per i medicinali inseriti nei registri di monitoraggio AIFA, anni 2013 e 2014. (Determina n. 296/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche ed integrazioni («Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»);

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici» e, in particolare, il comma 1 ed il comma 5, lettere *f)* ed f-*bis*), del predetto decreto;

Visto il decreto interministeriale 20 settembre 2004, n. 245 dal titolo «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto del Ministero della salute 29 marzo 2012, n. 53 («Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 maggio 2012, n. 106;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la deliberazione n. 41 del 6 novembre 2014 con la quale il Consiglio di amministrazione AIFA ha adottato il nuovo regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, della cui pubblicazione sul sito istituzionale dell'AIFA è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 22 del 28 gennaio 2015;

Tenuto conto della determinazione HR/DC/FM n. 130/DG del 28 maggio 2012 istitutiva dell'Unità dirigenziale registri per il monitoraggio protocolli dei farmaci - gestione dati esperti AIFA;

Visto l'art. 48, comma 33, del decreto-legge n. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modifiche ed integrazioni, il quale stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2004 tutti i prezzi dei farmaci rimborsati dal servizio sanitario nazionale (SSN) siano determinati mediante contrattazione tra AIFA e produttori, secondo le modalità e i criteri indicati nella deliberazione CIPE 1° febbraio 2001, n. 3 («Individuazione dei criteri per la contrattazione del prezzo dei farmaci»);

Visto l'art. 15, comma 6, lettera *c)*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive modifiche ed integrazioni, il quale dispone che la spesa farmaceutica ospedaliera sia calcolata al netto delle somme restituite dalle aziende farmaceutiche, anche sotto forma di extrasconti, alle regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano, in applicazione di procedure di rimborsabilità condizionata (payment by results, risk sharing e cost sharing), sottoscritte in sede di contrattazione del prezzo del medicinale ai sensi dell'art. 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato il protocollo d'intesa AIFA-Farmindustria del 29 maggio 2014, il quale prevede forme di cooperazione tra le parti al fine di contribuire alla efficace gestione dei registri dei farmaci sottoposti a monitoraggio;

Considerati la linea guida AIFA per la gestione dei rimborsi condizionati tramite registri su piattaforma AIFA per gli anni 2012 e 2013 predisposta il 15 aprile 2014, nonché il programma per l'attivazione delle procedure di rimborso condizionato per gli anni 2012-2013, entrambi pubblicati sul portale istituzionale AIFA, sezione registri farmaci sottoposti a monitoraggio;

Vista la determinazione AIFA 30 ottobre 2014, n. 1239, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 31 ottobre 2014, n. 254 recante «Ripiano dello sfondamento del tetto del 3,5% della spesa farmaceutica ospedaliera 2013, ai sensi del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con legge n. 135/2012 e successive modifiche ed integrazioni»;

Considerato che le somme di cui all'art. 15, comma 6 lettera c, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, sopra richiamato, concorrono alla determinazione della spesa farmaceutica ospedaliera e dell'eventuale sfondamento del tetto del 3,5% a livello nazionale;

Visto il comunicato del 30 dicembre 2014, nell'ambito del quale AIFA ha reso nota agli utenti dei registri di monitoraggio la proroga al 31 marzo 2015 per l'inserimento dei dati relativi alle procedure cartacee e/o retroattive, come condiviso nella riunione del 16 dicembre 2014 con i rappresentanti delle regioni, delle Province autonome e di Farmindustria;

Ravvisata l'esigenza di distribuire in un arco temporale ampio l'attivazione dell'interfaccia telematica all'interno della nuova piattaforma AIFA dei registri di monitoraggio;

Valutata l'opportunità di garantire una sollecita restituzione da parte delle aziende farmaceutiche alle regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano delle somme relative a procedure di rimborsabilità condizionata già concluse;

Visto l'art. 25, comma 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 («Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi») e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 17, comma 2, del regolamento attuativo AIFA degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni per l'accesso ai documenti e per la dematerializzazione;

Ritenuto necessario, pertanto, provvedere alla regolamentazione delle modalità di pagamenti anticipati derivanti da rimborsi condizionati da parte delle aziende farmaceutiche nei confronti delle strutture sanitarie pubbliche con cui esse si relazionano;

Determina:

Art. 1.

1. Il presente provvedimento disciplina le modalità di restituzione da parte delle aziende farmaceutiche delle somme relative all'applicazione delle procedure di rimborsabilità condizionata (payment-by-results, cost-sharing, risk-sharing, success fee, etc.) alle strutture sanitarie del servizio sanitario nazionale.

2. Esso regolamenta la rifusione anticipata di tali importi, salvo successivo conguaglio, ad esito dell'espletamento degli accessi connessi all'apertura dell'interfaccia telematica all'interno della nuova piattaforma AIFA dei registri di monitoraggio.

Art. 2.

1. Il presente provvedimento si applica a tutti i medicinali oggetto di procedure di rimborsabilità condizionata, i cui trattamenti siano stati acquisiti attraverso la procedura standard e conclusi nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2013 ed il 31 dicembre 2014, esclusi quelli inseriti nel medesimo lasso temporale predetto a mezzo di procedure attivate in modalità «cartacea» e/o «retroattiva».

2. Le somme da rimborsare sono calcolate sulla base dei pazienti che abbiano completato il trattamento rispettivamente nell'arco dell'anno 2013 e dell'anno 2014. I criteri e gli algoritmi di calcolo riflettono i termini dell'accordo sottoscritto, per ciascuno dei medicinali di cui al comma precedente e delle relative indicazioni terapeutiche, tra AIFA e le aziende farmaceutiche, ai sensi dell'art. 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Il procedimento è svolto sulla base dei dati estratti dai registri di monitoraggio AIFA alla data del 1° marzo 2015. Le procedure tecniche di estrazione, le specifiche di qualità dei dati ed il tracciato record dell'estrazione sono descritti nell'allegato 1, che costituisce parte integrante della presente determinazione.

4. Il procedimento prevede la produzione di una reportistica aggregata, la quale verrà rilasciata sia alle aziende farmaceutiche interessate, sia alle regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, in un'apposita sezione intitolata «Tabella dei rimborsi 2013-2014».

Art. 3.

1. Entro il 24 marzo 2015 AIFA provvederà a comunicare ad ogni azienda farmaceutica di cui all'art. 1 della presente determinazione il prospetto dettagliato delle somme da restituire alle strutture sanitarie del servizio sanitario nazionale attraverso l'accesso alla reportistica dei registri di monitoraggio AIFA (https://www.agenziafarmaco.gov.it/registri/), secondo le specifiche di cui all'art. 2. AIFA garantirà la partecipazione al procedimento delle aziende farmaceutiche interessate sino al 23 aprile 2015, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Entro il 23 giugno 2015 le aziende farmaceutiche interessate dovranno procedere a rimborsare alle strutture sanitarie le somme comunicate mediante l'emissione di una nota di credito ed un eventuale versamento diretto a mezzo bonifico bancario. Nella nota di credito e nel bonifico, oppure in una comunicazione separata, dovrà essere indicata la seguente dicitura: «Importi anticipati ai sensi della determinazione AIFA n. ..... del .... ad esito delle procedure di rimborsabilità condizionata previste nell'ambito dell'accordo sottoscritto dalla scrivente ditta con AIFA». Le note di credito ed i bonifici dovranno essere predisposti per ciascun medicinale ed in forma separata per l'anno 2013 e per l'anno 2014.

3. Le aziende sono tenute ad avvisare AIFA dell'avvenuta restituzione, sottoforma di anticipazione, delle somme dovute per ogni singola struttura sanitaria del servizio sanitario nazionale e degli importi aggregati su base regionale, distintamente per l'anno 2013 e per l'anno 2014. Le comunicazioni dovranno essere inviate al seguente indirizzo e-mail: registri.aziende@aifa.gov.it

Non saranno prese in considerazione modalità di trasmissione diverse da quella telematica.

Art. 4.

1. Le somme restituite sulla base della procedura di cui all'art. 3 della presente determinazione sono soggette ad eventuale conguaglio quantificabile ad esito dell'accesso di cui all'art. 1, comma 2 suddetto. Esso dovrà avvenire entro il termine del 31 ottobre 2015, salvo suo differimento debitamente motivato e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2015.

2. In seguito all'apertura in favore delle aziende farmaceutiche e delle strutture del servizio sanitario nazionale dell'accesso alle procedure telematiche relative ai singoli medicinali soggetti a rimborsabilità condizionata, il titolare A.I.C. avrà l'opportunità di controllare i dati utilizzati da AIFA per lo svolgimento del procedimento oggetto del presente atto, nonché il valore delle somme corrisposte sottoforma di anticipazione.

3. Il consolidamento di tali dati attraverso le funzionalità messe a disposizione nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA e sulla base delle istruzioni contenute nei relativi manuali d'uso consentirà la verifica delle somme corrisposte o la diretta quantificazione di eventuali importi a conguaglio.

4. I farmacisti delle strutture sanitarie del servizio sanitario nazionale sono tenuti a provvedere al perfezionamento delle procedure standard dei registri entro e non oltre i successivi 60 giorni dalla progressiva attivazione dei sistemi di rimborso on-line.

5. Le aziende hanno l'obbligo di comunicare ad AIFA gli importi relativi ai conguagli versati ad ogni singola struttura sanitaria del servizio sanitario nazionale ed aggregati su base regionale, in forma separata per l'anno 2013 e per l'anno 2014. Le comunicazioni dovranno essere inviate al seguente indirizzo e-mail: registri.aziende@aifa.gov.it. Non si terrà conto di altre modalità di trasmissione diverse da quella telematica.

Art. 5.

1. Il presente provvedimento diviene efficace dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 17 marzo 2015

Il direttore generale: PANI

Allegato 1. Specifiche tecniche per il calcolo dei rimborsi

Introduzione

Il presente documento ha lo scopo di descrivere la modalità tecniche di calcolo dell'importo dei *rimborsi previsti* esigibili dalle farmacie ospedaliere e territoriali sulla base degli accordi negoziali sottoscritti tra AIFA e l'azienda farmaceutica ai sensi dell'articolo 48, comma 33, del Decreto-legge 30 Settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella Legge 24 Novembre 2003, n. 326 e ss.mm.ii, nello specifico dei medicinali per i quali sia prevista l'applicazione delle procedure di rimborsabilità condizionata elencate nell'articolo 15, comma 6, lettera c), del Decreto-legge 6 Luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella Legge 7 Agosto 2012, n. 135 e ss.mm.ii., soggetti a monitoraggio attraverso l'applicazione "Registri farmaci sottoposti a monitoraggio". Il documento descrive, inoltre, le informazioni e gli strumenti che verranno messi a disposizione delle aziende farmaceutiche e dei referenti regionali per prendere visione degli importi calcolati.

I "Registri farmaci sottoposti a monitoraggio" rappresentano lo strumento predisposto dall'Agenzia a supporto dei processi informativi 'da' e 'verso' gli *stakeholder* principali per la gestione informatizzata dei processi di somministrazione e monitoraggio dei farmaci soggetti a rimborsabilità condizionata.
I principali obiettivi della piattaforma sono:

- garantire l'appropriatezza d'uso dei farmaci
- consentire la verifica di efficacia, tollerabilità e sicurezza dei nuovi farmaci
- ottimizzare il processo di richiesta del farmaco, snellendone le procedure di dispensazione al paziente
- dematerializzare il processo di dispensazione dei medicinali
- monitorare il consumo del farmaco, consentendo la tracciabilità di tutte le attività connesse alla sua erogazione.

Modalità tecniche di calcolo dell'importo dei rimborsi previsti

Processo di valutazione dei Trattamenti

Ciascun trattamento relativo ad uno specifico Registro di Monitoraggio per il quale sia previsto un accordo di condivisione del rischio con l'azienda farmaceutica titolare del farmaco viene "valutato" ai fini del rimborso automaticamente dal sistema, nel momento in cui si verificano una serie di eventi che vengono di seguito riportati:

- conferma in fase di primo inserimento o modifica, da parte del medico, della scheda di Fine Trattamento (FT);
- conferma in fase di sola modifica, da parte del farmacista, di ciascuna scheda di Dispensazione Farmaco (DF) visibile a quest'ultimo, ovvero di ogni scheda DF a cui il farmacista può accedere su autorizzazione del medico all'atto della richiesta del farmaco (RF), oppure avendo il medesimo "catturato" la relativa RF, erroneamente indirizzata ad altra farmacia.

Il processo di valutazione, generando automaticamente un importo di rimborso, conferisce la possibilità da parte del farmacista della struttura sanitaria di richiedere all'azienda farmaceutica la propria quota di rimborso per ogni specifico trattamento. Tale processo di valutazione riflette i termini dell'accordo negoziale ed i requisiti che ne discendono, in funzione sia del tipo di registro (*payment-by-results, risk-sharing, cost-sharing, success fee*), sia dell'applicazione di una serie di criteri di controllo (blocchi). Il comportamento di ciascuno di questi controlli condiziona il funzionamento del singolo registro attraverso dei parametri di configurazione, che, quindi, influenzano la valutazione ai fini sia della dispensazione, sia del rimborso di ogni singolo trattamento. In particolare, il sistema per ogni singola AIC di medicinale individua le DF e, dunque, le relative quantità imputate dal farmacista (definendone la quota), che, nel rispetto degli specifici requisiti di eleggibilità e di dispensazione, dovranno essere rimborsate dalle aziende farmaceutiche.

Calcolo degli importi dei rimborsi previsti

Ad esito della procedura di valutazione dei trattamenti descritta nel paragrafo precedente, l'importo del rimborso previsto a carico dell'azienda farmaceutica è calcolato sulla base della quota parte delle confezioni dispensate soggette a rimborso, moltiplicate per il prezzo *ex-factory* vigente, al netto delle riduzioni di legge (Determinazione AIFA 3 Luglio 2006 e Determinazione AIFA 27 Settembre 2006) e degli eventuali sconti obbligatori al SSN negoziati con AIFA. Anche qualora il medicinale aderisca alla sospensione della riduzione del 5% prevista dalla Determinazione AIFA 27 Settembre 2006, il prezzo da considerare è quello che tiene conto di entrambe le riduzioni di legge (Determinazione AIFA 3 Luglio 2006 e Determinazione AIFA 27 Settembre 2006). Diversamente, nel caso di un medicinale innovativo il prezzo *ex-factory* da considerare è al lordo delle riduzioni di legge – salvo diverso accordo negoziale in fase di riconoscimento del prezzo e della rimborsabilità – oltre che dell'IVA e al netto degli eventuali sconti obbligatori negoziati con AIFA. Allorché *medio tempore* sia intervenuta una modifica dei provvedimenti AIFA di cui sopra, si applicano entrambe le riduzioni del 5%. Resta inteso che al prezzo considerato verrà applicata l'IVA, come da normativa vigente.

E' opportuno precisare che viene fornito l'importo stimato del rimborso, trattandosi di calcolo effettuato anteriormente all'attività a regime del Registro. Infatti, nella fase di valutazione dei trattamenti e della successiva quantificazione dei rimborsi, tali entità potrebbero subire variazioni in seguito a modifiche (frutto dell'interlocuzione tra l'azienda farmaceutica e la farmacia della struttura sanitaria) previste dalla normale operatività del sistema.
Al fine di onorare i principi legislativi di economicità, efficienza, efficacia, semplificazione e non aggravamento dell'azione amministrativa, la fase di perfezionamento delle procedure di quantificazione dei rimborsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2 del Regolamento AIFA per l'attuazione degli articoli 2 e 4 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. per l'accesso ai documenti e per la dematerializzazione, è differita nel tempo, consentendo le eventuali facoltà di conguaglio fissate all'articolo 4 della Determinazione.

Limitazioni

La quantificazione dei rimborsi previsti a carico delle aziende farmaceutiche effettuata a seguito del presente procedimento soggiace alle seguenti limitazioni, oltre quelle di cui al precedente paragrafo. Unicamente per i trattamenti inseriti prima di Settembre 2013 nella nuova piattaforma AIFA, non essendo completa l'operatività dei farmacisti nel sistema, si fa presente che essi potrebbero contenere informazioni mancanti o incomplete, le quali saranno colmate da parte del farmacista nel corso della fase successiva a quella svolta nell'ambito dell'attuale procedimento di attivazione delle procedure di rimborso.

Al riguardo, si precisa che le informazioni dei trattamenti ritenute lacunose, che ne implicano l'automatica esclusione dalla procedura descritta nel precedente paragrafo e non individuate dalla reportistica oggetto del presente documento sono:

- dispensazioni farmaco inserite dai medici con quantità delle confezioni a zero;
- dispensazioni farmaco inserite dai medici ed afferenti farmacie di tipo territoriale (non é necessario specificare la tipologia della farmacia) o farmacie attualmente non presenti in anagrafica.

Reportistica

Qui di seguito sono descritte le informazioni che dall'Agenzia verranno messe a disposizione delle aziende farmaceutiche e dei referenti regionali al fine di prendere visione degli importi previsti ad anticipazione dei rimborsi mediante un'apposita piattaforma *web-based*.
I dati forniti attraverso il *report* rappresentano gli importi dei rimborsi registrati al 1° Marzo 2015.

Profili e utenze

Gli utenti potranno abilitati ad accedere alla reportistica realizzata per l'anticipazione dei rimborsi riceveranno privilegi di visualizzazione dei *report* preimpostati e avranno disponibili le funzionalità di filtro dei dati che consentiranno la navigazione dei *report* stessi. Gli utenti saranno così profilati:

- **aziende farmaceutiche**
  Le aziende potranno accedere al sistema visualizzando esclusivamente i dati dei farmaci di cui esse sono titolari. Nel caso in cui si verifichi un cambio di titolarità di AIC, i farmaci saranno visibili al nuovo titolare;

- **referenti regionali**
  I referenti regionali potranno accedere al sistema visualizzando esclusivamente i dati delle farmacie che rientrano nella Regione di loro competenza.

Strumenti

La reportistica sarà realizzata e consultata attraverso lo strumento di SAS Visual Analytics.
L'accesso al sistema avviene tramite *internet*, utilizzando le credenziali che verranno rilasciate da AIFA.
Per l'impiego delle funzioni applicative è necessario utilizzare uno dei seguenti *browser*:

- Firefox 6+
- Google Chrome 19+
- Internet Explorer 9.0 e 10.0.

Altri *browser* risultano ***parzialmente*** supportati.
E', inoltre, necessario utilizzare o dotarsi del seguente programma:

- Adobe Flash Player 11.1+.

Descrizione del report

Il *report* si presenta in forma dinamica, ovvero navigabile grazie alla presenza di filtri che permettono di restringere il *range* di dati da visualizzare.
Esso fa riferimento esclusivamente a:

- trattamenti inseriti in modalità *standard*, ovvero caricati per intero nella nuova piattaforma Registri dei Farmaci sottoposti a monitoraggio; pertanto, quelli immessi con modalità "cartacea" o "retroattiva" (cioè avviati nella vecchia piattaforma e successivamente traslati in quella nuova), non saranno oggetto del *report*.
- trattamenti avviati a partire dall'anno 2013 e terminati entro la fine dell'anno 2014.

I filtri applicabili in modo dinamico da parte degli utenti sono i seguenti:

Nome attributo	Semantica attributo
Medicinale	Denominazione del medicinale sottoposto a monitoraggio
Indicazione	Denominazione dell'indicazione terapeutica sottoposta a monitoraggio
Anno inizio trattamento	L'anno di inizio trattamento corrisponde alla data della prima somministrazione farmaco del trattamento
Anno fine trattamento	L'anno di fine trattamento corrisponde alla data della chiusura della scheda
Tipologia di accordo	Specifica la tipologia di accordo negoziale applicata (*Cost-sharing*, *Payment by result*, *Risk-sharing*, *Capping*, ecc…)

Le dimensioni e misure di analisi sono le seguenti:

Nome attributo	**Semantica attributo**
Dimensione geografica	Specifica la dimensione geografica di presunta richiesta di rimborso, distinta in: Regione, ASL e farmacia
Indicazione	Denominazione dell'indicazione terapeutica sottoposta a monitoraggio
Medicinale	Denominazione del medicinale sottoposto a monitoraggio
AIC	Codice AIC del farmaco
Numero dispensazioni calcolate	Numero di dispensazioni farmaco effettuate e confermate dal clinico contenenti confezioni rimborsabili (in base a quanto descritto nel paragrafo *"Processo di valutazione dei Trattamenti"*)
Numero confezioni calcolate	Numero di confezioni dispensate ed identificate come rimborsabili (in base a quanto descritto nel paragrafo *"Processo di valutazione dei Trattamenti"*)
Importo calcolate	Somma dell'importo da rimborsare nella modalità dell'anticipazione consentita dalla presente Determinazione AIFA, definito come descritto nel paragrafo *"Calcolo degli importi dei rimborsi previsti"*
Stato richiesta di rimborso	Consente di distinguere gli importi stimati relativi a dispensazioni farmaco per le quali è stata inviata almeno una volta una richiesta di rimborso all'azienda: - Stato "Non inviata": la dispensazione farmaco non è stata mai inserita in una richiesta di rimborso inviata all'azienda - Stato "Inviata: la dispensazione farmaco è stata inserita almeno una volta in una richiesta di rimborso inviata all'azienda

Di seguito a titolo esemplificativo si riporta la struttura dei *report* che verranno resi disponibili per la visualizzazione dei dati:

Filtri applicati

Tipo procedimento	Solo trattamenti standard
Anno inizio trattamento	maggiore o uguale 2013
Anno fine trattamento	minore o uguale 2014

Filtri utilizzabili

Medicinale
Indicazione
Anno inizio trattamento
Anno fine trattamento
Tipologia di accordo

Tabella 1

			RdR Non Inviata			RdR Inviata		
Regione	Asl	Farmacia	Num. dispensazioni calcolato	Num. confezioni calcolato	Importo calcolato	Num. dispensazioni calcolato	Num. confezioni calcolato	Importo calcolato

Tabella 2

			RdR Non Inviata			RdR Inviata		
Indicazione	Medicinale	AIC	Num. dispensazioni calcolato	Num. confezioni calcolato	Importo calcolato	Num. dispensazioni calcolato	Num. confezioni calcolato	Importo calcolato

Caratteristiche di qualità della piattaforma Registri per i farmaci sottoposti a monitoraggio

Principi generali adottati nella definizione delle funzionalità della piattaforma

Si illustrano di seguito i principi generali che AIFA ha adottato nella definizione delle funzionalità della nuova piattaforma applicativa.

Processo di accreditamento e tracciatura delle operazioni

L'accesso al sistema da parte degli utenti (medici, farmacisti, aziende ed operatori regionali) è basato sull'utilizzo di credenziali nominali e personali e sull'adozione di profili autorizzativi. Ad ogni utenza sono associati uno o più profili.
Attualmente AIFA ha previsto i seguenti profili autorizzativi:

- *AIFA*: sono gli utenti AIFA che hanno funzione di monitoraggio e controllo
- *Approvatori regionali*: rappresentano i referenti regionali che hanno la possibilità di:
    - abilitare l'uso di determinati Registri all'interno del territorio regionale di competenza
    - abilitare le utenze con profilo Direttore Sanitario, Medico e Farmacista
- *Direttore Sanitario*: individuano i direttori sanitari di ASL o di presidio ospedaliero ed hanno funzione di controllo all'interno delle strutture di competenza
- *Medico/Farmacista*: riguardano gli utenti che si occupano della gestione dei trattamenti, anagrafica dei pazienti, dispensazioni farmaco
- *Azienda*: trattasi degli utenti aziendali che hanno accesso alle funzioni per la gestione del processo di rimborso.

Ogni utente prima di poter accedere al sistema deve essere esplicitamente autorizzato attraverso un processo gerarchico gestito e tracciato tramite funzionalità del sistema.
In particolare, AIFA ha definito un struttura gerarchica e distribuita sul territorio nazionale che impone i seguenti livelli autorizzativi per gli utenti con profilo Medico/Farmacista (dal più alto al più basso):

- AIFA
- Approvatori regionali
- Direttori sanitari
- Medici/Farmacisti.

Per quanto riguarda gli utenti con profilo Azienda, in linea con tutti i sistemi informativi AIFA, essi vengono autorizzati dall'*Amministratore Utenze Aziendali* di competenza (*cfr.* http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/accesso-ai-sistemi-informatici-di-aifa-2103201).

Controllo dei centri preposti alla prescrizione

La piattaforma consente una gestione completamente autonoma ed in carico ai soli referenti regionali per quanto riguarda la definizione dei centri preposti alla prescrizione dei farmaci sottoposti a monitoraggio.
In particolare, l'abilitazione dei centri da parte delle Regioni è obbligatoria per i registri oggetto della presente Determinazione.

Anagrafica paziente

L'anagrafica dei pazienti è unica all'interno del sistema e validata attraverso il confronto tra i dati anagrafici ed il codice fiscale. L'anagrafica paziente è visibile ai soli utenti autorizzati.
La presenza di un'anagrafica paziente unica e validata consente di poter identificare, controllare e monitorare tutti i trattamenti avviati per il medesimo paziente sulla base dei requisiti di carattere clinico ed amministrativo che AIFA identifica.

Modifica dei dati anagrafici dei pazienti e dei trattamenti

La responsabilità nella certificazione dei dati inseriti nel sistema, relativi ai pazienti ed ai trattamenti, è in carico ai medici ed ai farmacisti. All'interno delle funzionalità predefinite da AIFA, medici e farmacisti possono creare e, alle condizione consentite, modificare i dati già inseriti.
La piattaforma garantisce la tracciabilità completa delle operazioni effettuate, permettendo di identificare l'autore e la data dell'attività effettuata.

Trasferimento pazienti

Al pari di quanto esposto sulla modifica dei dati, anche il trasferimento dei pazienti da un centro prescrittore verso un altro localizzato nella medesima Regione, o in altra Regione, è effettuato in autonomia da parte dei medici, sulla base del processo definito da AIFA ed implementato attraverso la piattaforma. Al riguardo, la procedura prevede la gestione del trasferimento di pazienti con un percorso strutturato di autorizzazione da parte delle strutture "cedenti" il paziente e di successiva acquisizione del medesimo da parte del nuovo centro.
All'interno del processo di trasferimento viene garantita la corretta ripartizione delle competenze dell'attività di monitoraggio e dispensazione dei farmaci svolte da ciascuna struttura sanitaria.

Qualità del dato
Sulla base di presupposti di carattere clinico ed amministrativo, AIFA ha definito una serie di controlli che il sistema consente di gestire in modo automatico e trasparente per gli utenti.
In particolare, i controlli definiti possono essere classificati nelle due seguenti macro-categorie:

- *formali intra ed inter trattamento*;
- *controlli rigidi sulle finestre temporali*.

Il dettaglio dei controlli viene declinato all'interno delle schede tecniche dei singoli registri approvate da AIFA e dalle aziende farmaceutiche, alle quali si rimanda per gli ulteriori approfondimenti.

Principi generali adottati nello sviluppo dei Registri AIFA

Nella progettazione e nello sviluppo dei Registri Farmaci sottoposti a monitoraggio, AIFA ha seguito le principali *best practice* ed ha adottato metodologie condivise e trasparenti con tutti i soggetti coinvolti nel processo di erogazione del medicinale.
AIFA garantisce soprattutto la completa aderenza delle soluzioni tecnologiche adottate sia ai requisiti condivisi con l'azienda farmaceutica ad esito del processo regolatorio, sia alla normativa generale e vigente in tema di trattamento dei dati confidenziali, al termine di un processo che prevede il controllo da parte di AIFA sulle seguenti attività:

- definizione dei requisiti del Registro ai fini dell'applicazione dei termini dell'accordo negoziale sottoscritto tra AIFA e l'azienda farmaceutica;
- verifica e validazione del disegno della soluzione tecnologica;
- collaudo ed approvazione delle funzionalità sviluppate.

15A02228

ISTITUTO UNIVERSITARIO DI STUDI SUPERIORI DI PAVIA

DECRETO RETTORALE 9 marzo 2015.

Modifiche ed integrazioni allo Statuto.

IL RETTORE

Visto: il decreto ministeriale n. 827 del 15 ottobre 2013 con il quale sono state definite le linee generali di indirizzo e gli obiettivi inerenti la programmazione del sistema universitario per il triennio 2013 - 2015, ed in particolare la Linea Guida di cui al comma 2 dell'art. 2 recante il "Dimensionamento sostenibile del sistema universitario", secondo cui lo stesso può essere tradotto dalle Università attraverso, tra l'altro, la realizzazione di modelli federativi caratterizzati dall'istituzione di un unico Consiglio di amministrazione con unico Presidente e dall'unificazione, condivisione dei rispettivi servizi, ferma restando l'autonomia scientifica e gestionale degli enti federati;

Visto: il Programma Triennale dell'Istituto Universitario di Studi Superiori, di seguito IUSS, 2013 - 2015 inviato al MIUR, nei termini indicati, mediante upload nell'ambito del relativo sito istituzionale, con il quale lo IUSS ha programmato l'unificazione del Consiglio di amministrazione con la Scuola Superiore Sant'Anna, di seguito Scuola, dedicando un'apposita sezione all'azione federativa ed impegnandosi a completare il processo di revisione statutaria entro dodici mesi dall'approvazione ministeriale del predetto Programma;

Visto: l'accordo federativo, preventivamente approvato dagli organi statutari dei due Atenei, sottoscritto in data 10 settembre 2014 con il quale lo IUSS e la Scuola hanno precisato i termini e le condizioni di realizzazione della federazione consistente nella presenza di un unico Consiglio di amministrazione e Presidente nonché nella previsione di future azioni di coordinamento dell'offerta formativa, della ricerca scientifica e dei servizi amministrativi dei rispettivi enti;

Visto: il decreto ministeriale n. 889 del 4 dicembre 2014 con il quale, valutati gli atti programmatori delle università italiane formulati nel triennio 2013 - 2015, e tra questi i Programmi presentati dallo IUSS e dalla Scuola, sono state concesse le risorse richieste per la realizzazione dell'azione federativa, ex decreto ministeriale n. 827 citato, a consolidamento del Fondo per il Finanziamento Ordinario;

Viste: la delibera del 19 novembre 2014 del Senato accademico dello IUSS con la quale sono state approvate le modifiche ed integrazioni allo Statuto dello IUSS e le delibere n. 172 dell'11 novembre 2014 e n. 126 del 17 novembre 2014, rispettivamente assunte dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione della Scuola con le quali sono state approvate le modifiche ed integrazioni allo Statuto della Scuola con riferimento agli articoli 21, 21-*bis*, 22, 27, 28, 29, 43, 45 e 57;

Vista: la Nota del 28 novembre 2014 con la quale i Rettori dello IUSS e della Scuola hanno provveduto ad inviare congiuntamente al MIUR l'accordo federativo ed i relativi statuti conseguentemente modificati, unitamente alle delibere adottate in tal senso dai rispetti organi, ai fini del controllo ministeriale da realizzarsi, ex art. 3, comma 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (di seguito legge n. 240/2010) sul progetto federativo nell'ambito delle procedure previste dal citato decreto ministeriale n. 827, e sui rispettivi Statuti ex art. 6, comma 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168 (di seguito legge n. 168/1989);

Atteso: il trascorrere del termine entro il quale il MIUR esercita il dovuto controllo di legittimità e di merito sulle disposizioni statutarie, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 168/1989 e ss.mm.ii.;

Vista: la legge n. 240/2010 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 3;

Visto il vigente Statuto dell'Istituto Universitario Studi Superiori d Pavia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 107 del 9 maggio 2012, ed in particolare l'art. 53;

Considerato: la necessità di attuare il citato accordo federativo e di procedere all'emanazione delle modifiche statutarie al fine di rendere possibile l'insediamento del Consiglio di amministrazione unico dei due Atenei;

Ritenuto opportuno: procedere, ai sensi dell'art. 53 dello Statuto vigente, all'emanazione della modifiche apportate allo Statuto, come precedentemente indicato;

Decreta:

Art. 1.

Emanazione

Sono emanate le modifiche e le integrazioni apportate allo Statuto dello IUSS, approvate dal Senato accademico secondo le specifiche indicate in premessa.

Art. 2.

Testo vigente

Il testo completo dello Statuto viene allegato al presente decreto, allegato "A", di cui costituisce parte integrante.

Art. 3.

Pubblicità ed entrata in vigore

Le modifiche ed integrazioni dello Statuto dello IUSS entreranno in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto e del testo integrale dello Statuto, allegato "A", sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto viene altresì pubblicato sull'Albo Ufficiale dello IUSS.

Pavia, 9 marzo 2015

Il rettore: DI FRANCESCO

Allegato "A"

Art. 1.

Natura dell'istituzione

1. L'Istituto Universitario di Studi Superiori (IUSS) di Pavia ha natura di Scuola superiore ad ordinamento speciale ed è inserito nel sistema universitario italiano con propria personalità giuridica e autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile.

2. Lo IUSS ha sede legale in Pavia e può utilizzare nei rapporti esterni ed interni la denominazione "Scuola Superiore Universitaria IUSS Pavia".

Art. 2.

Finalità

1. Riconoscendo nel capitale umano la principale risorsa per lo sviluppo di un paese, lo IUSS si propone di contribuire alla piena valorizzazione dei giovani di particolare talento, offrendo loro, nella fase degli studi universitari, percorsi formativi di alta qualificazione che ne esaltino le capacità, nonché occasioni di arricchimento scientifico e culturale, specie in senso interdisciplinare. Lo IUSS si propone altresì di contribuire al progresso della conoscenza, in campo sia scientifico che umanistico, curando la formazione dei giovani alla ricerca e sviluppando propri programmi di ricerca.

2. Per le finalità di cui sopra, lo IUSS promuove un ambiente di forte interazione tra alta formazione e ricerca, considerando quest'ultima come premessa necessaria a garantire la qualità ed efficacia alla prima. Di tale interazione deve tenersi conto anche ai fini dell'individuazione di nuovi programmi didattici.

3. Nel perseguimento delle sue finalità, lo IUSS opera in stretta sinergia con tutte le componenti del sistema universitario pavese e lombardo. A livello pavese, lo IUSS promuove la collaborazione con l'Università di Pavia, i Collegi universitari di merito pavesi legalmente riconosciuti e l'Ente per il Diritto allo Studio Universitario (EDiSU). Con questo orientamento lo IUSS intende consolidare la caratteristica di Pavia come ambiente di studio di particolare richiamo per giovani di tutto il territorio nazionale e per giovani provenienti dall'estero. Con particolare riferimento a quest'ultimi, lo IUSS intende costituire sia a livello nazionale che internazionale una rete di sinergie con qualificate strutture aventi finalità coerenti con le proprie e con le scuole di alta formazione operanti, in particolare con le Scuole Superiori Universitarie ad ordinamento speciale operanti in Italia.

Art. 3.

Principi ispiratori

1. Sulla base di soli criteri di merito, lo IUSS riconosce ad ogni studente, che ne faccia domanda, il diritto di accedere alla sua offerta formativa e di sviluppare pienamente le proprie capacità, indipendentemente da ogni condizionamento economico o sociale e senza discriminazioni di alcun tipo.

2. La libertà di espressione e di insegnamento e il reciproco rispetto nella diversità costituiscono principi fondamentali nella vita dello IUSS.

3. Nello svolgimento delle proprie attività lo IUSS assicura l'applicazione dei principi di semplificazione, efficienza, efficacia e trasparenza.

4. Nell'organizzazione delle attività di formazione e di ricerca lo IUSS assicura uno stretto collegamento tra le due attività in modo da assicurare alla didattica il più alto livello di competenze e, al tempo stesso, stimolare l'interesse degli Allievi per la ricerca.

5. Lo IUSS adotta il presente Statuto in armonia con i principi dell'art. 33 della Costituzione della Repubblica italiana ed in attuazione delle vigenti disposizioni legislative sull'ordinamento universitario.

Art. 4.

Partecipazioni istituzionali dei Collegi

1. Lo IUSS riconosce il peculiare ruolo formativo dei Collegi universitari e realizza una propria forma avanzata di partecipazione istituzionale dei Collegi pavesi ai propri processi formativi e di ricerca, considerando tale partecipazione un elemento caratterizzante e distintivo dello IUSS nel quadro delle Scuole Superiori italiane. Grazie a questa specifica collaborazione, lo IUSS può anche assicurare una qualificata residenzialità alle proprie attività didattiche e di ricerca.

2. L'Istituto può organizzare, anche in collaborazione con i Collegi universitari, attività di orientamento universitario e promuovere attività culturali.

3 Sono partecipazioni istituzionali dello IUSS dalla sua fondazione: l'Almo Collegio Borromeo, il Collegio Ghislieri, il Collegio Nuovo - Fondazione Sandra e Enea Mattei, Fondazione Collegio Universitario S. Caterina da Siena e l' Ente gestore per il Diritto allo Studio Universitario.

4. Nei suoi regolamenti lo IUSS determina le eventuali modalità di partecipazione di altri Collegi universitari lombardi, previa acquisizione del parere del Consiglio dei Collegi.

Art. 5.

Cooperazione con altre Scuole Superiori

1. Lo IUSS intende operare in un contesto di cooperazione con altre Scuole Superiori al fine di realizzare una rete nazionale ed internazionale di alta formazione, che condivida finalità, modalità di accesso, metodi di valutazione e favorisca la mobilità al proprio interno di docenti, ricercatori e studenti.

2. In particolare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della L. 240/2010 e dell'art. 2 comma 3 del D.M. n. 827 del 15 ottobre 2013, lo IUSS ha stipulato un Accordo Federativo con la Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna, di seguito Scuola Sant'Anna, costituendo una cornice istituzionale caratterizzata da un unico Consiglio di Amministrazione con unico Presidente. L'Accordo Federativo stabilisce un collegamento istituzionale e funzionale che consente di promuovere e gestire – ottimizzando le risorse e rendendole più efficienti – le attività dello IUSS e della Scuola Sant'Anna nel campo dell'offerta formativa della ricerca scientifica, del trasferimento tecnologico, delle politiche per l'internazionalizzazione e dei servizi.

Art. 6.

Cooperazione internazionale

Lo IUSS promuove la cooperazione internazionale, con istituzioni sia universitarie che extra universitarie. Lo IUSS, in particolare, cura la realizzazione di percorsi formativi mirati al conseguimento di titoli congiunti o doppi titoli e lo sviluppo di programmi di ricerca che mettano in sinergia le peculiarità di ciascuna istituzione.

Art. 7.

Rapporto con il territorio

Nell'ambito delle proprie finalità e specifiche competenze, lo IUSS opera con le Amministrazioni, le Istituzioni e gli Enti locali per uno sviluppo economico, sociale e culturale del territorio. Una speciale attenzione verrà riservata alle iniziative di trasferimento tecnologico, anche mediante il sostegno a processi di spin off e start up. Nell'impostazione dei propri piani di sviluppo lo IUSS concorrerà a caratterizzare il sistema universitario pavese e lombardo come polo nazionale e internazionale di competenza in specifici settori di ricerca avanzata.

Art. 8.

Fonti interne

1. Lo IUSS, nel rispetto della legislazione vigente in materia e del presente Statuto, emana regolamenti e manuali.

2. Il regolamento generale contiene le norme generali sull'organizzazione dello IUSS, le modalità di elezione degli organi, nonché le regole di funzionamento del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione.

3. Il regolamento didattico disciplina l'ordinamento degli studi dei corsi attivati e di ogni altra attività formativa, gli aspetti di organizzazione dell'attività didattica comuni ai corsi di studio e definisce i criteri per l'attivazione dei corsi di dottorato di ricerca e dei servizi didattici integrativi.

4. Il regolamento per l'amministrazione, finanza e contabilità disciplina la gestione finanziaria e contabile dello IUSS.

5. Gli altri regolamenti hanno carattere generale relativamente all'ambito cui si riferiscono, e non possono comunque modificare o essere in contrasto con i regolamenti di cui ai commi 2, 3 e 4.

6. I manuali disciplinano e contengono norme di attuazione per settori specifici nell'ambito delle disposizioni contenute nei regolamenti e sono approvati secondo le modalità stabilite nel regolamento generale.

Art. 9.

Approvazione, emanazione ed entrata in vigore

1. Il regolamento generale è approvato a maggioranza assoluta dei componenti del Senato accademico, previo parere obbligatorio del Consiglio di amministrazione, ed è emanato con decreto del Rettore. Il regolamento per l'amministrazione, finanza e contabilità è approvato a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di amministrazione, previo parere favorevole del Senato accademico, ed è emanato con decreto del Rettore.

2. Gli altri regolamenti sono approvati a maggioranza assoluta dei componenti del Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, e sono emanati con decreto del Rettore.

3. I pareri di cui ai precedenti commi sono assunti a maggioranza assoluta dei componenti dei relativi organi.

4. I regolamenti di cui all'art. 8 entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nell'Albo dello IUSS, salvo che essi non dispongano diversamente.

Art. 10.

Corsi e tipologia dei titoli rilasciati

1. Per il raggiungimento delle proprie finalità formative, lo IUSS attiva:

a) Corsi ordinari per Allievi iscritti a corsi di laurea, di laurea magistrale o di laurea a ciclo unico, dell'Università di Pavia o di altre istituzioni universitarie convenzionate con lo IUSS, individuati dal Senato accademico su proposta del Consiglio di coordinamento, di cui all'art. 43;

b) Corsi di Dottorato di ricerca.

2. Può inoltre attivare:

c) corsi di laurea magistrale o corsi di laurea magistrale a ciclo unico in convenzione con altre istituzioni universitarie;

d) master universitari di primo e di secondo livello, anche in collaborazione con altre Università italiane e straniere;

e) altri corsi di alta formazione, di formazione permanente, corsi brevi e seminari, anche in collaborazione con università italiane e straniere e/o altri soggetti pubblici o privati.

3. I corsi sono disciplinati dal regolamento didattico e da specifici regolamenti.

4. Lo IUSS può conferire premi di studio e borse di studio a coloro che partecipano ai corsi attivati.

5. Lo IUSS rilascia i seguenti titoli:

a) diploma di licenza;

b) diploma di licenza triennale di primo livello;

c) diploma di licenza biennale di secondo livello;

d) laurea magistrale congiunta con altri atenei;

e) dottorato di ricerca (PhD);

f) master universitario di primo e secondo livello;

g) attestati per gli altri corsi di formazione attivati.

Art. 11.

Rilascio dei titoli

1. I titoli di:

a) diploma di licenza

b) diploma di licenza triennale di primo livello

c) diploma di licenza biennale di secondo livello

sono rilasciati agli allievi che abbiano seguito i Corsi ordinari e superato l'esame di licenza nei termini e con le modalità definite dal regolamento didattico.

2. Il titolo di laurea magistrale, congiuntamente ad un altro ateneo è rilasciato agli studenti, che abbiano compiuto il relativo corso di studi ai sensi dell'art. 15 del presente Statuto.

3. Il titolo di dottore di ricerca (PhD) di cui all'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210 è rilasciato agli allievi che abbiano compiuto il relativo corso di dottorato di ricerca ai sensi dell'art. 14 del presente Statuto.

4. Il titolo di master universitario di primo o secondo livello è rilasciato agli allievi che abbiano compiuto con profitto il relativo corso di studi.

5. Il rilascio degli attestati previsti dall'art. 10 del presente Statuto è disciplinato da regolamento, in conformità alla legislazione vigente.

Art. 12.

Corsi ordinari

1. I Corsi ordinari, di cui all'art. 10 lettera *a)*, hanno la stessa durata dei corrispondenti corsi di laurea, di laurea magistrale o di laurea a ciclo unico attivati dalle Università presso le quali sono iscritti gli allievi dei Corsi ordinari stessi.

2. I Corsi ordinari hanno la finalità di arricchire e ampliare il percorso formativo seguito dagli allievi in Università.

Gli insegnamenti dei Corsi ordinari possono svilupparsi negli ambiti disciplinari delle scienze umane, delle scienze sociali, delle scienze biomediche, delle scienze naturali e matematiche e delle scienze e tecnologie.

3. L'ammissione ai Corsi ordinari dello IUSS avviene per concorso nazionale, esclusivamente sulla base di criteri di merito.

4. Il regolamento didattico disciplina la programmazione degli impegni didattici degli allievi al fine di assicurare l'alto livello dei loro studi con riferimento ai corsi seguiti presso l'ateneo in cui sono iscritti ed alle attività formative interne dello IUSS.

5. I diplomi di licenza costituiscono titolo di merito, valutabile per l'ammissione a percorsi formativi di ulteriore livello organizzati dallo IUSS.

6. Gli allievi dei Corsi ordinari sono di norma alunni di Collegi universitari. Le deroghe a questo principio sono specificate nel regolamento didattico dello IUSS.

Art. 13.

Premi di studio agli allievi dei Corsi ordinari

1. L'Istituto, secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 34 della Costituzione della Repubblica italiana, opera affinché sia costantemente garantito il pieno esercizio del diritto allo studio ed affinché l'impegno e il merito siano riconosciuti e valorizzati. In quest'ottica lo IUSS auspica che si possa raggiungere una condizione di piena gratuità degli studi universitari dei propri allievi dei Corsi ordinari.

2. Gli allievi dei Corsi ordinari, subordinatamente alle disponibilità di bilancio, usufruiscono di un contributo il cui ammontare è fissato di anno in anno dal Consiglio di amministrazione. Il contributo è destinato al rimborso totale o parziale delle tasse universitarie e di quanto eventualmente dovuto dagli allievi ai Collegi di appartenenza.

3. Il contributo di cui al comma precedente è soggetto, ai fini fiscali, alla vigente normativa agevolativa in materia di borse di studio erogate dalle Università e dalle Regioni.

Art. 14.

Corsi di Dottorato di ricerca

1. I corsi di Dottorato di ricerca sono destinati a formare giovani ricercatori in una prospettiva internazionale ed interdisciplinare, offrendo loro opportunità di approfondimento teorico e metodologico implementato in esperienze di ricerca avanzata.

2. I corsi hanno durata non inferiore a tre anni. A conclusione dei corsi lo IUSS conferisce il titolo di dottore di ricerca (Ph.D.).

3. I corsi di Dottorato possono essere svolti dallo IUSS in maniera autonoma o all'interno di apposite convenzioni o consorzi con soggetti pubblici o privati, che svolgono attività ricerca, italiani o stranieri con la possibilità di conferimento di titoli multipli o congiunti, con soggetti a questo legittimati.

4. Il regolamento didattico dei corsi disciplina l'organizzazione scientifico didattica degli stessi, il passaggio degli allievi agli anni successivi e le modalità di ammissione alla discussione della tesi per il conseguimento del titolo.

Art. 15.

Corsi di laurea magistrale e corsi di laurea magistrale a ciclo unico

1. I corsi di laurea magistrale e i corsi di laurea magistrale a ciclo unico, istituiti in convenzione con altre istituzioni universitarie, hanno l'obiettivo di assicurare una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.

2. Il regolamento didattico disciplina il loro ordinamento, prevedendo le modalità di accesso, l'articolazione degli insegnamenti e quanto altro utile ad assicurare l'alto livello delle attività formative e del processo di apprendimento degli studenti.

3. Nell'atto convenzionale da stipulare con altri atenei per l'istituzione e la conduzione di corsi di laurea magistrale sono definite le modalità procedurali e attuative necessarie ad assicurare una piena e funzionale collaborazione inter-universitaria.

Art. 16.

Corsi di master di primo e secondo livello

1. I master universitari di primo e secondo livello, di durata non inferiore a dodici mesi, sono finalizzati a fornire una specializzazione approfondita in settori di particolare interesse per il mercato del lavoro qualificato.

2. Il regolamento didattico disciplina l'organizzazione di base dei corsi e degli stage, i requisiti per l'ammissione e le condizioni per il conseguimento del titolo.

Art. 17.

Altri corsi di formazione

1. Lo IUSS può istituire altri corsi di alta formazione e di formazione permanente, corsi brevi e seminari anche in collaborazione con Università italiane e straniere e/o altri soggetti pubblici o privati.

Art. 18.

Posti di allievo

1. Il Senato accademico determina il numero dei posti di allievo relativamente ai Corsi ordinari, ai corsi di Dottorato e ai corsi di laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico e ai corsi di master da mettere a concorso.

2. Il Consiglio di amministrazione approva i relativi bandi, previa verifica dei presupposti di sostenibilità economica.

3. I criteri e le modalità di ammissione ai corsi sono stabiliti dal regolamento didattico.

Art. 19.

Ammissione

1. L'ammissione allo IUSS avviene attraverso procedure volte ad accertare l'elevata preparazione e le potenzialità di sviluppo culturale e professionale dei candidati.

2. Gli allievi dello IUSS devono assolvere agli obblighi didattici stabiliti dai regolamenti che prevedono criteri atti a garantire l'alta qualità degli studi.

Art. 20.

Allievi

Sono allievi dello IUSS gli studenti dei Corsi ordinari, dei corsi di Dottorato, dei corsi di laurea magistrale e laura magistrale a ciclo unico e dei corsi di master.

Art. 21.

Diritto allo Studio ed inserimento dei laureati nel mondo del lavoro

1. Lo IUSS riconosce un ruolo fondamentale all'istituto del "tutorato" al fine di consentire agli allievi la massima partecipazione alla didattica, l'avviamento alla ricerca scientifica e l'acquisizione di esperienze dirette a favorire il loro inserimento nel mondo del lavoro. A tal fine lo IUSS può anche conferire borse per lo svolgimento di periodi di formazione presso enti o istituzioni, pubbliche o private, in Italia o all'estero.

2. Lo IUSS promuove la collaborazione a tempo parziale degli allievi alla gestione di attività connesse ai servizi erogati dallo stesso.

3. Lo IUSS favorisce iniziative volte ad inserire i propri allievi e studenti nel mondo del lavoro.

Art. 22.

Attività di ricerca

1. Lo IUSS svolge attività di ricerca in modo autonomo o in collaborazione con altri enti o istituzioni, pubblici o privati, in primo luogo con l'Università di Pavia e con la Scuola Sant'Anna.

2. Per lo svolgimento delle attività di ricerca comuni, lo IUSS e la Scuola Sant'Anna collaborano secondo le modalità definite nell'Accordo Federativo.

3. Lo IUSS può svolgere attività di ricerca applicata in collaborazione o per conto di terzi, secondo le modalità precisate in uno specifico regolamento.

Art. 23.

Attività editoriali

L'istituto può promuovere, realizzare e partecipare ad attività editoriali connesse alle proprie attività didattiche e di ricerca.

Art. 24.

Attività culturali, sportive e ricreative

1. Lo IUSS promuove le attività culturali, sportive e ricreative degli allievi e del personale i quali possono dar vita anche a forme associative che il Senato accademico può riconoscere.

Art. 25.

Organi

1. Sono organi dello IUSS, ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettera *a)* della L. 240/2010:

1. il Rettore;
2. il Senato accademico;
3. il Consiglio di amministrazione;
4. il Collegio dei Revisori dei Conti;
5. il Nucleo di Valutazione;
6. il Direttore Generale.

Sono altresì organi statutari dello IUSS:

a. Consiglio dei Collegi;
b. International Advisory Board.

Art. 26.

Rettore

1. Il Rettore:

a) ha la rappresentanza legale dello IUSS;

b) svolge funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche;

c) assicura il perseguimento delle finalità dello IUSS secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito;

d) convoca e presiede il Senato accademico;

e) propone al Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, la nomina del Direttore Generale;

f) assicura il collegamento con il sistema dei Collegi universitari pavesi;

g) conferisce i diplomi e rilascia gli attestati;

h) stipula le convenzioni e i contratti riservati alla sua competenza;

i) assume, nei casi di urgenza, i provvedimenti di competenza degli organi di governo, sottoponendoli agli stessi, per la ratifica, nella prima adunanza successiva;

j) assicura l'osservanza delle norme che disciplinano le funzioni e i compiti dei professori, dei ricercatori e dei dirigenti;

k) emana lo Statuto, i regolamenti e i bandi per l'ammissione ai corsi dello IUSS;

l) esercita la funzione di proposta del documento di programmazione triennale dello IUSS, tenuto anche conto delle proposte e dei pareri del Senato accademico;

m) esercita la funzione di proposta del bilancio di previsione e del conto consuntivo;

n) cura l'attuazione delle linee fondamentali del piano pluriennale di sviluppo e il programma annuale di attività;

o) assicura l'informazione, interna ed esterna, sulle attività dello IUSS, attraverso gli strumenti ritenuti più idonei;

p) esercita la funzione di iniziativa dei procedimenti disciplinari, incaricando il Collegio di Disciplina dell'istruttoria. Nel caso di provvedimenti disciplinari non superiori alla censura può provvedere direttamente alla loro irrogazione;

q) vigila sull'osservanza del codice etico dello IUSS e segnala le violazioni al Senato accademico proponendo i provvedimenti del caso, nel rispetto dello specifico regolamento e di quanto previsto all'art. 29 comma 1 punto *j)* del presente Statuto;

r) esercita tutte le attribuzioni di ordine scientifico, didattico e disciplinare che gli sono conferite dal presente Statuto e dai regolamenti, nonché dalle norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario per quanto applicabili;

s) propone al Senato accademico i componenti di sua competenza dell'International Advisory Board.

Art. 27.

Elezione del Rettore

1. Il Rettore è eletto tra i professori ordinari in ruolo presso le Università italiane, con almeno sei anni di servizio prima del collocamento a riposo, da un corpo elettorale composto dai professori e ricercatori di ruolo dello IUSS e dai componenti del Senato accademico ed è nominato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

2. Il Rettore dura in carica sei anni e il suo mandato non è rinnovabile. Durante l'espletamento del mandato il Rettore deve assicurare un regime di impegno a tempo pieno.

3. Le modalità di elezione sono definite nel regolamento generale, che disciplina anche le modalità di presentazione delle candidature.

4. Per gravi e motivate ragioni e comunque non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del mandato, il Senato accademico, con una maggioranza di due terzi dei suoi componenti, può proporre al corpo elettorale del Rettore una mozione di sfiducia nei confronti del Rettore. Se la mozione è approvata con una maggioranza di almeno due terzi, il Rettore ha l'obbligo di dimettersi.

5. In caso di cessazione anticipata del mandato, qualunque sia la causa, si procede entro due mesi a nuove elezioni. La durata del mandato del nuovo Rettore deve intendersi per un periodo di sei anni a partire dalla nomina.

Art. 28.

Prorettori

1. Il Rettore nomina, tra i professori ordinari dello IUSS, un Prorettore Vicario, che lo coadiuva anche assumendo responsabilità delegate in settori di attività e lo supplisce nelle sue funzioni in caso di impedimento o di assenza. Il Prorettore Vicario dura in carica un triennio e può essere riconfermato.

2. In relazione alle esigenze funzionali di settori di attività di rilevante importanza e complessità e che eventualmente comportino anche funzioni di rappresentanza istituzionale, il Rettore può designare uno o più Prorettori Delegati, individuati tra i professori di ruolo dello IUSS, incaricati di seguire più direttamente i settori in questione, ferme restando le sue responsabilità di iniziativa e di coordinamento.

3. Il Rettore può invitare il Prorettore Vicario ed i Prorettori Delegati a partecipare alle sedute del Senato accademico senza diritto di voto, salvo che essi non ne siano già membri ai sensi dell'art. 29.

Art. 29.

Senato accademico

1. Il Senato accademico è organo di programmazione, indirizzo e governo della didattica e della ricerca dello IUSS. Ha la responsabilità del funzionamento complessivo dello IUSS ed esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme concernenti l'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti, nel rispetto delle funzioni che il presente Statuto affida al Consiglio di amministrazione, al Consiglio didattico, al Consiglio di Coordinamento, ai Consigli scientifici d'Area.

Il Senato accademico inoltre:

a) esprime parere sul piano di programmazione triennale;

b) svolge funzioni di coordinamento e di raccordo tra le strutture formative e di ricerca e le relative attività;

c) delibera sulle iniziative didattiche e di alta formazione e in materia di istituzione, attivazione, modifica o soppressione di corsi di dottorato di ricerca, di laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico e di corsi di master universitari di I e di II livello e corsi di alta formazione permanente;

d) approva e modifica il Codice etico e i regolamenti di cui all'art. 8 ad eccezione del regolamento per la finanza e contabilità;

e) esprime parere in materia di convenzioni aventi per oggetto collaborazioni didattiche e di ricerca;

f) esprime parere obbligatorio sulle chiamate, nel rispetto delle composizioni previste dall'art. 18 L. 240/2010;

g) determina il numero dei posti di allievo relativamente ai Corsi ordinari, ai corsi di Dottorato, ai corsi di laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico e ai corsi di master da mettere a concorso;

h) designa il/i componente/i del Consiglio di Amministrazione di sua competenza;

i) nomina i componenti dell' International Advisory Board;

j) delibera, su proposta del Rettore, le sanzioni per la violazione del Codice etico che non rientrano nella competenza del Collegio di Disciplina. Le sanzioni previste per la violazione del codice etico consistono, in ragione delle circostanze, nel richiamo riservato ovvero, in caso di violazione grave o reiterata, nel richiamo pubblico;

k) delibera le modifiche al presente Statuto secondo quanto previsto dall'art. 51.

2. Il Senato Accademico è composto da:

a) il Rettore dello IUSS;

b) il Coordinatore dei Corsi ordinari;

c) il Coordinatore delle aree scientifiche;

d) quattro rappresentanti dei docenti di ruolo di prima o seconda fascia e dei ricercatori dello IUSS eletti tra i docenti ed i ricercatori stessi;

e) un rappresentante del personale tecnico amministrativo eletto dal personale stesso;

f) un rappresentante del Consiglio dei Collegi eletto all'interno del Consiglio stesso;

g) due rappresentanti degli allievi dello IUSS, uno eletto dagli allievi dei Corsi ordinari tra gli stessi e uno eletto dagli allievi iscritti ai corsi di Dottorato, ai corsi di laurea magistrale e laura magistrale a ciclo unico e ai corsi di master tra gli allievi dei corsi di Dottorato.

3. I membri del Senato accademico durano in carica quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta, fatta eccezione per i rappresentanti degli allievi che durano in carica due anni.

4. Il Senato accademico è convocato dal Rettore, che lo presiede. Alle riunioni del Senato accademico partecipa il Direttore Generale con funzioni di segretario verbalizzante, senza diritto di voto.

5. I membri del Senato accademico che risultano assenti ingiustificati a più di tre sedute tenutesi nel corso di un anno solare sono dichiarati decaduti con decreto del Rettore dello IUSS.

Art. 30.

Consiglio di amministrazione

1. Nell'ambito delle attività oggetto dell'Accordo Federativo di cui all'art. 5 comma 2 del presente Statuto, ferme restando l'autonomia scientifica, gestionale e amministrativa degli Enti federati nel quadro delle risorse attribuite, il Consiglio di amministrazione svolge una funzione di coordinamento della Federazione armonizzando le iniziative comuni sulla base delle indicazioni espresse dai rispettivi Senati Accademici.

2. Nei primi tre anni di efficacia dell'Accordo Federativo, il Consiglio di amministrazione è composto da otto membri:

a) il Presidente del Consiglio di amministrazione;

b) il Rettore dello IUSS;

c) il Rettore della Scuola Sant'Anna;

d) tre consiglieri esterni allo IUSS e alla Scuola Sant'Anna, non appartenenti ai ruoli dello IUSS e della Scuola Sant'Anna a decorrere dai cinque anni precedenti alla designazione, dei quali due designati dal Senato accademico della Scuola Sant'Anna su proposta del Rettore della Scuola Sant'Anna e sentito il Rettore dello IUSS ed uno designato dal Senato accademico dello IUSS su proposta del Rettore dello IUSS e sentito il Rettore della Scuola Sant'Anna, da individuarsi fra personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale. I curricula dei consiglieri saranno resi pubblici sul sito internet dello IUSS e della Scuola Sant'Anna;

e) un allievo dello IUSS eletto ogni due anni tra gli allievi dei Corsi ordinari secondo le modalità previste nel relativo regolamento generale;

f) un allievo della Scuola Sant'Anna eletto ogni due anni secondo le modalità previste nel relativo regolamento generale.

3. Per ciascun triennio successivo a quello di cui al comma 2 del presente articolo, spetta al Senato accademico dello IUSS ed al Senato accademico della Scuola Sant'Anna in seduta congiunta determinare il numero e le modalità di nomina dei Consiglieri esterni, da un minimo di due ad un massimo di quattro.

4. Nelle sedute congiunte dei Senati accademici dello IUSS e della Scuola Sant'Anna le delibere sono assunte a maggioranza ed i voti sono ponderati di modo che ad ognuno dei due Senati sia assegnata una percentuale del 50%.

5. Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Presidente del Consiglio di amministrazione il cui voto prevale in caso di parità.

6. Il Presidente del Consiglio di amministrazione è eletto, previa proposta congiunta del Rettore dello IUSS e della Scuola Sant'Anna, con voto ponderato dal Senato accademico dello IUSS e del Senato accademico dalla Scuola Sant'Anna in seduta congiunta, secondo le previsioni del comma 4, quale personalità esterna allo IUSS e alla Scuola Sant'Anna in possesso di comprovate competenze ed esperienze in campo gestionale, scientifico e culturale di rilievo nazionale o internazionale.

7. Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha un ruolo primario nell'ambito della Federazione tra lo IUSS e la Scuola Sant'Anna, in stretto coordinamento con i Rettori delle due Istituzioni. Egli:

a) promuove, d'intesa con i Rettori delle due Istituzioni federate, collaborazioni con enti locali, nazionali, e internazionali e con altri organismi pubblici e privati al fine di favorire e sostenere lo sviluppo della federazione tra lo IUSS e la Scuola Sant'Anna;

b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione su ordine del giorno formulato congiuntamente ai Rettori dello IUSS e della Scuola Sant'Anna;

c) esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dal Consiglio di amministrazione e dai regolamenti dello IUSS e della Scuola Sant'Anna.

8. Il Presidente del Consiglio di amministrazione è sostituito dal Rettore più anziano nel relativo ruolo, qualora per qualsiasi causa sia impossibilitato ad esercitare le proprie funzioni.

9. Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni. Qualora, per qualsiasi motivo, venisse a mancare un consigliere, il nuovo componente verrà proposto nell'ambito della stessa categoria di appartenenza secondo le modalità di cui sopra e rimarrà in carica sino alla scadenza del Consiglio di amministrazione.

10. Il Consiglio di amministrazione si riunisce in seduta ordinaria, secondo un calendario congiuntamente stabilito all'inizio di ogni anno solare dal Presidente del Consiglio di amministrazione e dai Rettori dello IUSS e della Scuola Sant'Anna. Il Consiglio può essere convocato in seduta straordinaria quando: *a)* il Presidente lo ritiene opportuno in presenza di circostanze urgenti ovvero quando l'andamento della gestione federativa lo richiede; *b)* almeno un terzo dei componenti ne fanno richiesta motivata scritta al Presidente.

11. Le sedute del Consiglio di amministrazione possono svolgersi per audio conferenza o videoconferenza; la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Consiglio di amministrazione.

12. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione possono assistere uno o più componenti del Collegio dei Revisori con diritto di far inserire a verbale eventuali osservazioni. Inoltre il Consiglio può invitare soggetti afferenti ad una delle due istituzioni a partecipare alle sedute assumendo la veste di "uditore".

13. I Consiglieri di amministrazione che risultano assenti ingiustificati a più di tre sedute tenutesi nel corso di un anno solare sono dichiarati decaduti con decreto a firme congiunte del Rettore dello IUSS e del Rettore della Scuola Sant'Anna.

14. Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono svolte a turno per un periodo di dodici mesi dal Direttore generale dello IUSS e dal Direttore generale della Scuola Sant'Anna, iniziando dal secondo, ferma restando la possibilità di partecipazione alla seduta del Consiglio anche del Direttore generale che non svolge le funzioni di Segretario.

Art. 31.

Funzioni del Consiglio di amministrazione

1. Nel rispetto dell'autonomia scientifica, gestionale e amministrativa degli Enti federati e delle linee di indirizzo poste dai rispettivi Senati accademici, il Consiglio di amministrazione esercita per lo IUSS e per la Scuola Sant'Anna le seguenti funzioni:

- delinea un indirizzo di sviluppo strategico, anche tenuto conto delle relazioni periodiche dell'International Advisory Board delle due Istituzioni, proponendo ai Senati accademici dello IUSS e della Scuola Sant'Anna l'adozione di azioni finalizzate allo scopo;

- favorisce l'armonizzazione dei programmi triennali in un'ottica di massima collaborazione scientifica e didattica tra i due Enti federati;

- delinea politiche di dialogo congiunte con il MIUR e gli altri Ministeri di riferimento;

- in coordinamento con i Collegi di Disciplina, esercita la competenza disciplinare relativamente ai professori e ricercatori della Scuola e dello IUSS, ai sensi dell'art. 10 della L. 240/2010;

- svolge qualsiasi altra funzione che viene ad esso attribuita dai Senati accademici dello IUSS e della Scuola Sant'Anna.

2. Relativamente allo IUSS, il Consiglio di amministrazione, quale organo di programmazione, indirizzo strategico e controllo nella gestione amministrativa, finanziaria, economica e patrimoniale:

a) approva il piano di programmazione triennale e ne verifica il rispetto anche in merito alla sostenibilità economica delle proposte di chiamata dei docenti;

b) esegue il monitoraggio e la vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività dello IUSS anche sulla base delle relazioni del Nucleo di Valutazione, del Collegio dei Revisori e degli altri organismi di controllo;

c) si esprime sulla gestione, sull'attività didattica e di ricerca limitatamente agli aspetti economici e gestionali e formula osservazioni e proposte al Senato accademico;

d) su proposta del Rettore e previo parere del Senato accademico, per gli aspetti di sua competenza, approva il bilancio di previsione, il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale e trasmette copia del bilancio di previsione e del conto consuntivo ai Ministeri competenti;

e) conferisce l'incarico di Direttore generale, su proposta del Rettore, sentito il parere del Senato accademico;

f) adotta il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità ed esprime parere sui regolamenti di competenza del Senato accademico;

g) delibera, su proposta del Senato accademico, l'assunzione del personale docente e ricercatore di cui al comma 3 lett. *b)* dell'art. 24 della L. 240/2010, previa verifica della conformità con la programmazione triennale e della sostenibilità economica;

h) verifica la sostenibilità economica delle delibere del Senato accademico in materia di istituzione, attivazione, modifica o soppressione di Dottorato di ricerca, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico e di corsi di master universitari di I e di II livello e corsi di alta formazione permanente, nonché di sedi e strutture didattiche e scientifiche;

i) può, nell'interesse dello IUSS e sentito il Senato accademico, concedere ai professori di ruolo a tempo pieno il nulla osta a svolgere incarichi o ad assumere cariche in enti pubblici o privati funzionali allo sviluppo di progetti di formazione e/o di ricerca, di particolare significato per le attività dello IUSS.

Art. 32.

Direttore Generale

1. L'incarico di Direttore Generale è assegnato a persona di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali.

2. Il Direttore Generale, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di amministrazione, esercita la funzione di complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dello IUSS, assicurando efficacia, efficienza e trasparenza dell'azione amministrativa. Il Direttore Generale coadiuva il Rettore nella preparazione delle proposte di bilancio di previsione annuale e triennale e del conto consuntivo.

3. L'incarico di Direttore Generale è attribuito dal Consiglio di amministrazione, su proposta dal Rettore, sentito il Senato accademico. L'incarico di Direttore Generale è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato, di durata, stabilita in sede di nomina, non superiore a 4 anni e rinnovabile.

4. Al termine di ciascun esercizio finanziario, il Direttore Generale presenta al Consiglio di Amministrazione un rapporto sull'attività svolta, anche ai fini della concessione dell'indennità di risultato.

Art. 33.

Nucleo di valutazione

1. Il Nucleo di valutazione svolge le funzioni di valutazione interna della gestione amministrativa e delle attività didattiche e di ricerca, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa, anche ai fini della promozione del merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale. L'adozione degli interventi ai fini della corretta gestione delle risorse, nonché del buon andamento, spetta agli organi di governo.

2. Svolge le funzioni che il DL n. 150, 27 Ottobre 2009, art. 14 attribuisce all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).

3. Il Nucleo di valutazione è formato da cinque membri, di cui almeno tre esterni allo IUSS, nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico. Il curriculum dei componenti del Nucleo è reso pubblico nel sito internet dello IUSS.

4. Il Presidente ed i componenti del Nucleo di valutazione sono nominati dal Rettore dello IUSS, sentito il Senato accademico; restano in carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta consecutivamente. Alle riunioni del Nucleo di valutazione partecipa, come segretario verbalizzante senza diritto di voto, il Responsabile dell'Ufficio Valutazione.

5. Il Nucleo di valutazione acquisisce periodicamente, nelle forme previste dalla legge, le opinioni degli allievi sulle attività didattiche, predisponendo apposita relazione contenente anche le informazioni e i dati richiesti dall'ANVUR, da inviare al Ministero e agli altri organi previsti dalla normativa entro i termini stabiliti.

6. Il Nucleo di valutazione presenta agli organi di governo dello IUSS una relazione annuale sui risultati delle attività di valutazione svolte nell'anno precedente.

7. Al Nucleo di valutazione è assicurata autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

Art. 34.

Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, esprime il proprio parere sulla proposta di bilancio preventivo ed attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze delle scritture contabili, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione del Consiglio di amministrazione. Il Collegio formula altresì proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, efficacia ed economicità della gestione.

2. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, di cui un membro effettivo, con funzioni di presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato; uno effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze; uno effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

3. I componenti del Collegio sono nominati con decreto rettorale, durano in carica quattro anni e sono rinnovabili una sola volta.

4. Almeno due componenti effettivi del Collegio devono essere iscritti al Registro dei revisori contabili.

Art. 35.

Consiglio dei Collegi

1. Allo scopo di realizzare un forte legame istituzionale tra IUSS e Collegi universitari di cui all'art. 4, comma 3, viene istituito il Consiglio dei Collegi, con funzioni consultive e propositive del Senato Accademico.

2. Il Consiglio dei Collegi fornisce un parere obbligatorio sui seguenti argomenti:

- criteri di ammissione ai Corsi ordinari;
- provvedimenti di espulsione dai Corsi ordinari dei singoli Allievi;
- ripartizione degli Allievi tra le Classi;
- ripartizione degli Allievi tra i Collegi;
- modifiche di Statuto;
- modifiche del regolamento generale dello IUSS.

Il Consiglio dei Collegi può essere altresì consultato dal Rettore dello IUSS su qualsiasi altro argomento posto all'ordine del giorno delle riunioni degli organi di governo.

3. Il Consiglio dei Collegi formula agli organi di governo e di gestione delle attività didattiche dello IUSS proposte in merito a:

- attività didattica;
- attività internazionale.

4. Il Consiglio dei Collegi è composto dal Presidente o dal Rettore di ciascuno dei Collegi universitari di merito pavesi legalmente riconosciuti e dal Presidente dell'EDiSU. Del Consiglio dei Collegi fa altresì parte il Rettore dello IUSS o un suo delegato.

5. Il Consiglio dei Collegi è presieduto da uno dei rappresentanti dei Collegi. Il Presidente dura in carica tre anni e non può essere immediatamente rieletto.

6. Il Consiglio dei Collegi elegge un proprio rappresentante nel Senato accademico dello IUSS.

7. Il Consiglio dei Collegi propone al Senato Accademico la nomina di un componente dell'International Advisory Board.

Art. 36.

Collegio di Disciplina

1. Al Collegio di Disciplina è demandata la competenza a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari ed a esprimere parere conclusivo in merito.

2. Opera secondo il principio del giudizio tra pari nel rispetto del contraddittorio.

3. La partecipazione al Collegio non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

4. Il Collegio si compone di tre professori universitari di prima fascia in regime di tempo pieno nominati dal Consiglio di amministrazione.

5. Il Collegio è nominato con Decreto del Rettore e dura in carica 4 anni.

Art. 37.

Comitato Unico di Garanzia

1. lo IUSS istituisce, ai sensi del presente Statuto e dell'art. 21 della legge n. 183/2010, il Comitato Unico di Garanzia; con apposito regolamento sono definiti la costituzione e il funzionamento.

2. Al suo interno viene istituita la Commissione Pari Opportunità, a tutela dei singoli e dei gruppi da discriminazioni. Formula piani di azioni positive a favore delle lavoratrici, dei lavoratori, delle allieve e degli allievi per consentire l'effettiva parità. Affronta tematiche delle pari opportunità a tutti i livelli, coinvolgendo la componente studentesca e il personale a tempo indeterminato e determinato. E' costituita da rappresentanti del personale docente e di ricerca, rappresentanti del personale tecnico amministrativo e rappresentanti degli allievi.

3. La Commissione, di cui al comma 2, elegge al proprio interno un Presidente, il funzionamento e la costituzione della stessa sono definiti con apposito regolamento.

Art. 38.

International Advisory Board

1. L'International Advisory Board è un organismo di consulenza del Senato Accademico in ordine alle tematiche di sviluppo strategico. In particolare svolge funzioni consultive volte all'individuazione di linee strategiche di sviluppo, all'intensificazione dei rapporti con il mondo imprenditoriale e con le istituzioni e dei rapporti internazionali atti a favorire la ricerca e la mobilità di docenti e studenti.

L'International Advisory Board è composto da almeno cinque personalità di riconosciuta qualificazione, non in servizio presso lo IUSS, che abbiano acquisito particolari meriti nei confronti dello stesso e la cui esperienza possa risultare utile nelle relazioni esterne dello IUSS, anche nella prospettiva di individuare nuove fonti di finanziamento per le attività didattiche e di ricerca.

Un componente è proposto dal Consiglio dei Collegi di cui all'art. 35, un componente è proposto dal Rettore dell'Università di Pavia e gli altri componenti sono proposti dal Rettore o da almeno tre membri del Senato Accademico.

5. I componenti dell'International Advisory Board rimangono in carica quattro anni dalla nomina e svolgono la propria attività a titolo gratuito.

Art. 39.

Esercizio finanziario e contabilità

1. L'esercizio finanziario ha inizio con il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Entro tale termine il Consiglio di amministrazione approva il bilancio di previsione ed entro il 30 aprile successivo il conto consuntivo dell'esercizio decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del conto consuntivo può avvenire entro il 30 giugno.

3. Lo IUSS adotta un proprio sistema di finanza e contabilità, improntato ad un modello di contabilità economico-patrimoniale e analitica in conformità alle previsioni della normativa vigente. Contenuto, struttura e modalità di formazione ed approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo saranno disciplinati dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità generale.

Art. 40.

Anno accademico

Nel rispetto della normativa vigente, l'anno accademico ha inizio il 1° ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo.

Art. 41.

Organizzazione dei Corsi ordinari

1. Gli insegnamenti dei Corsi ordinari sono articolati in Classi la cui composizione tiene conto dei differenti ambiti disciplinari. L'articolazione e la composizione delle classi è definita nel Regolamento didattico.

2. La programmazione didattica dei Corsi ordinari, la gestione e il coordinamento delle Classi sono svolte da un Consiglio didattico composto da tutti i professori e ricercatori dello IUSS e da una rappresentanza degli Allievi dei Corsi Ordinari in numero non inferiore al 15% dei componenti. Alle riunioni del Consiglio didattico partecipa, senza diritto di voto, un rappresentante designato dal Consiglio dei Collegi.

3. Il Consiglio è presieduto da un professore di ruolo di prima fascia a tempo pieno eletto tra i suoi membri, che assume il ruolo di Coordinatore dei Corsi Ordinari e nomina quale Responsabile di Classe un docente dello IUSS per ciascuna delle Classi.

4. Il Coordinatore dei Corsi Ordinari ed i Responsabili di Classe durano in carica quattro anni. I rappresentanti degli Allievi durano in carica due anni.

5. Il Consiglio didattico può nominare al suo interno un comitato esecutivo al quale delegare, nei limiti previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, alcune delle proprie funzioni ordinarie.

Art. 42.

Aree scientifiche

1. Le Aree scientifiche (Aree) sono strutture dello IUSS deputate alla programmazione e alla gestione delle attività di ricerca e delle attività formative previste dall'art. 10, con l'unica eccezione di quelle indicate al comma 1, lett. *a)* secondo le modalità stabilite nel regolamento didattico.

2. L'attivazione e la disattivazione delle Aree è di competenza del Senato Accademico.

3. Sono organi di gestione di un'area:

a) il Consiglio scientifico di area;

b) il Responsabile di area.

4. Il Consiglio scientifico di area cura la programmazione, l'organizzazione e la gestione dell'attività dell'Area e provvede all'attuazione del piano di sviluppo dello IUSS, per quanto di competenza.

5. Il Consiglio scientifico di area è composto dai professori e ricercatori dello IUSS afferenti all'Area e da una rappresentanza degli allievi dei corsi di Dottorato, dei corsi di laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico e dei corsi di master in numero non inferiore al 15% dei componenti. Il Consiglio è presieduto da un professore di ruolo di prima o seconda fascia eletto tra i suoi membri, che assume il ruolo di Responsabile di area.

6. I Responsabili di area eleggono al proprio interno un Coordinatore delle aree scientifiche.

7. Il Coordinatore delle aree scientifiche ed i Responsabili di area durano in carica quattro anni. I rappresentanti degli allievi durano in carica due anni.

Art. 43.

Consiglio di coordinamento

1. Il Consiglio di coordinamento ha la funzione di garantire il necessario collegamento tra le attività dei Corsi ordinari e le Aree scientifiche e tra didattica e ricerca, nonché l'interdisciplinarità delle attività dello IUSS.

2. Il Consiglio è composto da cinque membri:

a) il Rettore;

b) il Coordinatore delle Aree scientifiche;

c) il Coordinatore dei Corsi ordinari;

d) un membro eletto dal Consiglio didattico dei Corsi ordinari tra i Responsabili di Classe;

e) un membro eletto al proprio interno dai Responsabili di Area.

2. Il Consiglio di coordinamento, tenuto conto delle esigenze di cui all'art. 45 del presente Statuto, formula altresì proposte di chiamata al Senato accademico, che esprime il proprio parere per la necessaria delibera del Consiglio di amministrazione.

Art. 44.

Commissione paritetica

È istituita una Commissione paritetica allievi-docenti con i compiti previsti dalla L. 240/2010, art. 2, comma 2, lettera *g)*.

La Commissione è composta da un ugual numero di docenti e di allievi ed è presieduta dal Rettore o da un suo delegato.

Il funzionamento della Commissione è stabilito in un apposito regolamento.

Art. 45.

Personale

1. Lo IUSS determina gli organici dei professori, dei ricercatori, dei dirigenti e del personale tecnico e amministrativo con una programmazione triennale, rimodulabile annualmente.

2. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali, lo IUSS si avvale di professori e ricercatori di ruolo, anche in regime di doppia affiliazione e di tutte le forme di mobilità inter-accademica e con gli enti di ricerca, ivi comprese quelle disponibili nell'ambito di applicazione dell'Accordo Federativo stipulato con la Scuola Sant'Anna.

Lo IUSS si avvale anche di docenti ed esperti, italiani o stranieri, provenienti anche da enti di ricerca, chiamati a prestare la propria opera per specifiche attività di ricerca o insegnamento, secondo quanto definito dalla normativa in vigore e dai regolamenti dello IUSS in materia.

3. Per garantire i servizi amministrativi, tecnici e logistici necessari, lo IUSS può avvalersi anche di collaborazioni esterne con modalità previste dalla legge.

Art. 46.

Amministrazione

1. L'Amministrazione dello IUSS è organizzata in uffici e servizi e settori. Ad essi è assegnato il personale tecnico e amministrativo nei limiti fissati dalla dotazione organica.

2. L'Istituto, nel rispetto della normativa vigente, può assumere personale tecnico o amministrativo a tempo determinato, con rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, per la sostituzione di personale assente o per esigenze straordinarie o per attività connesse allo svolgimento di progetti finalizzati e, comunque, quando non sia possibile ricorrere al solo personale in servizio.

Art. 47.

Dirigenti

1. I dirigenti organizzano autonomamente il lavoro delle strutture ad essi affidate per il raggiungimento di determinati obiettivi e ne assumono la responsabilità.

2. Gli incarichi relativi a funzioni dirigenziali sono attribuiti dal Direttore Generale, a dirigenti di ruolo presso lo IUSS o, con contratto a tempo determinato, a personale dello IUSS o a soggetti, anche esterni allo IUSS, di particolare e comprovata qualificazione professionale secondo la normativa vigente.

3. Gli incarichi hanno durata non inferiore a tre anni e non superiore a quattro anni e sono rinnovabili.

4. Il Consiglio di amministrazione definisce il trattamento economico dei dirigenti nel rispetto della normativa vigente.

Art. 48.

Uffici dirigenziali

Gli uffici che comportano l'esercizio di poteri e responsabilità dirigenziali sono individuati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Generale.

Art. 49.

Centri di servizi

Lo IUSS può attivare centri di servizi a supporto delle attività didattiche, di ricerca o amministrative.

Art. 50.

Formazione e aggiornamento

Lo IUSS promuove l'aggiornamento e la crescita professionale del personale tecnico e amministrativo.

Art. 51.

Entrata in vigore e modifica dello Statuto

1. Lo Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti, sono emanate con decreto del Rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, salvo che non sia diversamente disposto nel decreto di emanazione, in casi di particolare urgenza.

Art. 52.

Norme transitorie

1. Alla data di entrata in vigore del presente Statuto è abrogato lo Statuto emanato con Decreto Direttorale del 11 aprile 2012, n. 14.

2. Il Rettore ed il Direttore Generale in carica al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto portano a compimento i rispettivi mandati nei termini di legge e di Statuto.

3. I membri del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico in carica al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto decadono all'atto della costituzione degli organi collegiali nella composizione prevista dagli articoli 29 e 30.

4. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto sono indette le procedure per la costituzione dei nuovi organi collegiali.

15A02157

SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA DI PISA

DECRETO RETTORALE 9 marzo 2015.

Modifiche ed integrazioni allo Statuto.

IL RETTORE

Visto: il D.M. n. 827 del 15 ottobre 2013 con il quale sono state definite le linee generali di indirizzo e gli obiettivi inerenti la programmazione del sistema universitario per il triennio 2013 - 2015, ed in particolare la Linea Guida di cui al comma 2 dell'art. 2 recante il «Dimensionamento sostenibile del sistema universitario», secondo cui lo stesso può essere tradotto dalle Università attraverso, tra l'altro, la realizzazione di modelli federativi caratterizzati dall'istituzione di un unico Consiglio di amministrazione con unico Presidente e dall'unificazione, condivisione dei rispettivi servizi, ferma restando l'autonomia scientifica e gestionale degli enti federati;

Visto: il Programma Triennale della Scuola Superiore Sant'Anna 2013 - 2015 inviato al MIUR, nei termini indicati, mediante upload nell'ambito del relativo sito istituzionale, con il quale la Scuola ha programmato l'unificazione del Consiglio di amministrazione con l'Istituto Universitario di Studi Superiore di Pavia, di seguito IUSS, dedicando un'apposita sezione all'azione federativa ed impegnandosi a completare il processo di revisione statutaria entro dodici mesi dall'approvazione ministeriale del predetto Programma;

Visto: l'accordo federativo, preventivamente approvato dagli organi statutari dei due Atenei, sottoscritto in data 10 settembre 2014 con il quale la Scuola e IUSS hanno precisato i termini e le condizioni di realizzazione della federazione consistente nella presenza di un unico Consiglio di amministrazione e Presidente nonché nella previsione di future azioni di coordinamento dell'offerta formativa, della ricerca scientifica e dei servizi amministrativi dei rispettivi enti;

Visto: il D.M. n. 889 del 4 dicembre 2014 con il quale, valutati gli atti programmatori delle università italiane formulati nel triennio 2013-2015, e tra questi i Programmi presentati dalla Scuola e da IUSS, sono state concesse le risorse richieste per la realizzazione dell'azione federativa, ex D.M. n. 827 citato, a consolidamento del Fondo per il Finanziamento Ordinario;

Viste: le delibere n. 172 dell'11 novembre 2014 e n. 126 del 17 novembre 2014, rispettivamente assunte dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione della Scuola con le quali sono state approvate le modifiche ed integrazioni allo Statuto della Scuola con riferimento agli articoli 21, 21-*bis*, 22, 27, 28, 29, 43, 45 e 57 e la delibera n. 8 assunta dal Senato accademico IUSS con la quale sono state approvate le modifiche ed integrazioni al relativo Statuto;

Vista: la Nota del 28 novembre 2014 con la quale i Rettori della Scuola e di IUSS hanno provveduto ad inviare congiuntamente al MIUR l'accordo federativo ed i relativi statuti conseguentemente modificati, unitamente alle delibere adottate in tal senso dai rispetti organi, ai fini del controllo ministeriale da realizzarsi, ex art. 3, comma 4 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 (di seguito Legge n. 240/2010) sul progetto federativo nell'ambito delle procedure previste dal citato D.M. n. 827, e sui rispettivi Statuti ex art. 6, comma 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168 (di seguito legge n. 168/1989);

Atteso: il trascorrere del termine entro il quale il MIUR esercita il dovuto controllo di legittimità e di merito sulle disposizioni statutarie, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 168/1989 e ss.mm.ii.;

Vista: la legge n. 240/2010 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 3;

Visto: lo Statuto della Scuola emanato con D.D. n. 770 del 09 dicembre 2012 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 301 del 28 dicembre 2011, ed in particolare gli articoli 55 e 56;

Considerato: la necessità di attuare il citato accordo federativo e di procedere all'emanazione delle modifiche statutarie al fine di rendere possibile l'insediamento del Consiglio di amministrazione unico dei due Atenei;

Ritenuto opportuno: procedere, ai sensi dell'art. 55 dello Statuto vigente, all'emanazione in via definitiva della modifiche apportate allo Statuto, come precedentemente indicato;

Decreta:

Art. 1.

Emanazione

Sono emanate le modifiche e le integrazioni apportate agli articoli 21, 21-*bis*, 22, 27, 28, 29, 43, 45 e 57 dello Statuto della Scuola, approvate dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione secondo le specifiche indicate in premessa.

Art. 2.

Testo vigente

Le modifiche ed integrazioni statutarie sono riportate nell'allegato «A» ed il testo completo dello Statuto è riprodotto nell'allegato «B», che vengono allegati al presente decreto e di cui costituiscono parte integrante.

Art. 3.

Pubblicità ed entrata in vigore

Le modifiche ed integrazioni dello Statuto della Scuola entreranno in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto e del testo integrale dello Statuto, allegato «A», nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il presente decreto viene altresì pubblicato sull'Albo Ufficiale on-line della Scuola.

Pisa, 9 marzo 2015

Il rettore: PERATA

ALLEGATO *A*

Le modifiche ed integrazioni apportate agli articoli 21, 21-*bis*, 22, 27, 28, 29, 43, 45 e 57 dello Statuto della Scuola Superiore di Studi universitari e di perfezionamento Sant'Anna

Art. 21.

Consiglio di amministrazione

1. La Scuola è federata con l'Istituto Universitario Studi Superiori di Pavia, di seguito IUSS, anch'esso avente natura di Istituto universitario ad ordinamento speciale, in base ad apposito Accordo federativo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge n. 240/2010 e dell'art. 2 comma 3 del D.M. n. 827 del 15 ottobre 2013. Nell'ambito delle attività oggetto dell'Accordo federativo, ferme restando l'autonomia scientifica, gestionale e amministrativa degli Enti federati nel quadro delle risorse attribuite, il Consiglio di amministrazione svolge una funzione di coordinamento della Federazione armonizzando le iniziative comuni sulla base delle indicazioni espresse dai rispettivi Senati Accademici.

2. Nei primi tre anni di efficacia dell'Accordo federativo, il Consiglio di amministrazione è composto da otto membri:

a) il Presidente del Consiglio di amministrazione;

b) il Rettore della Scuola;

c) il Rettore di IUSS;

d) tre consiglieri esterni alla Scuola e allo IUSS, non appartenenti ai ruoli della Scuola e dello IUSS a decorrere dai cinque anni precedenti alla designazione, dei quali due designati dal Senato accademico della Scuola su proposta del Rettore della Scuola e sentito il Rettore dello IUSS ed uno designato dal Senato Accademico dello IUSS su proposta del Rettore dello IUSS e sentito il Rettore della Scuola, da individuarsi fra personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale. I curricula dei consiglieri saranno resi pubblici sul sito internet della Scuola e dello IUSS;

e) un allievo della Scuola eletto ogni due anni secondo le modalità previste nel relativo regolamento generale;

f) un allievo dello IUSS eletto ogni due anni tra gli allievi dei Corsi ordinari secondo le modalità previste nel relativo regolamento generale.

3. Per ciascun triennio successivo a quello di cui al comma 2 del presente articolo, spetta al Senato accademico della Scuola e al Senato accademico di IUSS in seduta congiunta determinare il numero e le modalità di nomina dei Consiglieri esterni da un minimo di due ad un massimo di quattro.

4. Nelle sedute congiunte dei Senati accademici della Scuola e di IUSS le delibere sono assunte a maggioranza ed i voti sono ponderati di modo che ad ognuno dei due Senati sia assegnata una percentuale del 50%.

5. Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Presidente del Consiglio di amministrazione il cui voto prevale in caso di parità. La seduta è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.

6. Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni. Qualora, per qualsiasi motivo, venisse a mancare un consigliere, il nuovo componente verrà proposto nell'ambito della stessa categoria di appartenenza secondo le modalità di cui sopra e rimarrà in carica sino alla scadenza del Consiglio di amministrazione.

7. Il Consiglio di amministrazione si riunisce in seduta ordinaria, secondo un calendario congiuntamente stabilito all'inizio di ogni anno solare dal Presidente del Consiglio di amministrazione e dai Rettori della Scuola e di IUSS. Il Consiglio può essere convocato in seduta straordinaria quando:

a) il Presidente lo ritiene opportuno in presenza di circostanze urgenti ovvero quando l'andamento della gestione federativa lo richiede;

b) almeno un terzo dei componenti ne fanno richiesta motivata scritta al Presidente.

8. Le sedute del Consiglio di amministrazione possono svolgersi per audio conferenza o videoconferenza; la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Consiglio di amministrazione.

9. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione assistono uno o più componenti del Collegio dei Revisori con diritto di far inserire a verbale eventuali osservazioni. Inoltre il Consiglio può invitare soggetti afferenti ad una delle due Istituzioni a partecipare alle sedute assumendo la veste di «uditore».

10. I Consiglieri di amministrazione che risultano assenti a più di tre sedute tenutesi nel corso di un anno solare sono dichiarati decaduti con decreto a firme congiunte del Rettore Scuola e del Rettore IUSS.

Art. 21-*bis*.

Consiglio di amministrazione - Funzioni

1. Nel rispetto dell'autonomia scientifica, gestionale e amministrativa degli Enti federati e delle linee di indirizzo poste dai rispettivi Senati accademici, il Consiglio di amministrazione esercita per la Scuola e lo IUSS le seguenti funzioni:

a) delinea un indirizzo di sviluppo strategico, anche tenuto conto delle relazioni periodiche dell'International Advisory Board delle due Istituzioni, proponendo ai Senati accademici della Scuola e dello IUSS l'adozione di azioni finalizzate allo scopo;

b) favorisce l'armonizzazione dei programmi triennali in un'ottica di massima collaborazione scientifica e didattica tra i due Enti federati;

c) delinea politiche di dialogo congiunte con il MIUR e gli altri Ministeri di riferimento;

d) in coordinamento con i Collegi di disciplina, esercita la competenza disciplinare relativamente ai professori e ricercatori della Scuola e dello IUSS, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 240/2010;

e) svolge qualsiasi altra funzione che viene ad esso attribuita dai Senati accademici della Scuola e dello IUSS.

2. Relativamente alla Scuola, il Consiglio di amministrazione, quale organo di programmazione, indirizzo strategico e controllo nella gestione amministrativa, finanziaria, economica e patrimoniale:

a) approva gli atti di programmazione di cui all'art. 16 e ne verifica il rispetto anche in merito alla sostenibilità economica delle proposte di chiamata dei docenti;

b) effettua il monitoraggio del Piano di orientamento strategico e del Programma triennale e verifica periodicamente gli obiettivi raggiunti;

c) esegue il monitoraggio e la vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività della Scuola anche sulla base delle relazioni del Nucleo di valutazione, del Collegio dei Revisori e degli altri organismi di controllo;

d) si esprime sulla gestione, sull'attività didattica e di ricerca limitatamente agli aspetti economici e gestionali e formula osservazioni e proposte al Senato accademico, ai Consigli delle Classi accademiche e agli Istituti;

e) su proposta del Rettore e previo parere del Senato accademico, per gli aspetti di sua competenza, approva il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale e trasmette copia del bilancio di previsione annuale e triennale e del conto consuntivo ai Ministeri competenti;

f) conferisce l'incarico di Direttore generale, su proposta del Rettore, sentito il parere del Senato accademico;

g) adotta il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità ed esprime parere sui regolamenti di competenza del Senato accademico;

h) delibera, su proposta del Senato accademico, l'assunzione del personale docente e ricercatore di cui al comma 3 lett. *b)* dell'art. 24 della legge n. 240/2010, previa verifica della conformità con la programmazione triennale e della sostenibilità economica;

i) verifica la sostenibilità economica delle delibere del Senato accademico in materia di istituzione, attivazione, modifica o soppressione di corsi di perfezionamento (PhD) e di dottorato di ricerca, di laurea magistrale e di corsi master universitari di I e di II livello, di alta formazione e formazione continua, nonché di sedi e strutture didattiche e scientifiche;

j) può, nell'interesse della Scuola e sentito il Senato Accademico, concedere ai professori di ruolo a tempo pieno il nulla osta a svolgere incarichi o ad assumere cariche in enti pubblici o privati funzionali allo sviluppo di progetti di formazione e/o di ricerca, di particolare significato per le attività della Scuola.

Art. 22.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione e della Scuola

1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione e della Scuola ha un ruolo primario nell'ambito della federazione tra la Scuola e lo IUSS, egli sovraintende a tutti gli aspetti che sono collegati a detta federazione, in stretto coordinamento con i Rettori delle due Istituzioni.

2. Il Presidente del Consiglio di amministrazione e della Scuola è eletto, previa proposta congiunta del Rettore della Scuola e dello IUSS, con voto ponderato dal Senato accademico della Scuola e del Senato accademico di IUSS in seduta congiunta, secondo le previsioni del comma 4 dell'art. 21 del presente Statuto, quale personalità esterna alla Scuola ed allo IUSS in possesso di comprovate competenze ed esperienze in campo gestionale, scientifico e culturale di rilievo nazionale o internazionale.

3. Il Presidente del Consiglio di amministrazione e della Scuola è nominato con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; il mandato dura tre anni.

4. Il Presidente nelle funzioni di Presidente del Consiglio di amministrazione:

a) promuove, d'intesa con i Rettori delle due Istituzioni federate, collaborazioni con enti locali, nazionali, e internazionali e con altri organismi pubblici e privati al fine di favorire e sostenere lo sviluppo della federazione tra la Scuola e lo IUSS;

b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione su ordine del giorno formulato congiuntamente ai Rettori della Scuola e dello IUSS;

c) esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dal Consiglio di amministrazione e dai regolamenti della Scuola e di IUSS.

5. Il Presidente del Consiglio di amministrazione è sostituito dal Rettore più anziano nel relativo ruolo, qualora per qualsiasi causa sia impossibilitato ad esercitare tali funzioni.

6. Il Presidente del Consiglio di amministrazione nelle funzioni di Presidente della Scuola, in stretto collegamento con il Rettore della Scuola, esercita una funzione propositiva e di monitoraggio relativamente alla gestione delle attività di formazione, ricerca ed internazionalizzazione, nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto. È sostituito dal Rettore della Scuola, in caso di assenza, impedimento o vacanza della carica superiore a tre mesi.

Art. 27.

Classe accademica

1. La Scuola prevede, come stabilito dalla legge 14 febbraio 1987 n. 41, le Classi accademiche di Scienze sociali e di Scienze sperimentali e applicate.

2. La Classe accademica di Scienze sociali comprende le aree scientifiche di: Scienze economiche e manageriali, Scienze giuridiche, Scienze politiche.

3. La Classe accademica di Scienze sperimentali comprende le aree scientifiche di: Ingegneria industriale e dell'informazione; Scienze agrarie e biotecnologie vegetali; Scienze mediche.

4. Afferiscono ad una delle Classi accademiche, in ragione delle rispettive aree scientifiche ed in base ai regolamenti, i professori ed i ricercatori della Scuola gli allievi ed i professori a contratto.

5. Sono aggregati alla Classe accademica di Scienze Sociali, relativamente alle questioni di loro interesse, i collaboratori ed esperti linguistici.

6. Il Senato accademico delibera l'aggregazione dei docenti ad una delle due Classi accademiche, nel caso di inquadramenti diversi dalla normale articolazione o di inquadramenti in aree scientifiche non presenti nell'ordinamento della Scuola.

Art. 28.

Consiglio della Classe accademica

1. Il Consiglio della Classe accademica è composto da:

a) il Preside della Classe accademica;

b) i Professori ordinari e associati;

c) un Rappresentante dei ricercatori per ogni area scientifica;

d) due Rappresentanti degli allievi ordinari per ogni area scientifica.

2. I membri di cui alle lettere *c)* e *d)* sono eletti dalle rispettive categorie, secondo le modalità previste dal regolamento generale.

3. I membri di cui alla lettera *d)* durano in carica due anni.

4. Su invito del Preside possono partecipare, con voto consultivo, al Consiglio della Classe accademica di Scienze sociali, i collaboratori ed esperti linguistici.

5. Le funzioni di segretario sono svolte dal professore ordinario più giovane in ruolo.

6. I Consigli delle Classi accademiche coordinano le attività didattiche delle aree scientifiche afferenti alla Classe accademica. In particolare:

a) approvano annualmente l'offerta didattica per gli allievi ordinari dei corsi ordinari di I e II livello, coordinando le proposte degli Istituti di aree affini alla Classe;

b) propongono al Senato accademico i bandi di concorso per l'assegnazione dei posti di allievo ordinario di cui all'art. 44.

7. Il Consiglio di Classe accademica, oltre ai pareri previsti dal presente Statuto, può proporre al Rettore, al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione ogni iniziativa ritenuta rilevante per il coordinamento degli Istituti e lo sviluppo della ricerca interdisciplinare.

Art. 29.

Preside del Consiglio della Classe accademica

1. Il Preside è eletto dal Consiglio della Classe accademica tra i professori ordinari a tempo pieno afferenti alla Classe e nominato con decreto del Rettore; dura in carica tre anni e può essere rinnovato una sola volta. Può nominare un Vice-Preside scelto tra i docenti che afferiscono alla Classe.

2. Il Preside convoca e presiede il Consiglio di Classe, dirige la Classe, sovraintende alle responsabilità dei docenti, all'organizzazione e allo svolgimento delle attività didattiche e tutoriali rivolte agli allievi ordinari,esercitando le funzioni attribuite dallo Statuto e dai regolamenti e dando attuazione alle delibere del Consiglio della Classe accademica.

Art. 43.

Titoli

1. La Scuola rilascia il titolo di Licenza agli allievi ordinari che abbiano seguito i corsi integrativi di I livello e superato l'esame di licenza nei termini e con le modalità definite dal Regolamento Didattico.

2. La Scuola rilascia il titolo di Licenza Magistrale agli allievi ordinari che abbiano seguito i corsi integrativi di II livello e superato l'esame di licenza magistrale nei termini e con le modalità definite dal Regolamento Didattico.

3. La Scuola rilascia il titolo di Laurea Magistrale congiuntamente ad un altro ateneo agli studenti che abbiano compiuto il relativo corso di studi, istituito al proprio interno ai sensi dell'art. 39 del presente Statuto.

4. La Scuola rilascia il titolo di Philosophiae Doctor (PhD) di cui all'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210 agli allievi che abbiano compiuto il relativo corsi di studi di perfezionamento o dottorato di ricerca di durata almeno triennale, salvo specifica disposizione di legge.

5. La Scuola rilascia il titolo di Master universitario di primo o secondo livello agli allievi che abbiano compiuto con profitto il relativo percorso di studi.

6. Il rilascio degli attestati previsti dall'art. 3 del presente Statuto è disciplinato dal regolamento, in conformità della legislazione vigente.

Art. 45.

Studenti dei corsi di laurea magistrale

1. Sono studenti dei corsi di laurea magistrale istituiti dalla Scuola, ai sensi dell'art. 3, lettera *c)*, coloro che sono iscritti e frequentano i corsi di insegnamento previsti nel regolamento didattico dei corsi di studi.

2. Fatto salvo il comma 3 dell'art. 44, il Senato accademico, sentito il Consiglio di amministrazione, può deliberare di mettere a disposizione posti in strutture collegiali o di assegnare indennità di alloggio agli studenti suddetti, secondo criteri e modalità da stabilire, anche allo scopo di favorire la mobilità degli stessi tra le sedi universitarie convenzionate che hanno istituito i corsi.

Art. 57.

Disposizioni transitorie

Al fine di realizzare il giusto coordinamento delle attività previste dall'Accordo federativo tra la Scuola e lo IUSS, il Presidente della Scuola *pro tempore*, nominato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 80 del 4 febbraio 2014, riveste anche le funzioni di Presidente del Consiglio di amministrazione e durerà in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio di amministrazione di cui all'art. 21 e 2-*bis* del presente Statuto.

15A02156

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Pubblicazione sul sito istituzionale, del decreto 9 marzo 2015, n. 5, di approvazione del disciplinare tecnico.

Ai sensi dell'art. 12, comma 2 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, l'INPS, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'Agenzia delle entrate ed il Garante per la protezione dei dati personali, ha approvato, con decreto direttoriale del 9 marzo 2015, n. 5, il disciplinare tecnico contenente le misure di sicurezza atte a ridurre i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati relativi agli utenti delle prestazioni sociali agevolate, presenti nel Sistema informativo dell'ISEE, compreso l'ISEE e le informazioni analitiche contenute nelle Dichiarazioni sostitutive uniche acquisite dal medesimo Istituto, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alla finalità della raccolta.

Si rende noto che il decreto direttoriale sarà integralmente pubblicato sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione "Prestazioni a sostegno reddito" come sotto-voce della pagina "L'ISEE".

15A02306

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Comunicazione del tasso di interesse massimo da applicare ai mutui da stipulare con onere a carico dello Stato di importo pari o inferiore ad euro 51.645.689,91.

*(*Omissis*);*

Visto l'art. 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il quale stabilisce che: «in deroga a quanto eventualmente previsto da normative in vigore, anche a carattere speciale, per i mutui da stipulare con onere a carico dello Stato, di importo pari o inferiore a 100 miliardi di lire, il tasso di interesse non può essere superiore a quello indicato periodicamente sulla base delle condizioni di mercato, dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con apposita comunicazione da pubblicare in *Gazzetta Ufficiale*. Per i mutui di importo superiore a 100 miliardi di lire, il tasso massimo applicabile deve essere preventivamente concordato dai soggetti interessati con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Qualora le predette modalità non risultassero applicate l'eventuale maggior costo graverà sui soggetti stessi»;

Vista la comunicazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 5 maggio 2014;

Ritenuto necessario modificare i parametri di riferimento e i segmenti di durata dei mutui in relazione alle mutate condizioni di mercato;

Comunica:

Ai sensi e per gli effetti del citato art. 45, comma 32, fino a nuova comunicazione, il costo globale annuo dei mutui con onere a carico dello Stato da stipulare a tasso fisso o a tasso variabile per un importo pari o inferiore a euro 51.645.689,91, non può essere superiore, per le rispettive scadenze, a quello di seguito indicato:

Scadenza mutui	Tasso fisso	Tasso variabile
Fino a 10 anni	Swap 7Y + 0,60%	Euribor6M + 0,60%
Fino a 15 anni	Swap 10Y + 1,05%	Euribor6M + 1,05%
Fino a 20 anni	Swap 12Y + 1,15%	Euribor6M + 1,15%
Fino a 25 anni	Swap 15Y + 1,30%	Euribor6M + 1,25%
Oltre 25 anni	Swap 20Y + 1,65%	Euribor6M + 1,70%

Il tasso Euribor applicabile ai mutui è rilevato due giorni lavorativi antecedenti la data di decorrenza di ciascun periodo di interessi. I tassi Swap sono i tassi verso Euribor fissati a Francoforte alle ore 11 del giorno precedente la stipula del contratto. L'Euribor è riportato alla pagina Euribor01 del circuito Reuters, i tassi swap sono riportati alla pagina ISDAFIX2 del circuito Reuters, colonna EURIBOR BASIS - EUR.

La presente comunicazione sostituisce la precedente pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 5 maggio 2014.

15A02241

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso veterinario «Cyclix Bovini 250 µg/ml soluzione iniettabile» e «Cyclix Suini 87,5 µg/ml soluzione iniettabile».

Provvedimento n. 117 del 24 febbraio 2015

Medicinali veterinari:

Cyclix Bovini 250 µg/ml soluzione iniettabile

Confezioni:

flacone da 20 ml A.I.C. n. 103765018;

flacone da 50 ml A.I.C. n. 103765020;

Cyclix Suini 87,5 µg/ml soluzione iniettabile

Confezioni:

flacone da 20 ml A.I.C. n. 103764015;

flacone da 50 ml A.I.C. n. 103764027.

Titolare A.I.C.: Virbac S.A. 1ère Avenue – 2065 m L.I.D. 06516 Carros, Francia.

Oggetto del provvedimento:

Variazione tipo A.7: eliminazione sito produzione e rilascio lotti.

Procedura di Mutuo Riconoscimento n. DE/V/xxxx/IA/014/G.

È autorizzata, per i medicinali veterinari indicati in oggetto, l'eliminazione del seguente sito responsabile di tutte le fasi della produzione del prodotto finito, compreso il rilascio dei lotti: INTERVET International GmbH, Feldstrasse 1A 85716 Unterschleissheim Germany.

Rimane autorizzato il seguente sito: VIRBAC S.A. 1ère Avenue – 2065 m L.I.D. 06516 Carros, Francia.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

15A02135

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Lincospectin» polvere orale per uso in acqua da bere per polli da carne e suini.

Estratto del provvedimento n. 60 del 30 gennaio 2015

Medicinale veterinario LINCOSPECTIN Polvere orale per uso in acqua da bere per polli da carne e suini (A.I.C. nn. 100237).

Titolare A.I.C.: Zoetis Italia S.r.l. con sede in Via Andrea Doria, 41 M – 00192 Roma.

Oggetto del provvedimento: Numero Procedura Europea: BE/V/0029/IB/001/G

Vista la decisione n. C (2014) 5254 del 18 luglio 2014 riguardante le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali veterinari «Lincospectin 100 e denominazioni correlate» contenenti le sostanze attive «lincomicina e spectinomicina»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 Settembre 2014 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 19 settembre 2014;

Si autorizza la variazione identificata con il numero di procedura riportata in oggetto.

Per lo smaltimento dei lotti già prodotti fare riferimento a quanto indicato nel decreto del Ministero della salute del 2 Settembre 2014.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

15A02136

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Strectis L» soluzione spot-on per gatti da 5-10 kg.

Decreto n. 23 del 23 febbraio 2015

Medicinale per uso veterinario STRECTIS L soluzione spot-on per gatti da 5-10 kg.

Procedura decentrata n. UK/V/0547/001/DC

Titolare A.I.C.: Ceva Salute Animale S.p.A – Via Colleoni, 15 - 20864 Agrate Brianza (MB) - Italia.

Produttore responsabile rilascio lotti:

Klocke Verpackungs-Service GmbH – Max-Becker-Str. 6, 76356 Weingarten – Germania;

Ceva Santè Animale 10. av. de La Ballastière – 33500 Libourne – Francia;

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola da 1 pipetta da 0,71 ml – A.I.C. n. 104779018;

scatola da 3 pipette da 0,71 ml – A.I.C. n. 104779020;

scatola da 6 pipette da 0,71 ml – A.I.C. n. 104779032;

scatola da 12 pipette da 0,71 ml – A.I.C. n. 104779044.

Composizione:

Una pipetta da 0,7 ml contiene:

Principi attivi:

Fipronil 121 mg;

(S)- metoprene 60 mg;

Eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: Gatti.

Indicazioni terapeutiche: Trattamento e prevenzione di infestazioni da pulci e/o zecche.

Il prodotto può essere usato come parte di una strategia di trattamento per il controllo della Dermatite da Allergia da Pulci (FAD).

Trattamento e prevenzione di infestazioni da pulci (Ctenocephalides spp.). L'immediata efficacia insetticida contro nuove infestazioni da pulci adulte persiste per 8 settimane. Prevenzione per 6 settimane dopo l'applicazione della moltiplicazione di pulci inibendo la schiusa delle uova delle pulci (attività ovicida) e lo sviluppo delle uova nelle pulci adulte.

Trattamento e prevenzione di infestazione da zecche (Rhipicephalus turanicus). Il prodotto ha efficacia acaricida immediata e durevole per 5 settimane dopo l'applicazione.

Tempi di attesa: Non pertinente.

Validità: Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni

Regime di dispensazione: La vendita non è riservata esclusivamente alle farmacie e non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico veterinaria.

Efficacia del decreto: efficacia immediata.

15A02137

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Prilenal».

Estratto del provvedimento n. 118 del 24 febbraio 2015

Oggetto: Medicinale veterinario PRILENAL.

Numero variazione procedura di Mutuo Riconoscimento FR/V/0152/001-005/IA/0006

Variazione di tipo IA, C.I.3

Confezioni: A.I.C. n. 103743

Titolare A.I.C.: Ceva Salute Animale S.p.A. con sede in Agrate Brianza (MB) –Viale Colleoni, 15 – C.F. 09032600158.

Si autorizzano le modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto e gli stampati.

Per effetto della suddetta variazione viene aggiunta la frase di seguito indicata al punto 4.5 Precauzioni speciali per l'impiego del RCP e al punto 12 Avvertenza (e) speciale (i) del foglietto illustrativo:

4.5 Precauzioni speciali per l'impiego

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il medicinale veterinario agli animali.

«Donne in gravidanza dovrebbero prestare particolare attenzione ad evitare il contatto accidentale in quanto è stato rilevato che gli ACE inibitori influiscono sul feto durante la gravidanza umana».

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

15A02138

Aggiornamento del Registro nazionale dei soggetti che hanno conseguito l'attestato di micologo.

Si comunica che con decreto dirigenziale del 5 marzo 2015, a firma del dott. Giuseppe Ruocco, è stato aggiornato il Registro nazionale dei soggetti che hanno conseguito l'attestato di micologo, in applicazione dell'art. 5, comma 4, del decreto 29 novembre 1996, n. 686.

Per la consultazione si rinvia al portale del Ministero della salute al seguente indirizzo: http://www.salute.gov.it

15A02178

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Modifica dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata alla Società «VER. TRUST S.r.l.», in Milano.

Con D.D. 9 marzo 2015, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con D.D. 20 giugno 2012, alla Società "VER. TRUST S.R.L", con sede legale in Verona (VR), C.F. e numero di iscrizione al registro delle Imprese 03927870232, deve intendersi riferita alla "VER. TRUST S.R.L", con sede legale in Milano, a seguito della variazione della sede legale.

15A02173

Modifiche al servizio di distribuzione elettrica nell'ambito del comune di Terni

Con decreto del 23 febbraio 2015, il Ministro dello sviluppo economico ha modificato il decreto 3 maggio 2001 di concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica, e di approvazione della convenzione, alla Società ASM Terni S.p.a. per il comune di Terni, con l'inclusione nello stesso del cliente in alta tensione "Consorzio Polymer Servizi Ecologici".

15A02175

Concessione dell'esenzione per le linee elettriche di interconnessione in corrente alternata a 110 kV «Zaule (Italia) - Dekani (Slovenia)» e «Redipuglia (Italia) - Vrtojba (Slovenia)».

Si avvisa che sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico, all'indirizzo www.mise.gov.it – Aree tematiche – Energia – Leggi - Normativa – Decreti direttoriali, sono pubblicati e consultabili, ai sensi dell'art. 17, paragrafi 5-6, del Regolamento CE/714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, i due decreti n. 290/ML/4/2014 e n. 290/ML/5/2014, entrambi dell'11 agosto 2014 e i successivi decreti di modifica n. 290/ML/4/2014/M e n. 290/ML/5/2014/M, entrambi del 3 marzo 2015, riguardanti l'esenzione prevista dal Regolamento CE/714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, per le due linee di interconnessione in corrente alternata a 110 kV "Zaule (Italia) - Dekani (Slovenia)" e "Redipuglia (Italia) - Vrtojba (Slovenia)".

15A02176

REGIONE PUGLIA

Variante al P.R.G. nel comune di Monteiasi

La Giunta della Regione Puglia con atto n. 11 dell'8 gennaio 2015 (esecutivo a norma di legge), ha deliberato:

di approvare in via definitiva, ai sensi dell'art. 16 della L.r. n. 56/1980, la variante adottata con D.C.C. n. 21 del 3 giugno 2011 e D.C.C. n. 58 del 14 dicembre 2012 con la introduzione negli atti delle condizioni e prescrizioni di cui alla D.G.R. n. 1455 del 10 luglio 2014, che qui si intendono per economia espositiva integralmente riportate, in toto condivise dal Comune di Monteiasi (TA), giusta Del. di C.C. n. 29 del 4 agosto 2014.

15A02196

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GU1-069) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00